SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

197ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-58

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 59-127

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 129-152

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1246) ***Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

RIPAMONTI *(Verdi-U)* . . . . . .4, 11, 12 e *passim*
MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti* . . . . . .4, 10, 12 e *passim*
TURRONI *(Verdi-U)* . . . . . .5, 28, 33 e *passim*
BRUTTI Paolo *(DS-U)* . . . . . .7, 22, 23 e *passim*
FABRIS *(Mar-DL-U)* . . . . . .8, 17, 18 e *passim*
GRILLO *(FI), relatore* . . . . . .9, 11, 12 e *passim*
DONATI *(Verdi-U)* . . . . . .15, 30, 35 e *passim*
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 19, 41
PEDRAZZINI *(LP)* . . . . . .20, 29, 36 e *passim*
CICOLANI *(FI)* 20, 21
PASINATO *(FI)* 21
GRILLOTTI *(AN)* 21
PELLEGRINO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 25, 36
STIFFONI *(LP)* 39
DEMASI *(AN)* 41
CENTARO *(FI)* 42
BOBBIO Luigi *(AN)* 42
MONTALBANO *(DS-U)* 44, 49
D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 47
NANIA *(AN)* . . . . . *Pag.* 48
MORO *(LP)* 48
MORANDO *(DS-U)* 52
AZZOLLINI *(FI)* 55

Verifiche del numero legale 12, 47

PER FATTO PERSONALE

PRESIDENTE 57
DATO *(Mar-DL-U)* 57

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1246:

Ordine del giorno G100 59

Articolo 1 ed emendamenti 60

Articolo 2 ed emendamenti 62

Articolo 3 ed emendamenti 67

Articolo 4 ed emendamento 69

Articolo 5, emendamenti e ordine del giorno G5.1 70

Articolo 6 ed emendamenti 76

Articolo 7, proposta di stralcio, emendamenti e ordine del giorno G7.1 78

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 118

Articolo 8 ed emendamenti 119

Articolo 9 ed emendamenti 120

Articolo 10 ed emendamenti 121

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 127

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democratica e di Centro: UDC:CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 129

Assegnazione 129

Presentazione di relazioni 131

GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . . *Pag.* 131

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 58

Interpellanze 132

Interrogazioni 133

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 152

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1246) ***Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 20 giugno si è svolta la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. In attesa che la Commissione bilancio comunichi il proprio parere sugli emendamenti, sospende la seduta fino alle ore 10.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,03.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame. *(v. Resoconto stenografico).*

RIPAMONTI *(Verdi-U).* Il parere della Commissione bilancio non reca alcuna indicazione riguardo ai problemi di copertura dell'articolo 10.

PRESIDENTE. La questione sarà trattata al momento in cui verrà esaminato l'articolo 10.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, accolto dal Governo, non viene posto ai voti. Passa all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, avvertendo che gli emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

TURRONI *(Verdi-U).* A conclusione dei lavori in sede referente, l'8ª Commissione aveva concordato sull'opportunità di recepire nel testo in esame la sostanza dell'ordine del giorno presentato dal senatore Vizzini al disegno di legge n. 1425 in materia di inalienabilità del patrimonio storico e artistico e le opposizioni, in cambio, si erano impegnate a ritirare la gran parte dei numerosi emendamenti presentati in Commissione. Purtroppo un veto del Governo ha impedito alla maggioranza di adempiere all'impegno assunto. Rilevando questa lesione della sovranità del Parlamento, chiede all'Aula di mettere in atto l'accordo raggiunto in Commissione, rispondente alle esigenze di tutela del patrimonio storico e artistico nazionale sottolineate dal Presidente della Repubblica nella lettera al Presidente del Consiglio.

BRUTTI Paolo *(DS-U).* Si associa alla richiesta del senatore Turroni, ricordando che il numero degli emendamenti proposti all'Aula è già notevolmente ridotto rispetto a quelli presentati in Commissione. Poiché l'interesse all'approvazione dell'emendamento all'articolo 12 circa le modalità di trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. e l'inalienabilità dei beni di valore artistico, storico e paesaggistico è preponderante su ogni altra considerazione, i presentatori degli emendamenti sono disponibili a ritirare tutte le loro proposte qualora venga approvato l'emendamento 12.510, che riprende il testo Vizzini e richiama i contenuti della lettera inviata dal Presidente della Repubblica. Ciò appare necessario in quanto alle assicurazioni del ministro Giovanardi che il Presidente del Consiglio avrebbe adempiuto a quanto richiesto dal Quirinale non hanno fatto seguito né atti amministrativi né specifici interventi normativi.

FABRIS *(Mar-DL-U).* Il positivo lavoro svolto in Commissione dall'opposizione e dalla maggioranza nel perseguire il comune obiettivo di

rendere più efficaci le norme potrebbe continuare in Aula giungendo ad una celere approvazione del provvedimento qualora il relatore e il Governo si impegnassero, aderendo ad emendamenti già presentati dall'opposizione all'articolo 12 o attraverso una loro proposta, a garantire l'inalienabilità dei beni di valore storico e artistico oggetto di trasferimento alla società Patrimonio dello Stato, in linea con il contenuto dell'ordine del giorno Vizzini accolto nel corso della recente discussione del cosiddetto decreto salva-*deficit*.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di giovedì 4 luglio è prevista la discussione in Aula dei disegni di legge nn. 1506 e 1508 recanti modifiche alle norme in materia di trasferimento alla società Patrimonio dello Stato di diritti sui beni immobili dello Stato.

GRILLO, *relatore*. La proposta avanzata dai senatori dell'opposizione non è condivisibile per una questione di metodo. Non vi sono obiezioni sul contenuto dell'emendamento 12.510, che ripropone quanto previsto nell'ordine del giorno Vizzini, ma il Presidente della Repubblica nelle valutazioni che hanno accompagnato la promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 63 ha suggerito di ricorrere alla procedura della direttiva del Presidente del Consiglio per offrire garanzie in ordine all'inalienabilità dei beni del patrimonio storico-artistico dello Stato. Peraltro, il Presidente del Consiglio si è già attivato in proposito. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Anche il Governo è contrario alla proposta dei senatori dell'opposizione. Quanto agli emendamenti all'articolo 1, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti dall'1.17 all'1.43. È quindi approvato l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Sono quindi respinti gli emendamenti dal 2.1 al 2.154.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.501 è inammissibile.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti dagli identici 3.1 e 3.2 al 3.57. È quindi approvato l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento 4.1 ad esso riferito, soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

GRILLO, *relatore*. E' contrario alla soppressione dell'articolo 4.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLO, *relatore*. Si rimette al Governo sull'emendamento 5.4. È contrario sui restanti. È favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G5.1

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti dal 5.4 al 5.503.

PRESIDENTE. In quanto accolto dal Governo come raccomandazione, l'ordine del giorno G5.1 non sarà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Sono quindi respinti gli emendamenti dal 6.500 (testo corretto) al 6.15. Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e della proposta di stralcio, che si intende illustrata, nonché degli emendamenti ad esso riferiti.

GRILLO*, relatore.* Esprime parere contrario sulla proposta di stralcio S7.1.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Anche il Governo è contrario.

È quindi respinta la proposta di stralcio S7.1.

DONATI *(Verdi-U)*. L'emendamento 7.4 intende sopprimere l'articolo in quanto sarebbe preferibile procedere ad un intervento organico di modifica della legge Merloni anziché ad interventi parziali che peraltro non tengono in alcun conto dell'intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione. Si sofferma inoltre sulla proposta emendativa tendente a ripristinare il limite del 30 per cento per la quota di lavori affidabili in subappalto, che offre maggiori garanzie per il contrasto alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

PRESIDENTE. Dà lettura della parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti *(v. Resoconto stenografico)*.

FABRIS *(Mar-DL-U)*. Tenendo conto delle modifiche apportate dalla Commissione al testo dell'articolo 7, sulla base delle indicazioni fornite dall'opposizione, gli emendamenti presentati in Aula sono volti a puntualizzare alcuni aspetti inerenti le modifiche alla legge Merloni, nella certezza che tale strumento già consente interventi efficaci nella realizzazione di grandi opere pubbliche. In particolare l'emendamento 7.6 propone una procedura per accelerare la realizzazione di alcune opere strategiche.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Sottoscrive l'emendamento 7.4, che intende sopprimere l'articolo, in quanto le modifiche in esso contenute alla legge-quadro sugli appalti sono preoccupanti, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento al 40 per cento della quota dei lavori affidabili in subappalto, su cui anche la Commissione antimafia e la Commissione giustizia hanno espresso un parere contrario.

PEDRAZZINI *(LP)*. Illustra l'emendamento 7.350 con cui si intende lasciare all'amministrazione pubblica la discrezionalità circa l'affidamento dei lavori ad una ditta esterna o meno, soprattutto in base all'entità del lavoro; l'emendamento 7.2019 prevede un riferimento normativo più cor-

retto per il caso di affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria.

CICOLANI *(FI)*. Il 7.275/1, di cui ritira la seconda parte, modifica il 7.275 del senatore Pasinato, che favorisce i consorzi stabili delle imprese di costruzione. Il 7.2008, invece, porta al 20 per cento il limite previsto per le associazioni verticali.

Presidenza del vice presidente SALVI

PASINATO *(FI)*. E' favorevole alla modifica suggerita dal senatore Cicolani con il 7.275/1 (testo 2).

GRILLOTTI *(AN)*. Il 7.2021 propone la sospensione del pagamento dell'aumento delle indennità professionali da parte dei comuni, sul quale è ancora pendente un ricorso.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. L'emendamento 7.393 propone un coordinamento dei limiti entro cui è possibile fare ricorso all'appalto integrato. Il 7.502 prevede la partecipazione delle associazioni ambientaliste, senza diritto di voto, alla conferenza di servizi, mentre il 7.2060, riporta il limite del ricorso ai subappalti al 30 per cento, dopo che in Commissione si è ridotto al 40 per cento quello stabilito nel 50 per cento dalla Camera dei deputati, rispondendo così alle indicazioni della Commissione giustizia, della Commissione antimafia e del Procuratore nazionale antimafia volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata.

GRILLO, *relatore*. Nel chiarire che le modifiche alla legge Merloni si sono rese necessarie poiché la legge obiettivo riguarda la realizzazione delle opere strategiche e quindi occorreva porre mano a quelle minori, che tuttavia costituiscono l'80 per cento del volume degli affari avviato con le novelle legislative, illustra gli emendamenti a sua firma.

PELLEGRINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Il 7.2050, nel consentire la partecipazione alle commissioni di collaudo dei funzionari amministrativi, risponde ad un principio di equità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLO, *relatore*. E' favorevole al 7.2004, al 7.275/1 (testo 2) e al 7.275, al 7.2008, al 7.2010, al 7.2014, al 7.2016 (testo 2), al 7.2018, al 7.2019, al 7.585, al 7.2050 e a quelli naturalmente che recano la sua firma, sollecitando i presentatori del 7.0.100 a confluire nel 7.0.5. Invita

altresì i presentatori del 7.2015 a ritirarlo, si rimette al Governo per il 7.350 ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprime parere favorevole al 7.2004, al 7.275/1 (testo 2) e al 7.275, al 7.2010, al 7.2014, al 7.2016, 7.2018, al 7.2019, al 7.2046, 7.585, al 7.2050, al 7.2061, al 7.2057 e al 7.0.5, invitando al ritiro del 7.0.100. Invita altresì i presentatori a ritirare il 7.2020 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti, compreso il 7.350 su cui il relatore si era rimesso al Governo.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 7.4 e 7.5, tra loro identici, 7.2002 e 7.2003, tra loro identici, 7.2011 e 7.2012, tra loro identici, nonché il 7.6, il 7.14, il 7.2000, il 7.2001, il 7.2005, il 7.2006, il 7.2007, il 7.2008, il 7.2009 e il 7.2013. Sono invece approvati il 7.2082, il 7.2084, il 7.2004, il 7.275/1 (testo 2), il 7.275, nel testo emendato, e il 7.2010.

TURRONI *(Verdi-U)*. Dichiara il voto contrario al 7.2014, auspicandone tuttavia il ritiro, in quanto la sua approvazione cancellerebbe la fondamentale innovazione della legge Merloni consistente nella distinzione della progettazione e della realizzazione delle opere.

PEDRAZZINI *(LP)*. Ritira il 7.2015 e mantiene il 7.350.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli emendamenti 7.2014, 7.2016 (testo 2), 7.2018 e 7.2019 (con conseguente preclusione del 7.2020) e respinge il 7.350, il 7.2017 e il 7.2021.

PRESIDENTE. Ricorda che il 7.2031 è stato ritirato.

DONATI *(Verdi-U)*. Sollecita l'approvazione del 7.387, per evitare che sia ripristinata per una stessa società la possibilità di provvedere congiuntamente alla progettazione e all'esecuzione di opere di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti dal 7.387 al 7.2042, identico al 7.500.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiede l'approvazione del 7.502, che consente alle associazioni ambientaliste e ai cittadini che abbiano presentato osservazioni per la procedura di VIA di partecipare, senza diritto di voto, alla conferenza di servizi.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.502 al 7.524. Risulta invece approvato il 7.2046. Il Senato respinge inoltre gli emendamenti dal 7.2047 al 7.583. Successivamente è approvato il 7.585.

DONATI *(Verdi-U)*. In Commissione, dopo il relativo approfondimento, era stata respinta la proposta di inserire all'interno del provvedimento la facoltà di partecipazione alle commissioni di collaudo per i funzionari amministrativi, possibilità che oggi viene riproposta in una formulazione molto vaga con l'emendamento 7.2050 su cui il relatore ed il rappresentante del Governo si sono pronunciati favorevolmente.

PELLEGRINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Dopo un'ulteriore riflessione, si ritiene opportuno consentire la partecipazione alle commissioni di collaudo dei funzionari amministrativi, con un'esperienza professionale almeno quinquennale, per la valutazione degli aspetti amministrativi e finanziari dei progetti.

PEDRAZZINI *(LP)*. Non concorda su tale proposta, che creerebbe una disparità di trattamento in quanto è ancora in vigore la disposizione della legge n. 109 del 1994 che prevede specificamente la partecipazione di tecnici.

Con votazione seguita dalla controprova chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è approvato l'emendamento 7.2050. Il Senato respinge poi gli emendamenti 7.2051, 7.2052, 7.2053, 7.2054, 7.2055 e 7.2046ª. Sono approvati gli emendamenti 7.2061, 7.2080 e 7.2081.

TURRONI *(Verdi-U)*. Annuncia il voto contrario sull'emendamento 7.2083, che assegna alle camere di commercio compiti di proposta per l'infrastrutturazione del territorio, che sono estranei alle loro funzioni istituzionali.

FABRIS *(Mar-DL-U)*. L'emendamento può determinare ulteriori tensioni nella gestione del territorio, in quanto le camere di commercio diverrebbero in tale settore interlocutori degli enti locali, ai quali spetta in via prioritaria la programmazione dei lavori pubblici.

PEDRAZZINI *(LP)*. L'affidamento di tali competenze alle camere di commercio determinerà ulteriori confusioni creando difficoltà soprattutto per i piccoli comuni.

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dal senatore STIFFONI (LP), approva l'emendamento 7.2083. È inoltre approvato l'emendamento 7.2057, mentre sono respinti gli emendamenti 7.2058 e 7.2059.

DONATI *(Verdi-U)*. L'emendamento 7.2060 è finalizzato a conservare al 30 per cento il limite del ricorso ai subappalti previsto dalla legge vigente; sull'emendamento hanno espresso parere favorevole le Commissioni giustizia e antimafia, evidenziando che l'innalzamento del limite facilita le infiltrazioni della criminalità.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Aggiunge la firma all'emendamento e chiede all'Aula di esprimersi coerentemente ai pareri delle Commissioni giustizia e antimafia.

DEMASI *(AN)*. Aggiunge la firma all'emendamento evidenziando i pericoli di infiltrazioni mafiose nei lavori di potenziamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Il Senato approva gli emendamenti 7.2060 e 7.2070, mentre è respinto l'emendamento 7.1015.

PRESIDENTE. I senatori Fasolino e D'Ippolito hanno aggiunto la firma all'emendamento 7.2060. L'ordine del giorno G7.1 (testo 2), accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

CENTARO *(FI)*. Annuncia il voto favorevole sull'articolo 7 e la soddisfazione per l'accoglimento delle indicazioni della Commissione antimafia circa l'esigenza del controllo di legalità. La normativa in esame necessita comunque di ulteriori miglioramenti, allo scopo di armonizzare le procedure e ridurre il numero delle stazioni appaltanti, la cui eccessiva proliferazione favorisce le infiltrazioni della criminalità organizzata.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Esprime soddisfazione per l'ampio accoglimento dell'esigenza di contrasto alla criminalità organizzata. Segnalando l'opportunità di varare misure atte a porre in sicurezza i cantieri, condivide le sollecitazioni per la riduzione del numero delle stazioni appaltanti.

FABRIS *(Mar-DL-U)*. L'8ª Commissione permanente ha compiuto un buon lavoro: la legge Merloni non è stata radicalmente modificata e, nonostante permanga la necessità di ulteriori garanzie, è assicurata la trasparenza degli appalti e il contrasto alle infiltrazioni malavitose. Il Gruppo si asterrà sull'articolo in quanto esprime una valutazione contraria ad alcune modifiche introdotte in Aula che limitano le competenze delle amministrazioni locali.

MONTALBANO *(DS-U)*. Il giudizio sull'articolo è necessariamente articolato, in quanto la Commissione ha apportato modifiche positive, anche se non in grado di realizzare un intervento di organica riforma del settore. In particolare manca la revisione delle stazioni appaltanti, questione richiamata nell'ordine del giorno, la cui riduzione deve essere realizzata in accordo con le Regioni. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

TURRONI *(Verdi-U)*. Ringrazia i senatori della maggioranza che hanno sostenuto l'emendamento che ripristina il limite del 30 per cento per i subappalti, affermando la sovranità dell'Assemblea anche nei confronti di un parere contrario del relatore e del Governo. Annuncia l'astensione del Gruppo sull'articolo, in quanto l'approvazione dell'emenda-

mento 7.2060 compensa l'approvazione in Aula di alcuni emendamenti da valutare negativamente.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiede che la votazione dell'articolo 7 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,40.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'articolo 7.

Il Senato approva l'articolo 7, nel testo emendato.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Chiede ai presentatori di ritirare l'emendamento 7.0.100 in quanto non è giuridicamente possibile definire una società per azioni organismo di diritto pubblico.

NANIA *(AN)*. L'emendamento in questione potrebbe essere accantonato per un ulteriore approfondimento, nella consapevolezza, tuttavia, che il Governo ha espresso parere favorevole. Il metodo utilizzato dal senatore D'Onofrio non è condivisibile in quanto quando il Governo si esprime positivamente su una proposta sarebbe dovere della maggioranza sostenerla.

MORO *(LP)*. Si associa alla richiesta del senatore D'Onofrio.

GRILLO, *relatore*. Dal punto di vista giuridico, la proposta contenuta nell'emendamento 7.0.100 nonché nel successivo 7.0.5 è praticabile. In presenza del problema politico posto dal senatore D'Onofrio, tuttavia, appare opportuno un accantonamento.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Nel confermare il parere favorevole sugli emendamenti in questione, il Governo si dichiara disponibile ad un accantonamento per approfondire il problema politico posto dal senatore D'Onofrio.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Qualora l'interpretazione del senatore D'Onofrio venisse ritenuta valida, allora dovrebbe essere applicata anche all'articolo 13, laddove si parla della società Stretto di Messina quale organismo di diritto pubblico.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, gli emendamenti 7.0.100 e 7.0.5 sono accantonati. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLO, *relatore*. Esprime parere contrario.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.1 e 8.92 ed approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLO, *relatore*. Esprime parere contrario.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.1, 9.9 e 9.30 ed approva articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. I primi due commi dell'articolo 10 abrogano disposizioni della legge finanziaria per il 2001 facendo proseguire le concessioni rilasciate alla TAV Spa ed il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. L'abrogazione di tali norme produce una riduzione di entrate cui non corrisponde, come richiesto dall'articolo 81 della Costituzione, l'indicazione di una specifica copertura.

DONATI *(Verdi-U)*. Gli emendamenti 10.100 e 10.7 propongono la soppressione rispettivamente dell'articolo e del primo periodo del comma 1 con i quali si ristabilisce la procedura della trattativa privata per gli appalti per la realizzazione di tratte ferroviarie ad alta velocità. A tale proposito, occorre ricordare che l'Autorità *antitrust* ha chiesto la soppressione di tali norme per contrasto con la normativa comunitaria sugli appalti e per incompatibilità con la normativa generale in materia di concorrenza nel mercato.

MORANDO *(DS-U)*. Sottoscrive l'emendamento 10.3 sottolineando l'estrema gravità della scelta del Governo, avallata dalla Commissione bilancio, di considerare gli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 10 come incidenti sul fabbisogno e non sull'indebitamento netto e quindi di indicare la copertura solo per i costi derivanti dall'emissione di titoli del debito pubblico attraverso cui fare fronte all'onere stesso. La maggioranza della Commissione non ha accolto la richiesta di avere un parere preventivo della Corte dei conti su questo tipo di copertura che in sessione di bilancio non sarebbe ammissibile per violazione dell'articolo 81 della Costituzione ed invece viene ritenuta ammissibile per il provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

PEDRAZZINI *(LP)*. L'emendamento 10.46, cui hanno apposto la firma i senatori Grillotti e Caruso Antonino, inserisce le Regioni tra i soggetti legittimati a richiedere l'assegnazione della capacità di infrastruttura

ferroviaria per garantire lo svolgimento del servizio pubblico di interesse locale e regionale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Auspica un chiarimento della Commissione bilancio e del relatore sul tema sollevato nei senatori Ripamonti e Morando.

AZZOLLINI *(FI)*. La questione della copertura dell'articolo 10 è stata attentamente valutata dalla Commissione bilancio che ha ritenuto di dare parere di nulla osta in quanto la modalità suggerita si applica ad una spesa di natura particolare che incide solo sul fabbisogno del settore pubblico e non sull'indebitamento netto né sul saldo netto da finanziare. Tuttavia la Commissione bilancio ha previsto di approfondire la questione posta dai senatori Ripamonti e Morando, ritenendola non priva di rilievo.

GRILLO, *relatore*. Chiede di sospendere l'esame del provvedimento o comunque di accantonare l'articolo 10 per consentire un confronto sulle questioni indicate dai senatori intervenuti.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per fatto personale

DATO *(Mar-DL-U)*. Nel corso della seduta pomeridiana di ieri, intervenuta per integrare l'Ufficio di Presidenza in un momento nel quale parte dell'Assemblea protestava circa la regolarità delle operazioni di verifica, ha inopportunamente espresso dai banchi della Presidenza soddisfazione per l'efficacia del suo intervento, che aveva consentito di ristabilire la correttezza nelle procedure. Scusandosi per il comportamento tenuto, chiede tuttavia alla Presidenza di rivedere il provvedimento di censura di cui ha appreso essere stata fatta oggetto da parte del Presidente di turno Calderoli, ritenendolo eccessivo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ribadita l'inopportunità, del resto riconosciuta anche dalla stessa senatrice Dato, di qualsiasi manifestazione di assenso o dissenso dai banchi della Presidenza sulle decisioni dell'Assemblea, comunica che la Presidenza valuterà le argomentazioni della senatrice Dato ai fini di una revoca, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Regolamento, del richiamo disposto dal Vice Presidente di turno.

Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,17.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35).*
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Boscetto, Bosi, Ciccanti, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, De Martino, Frau, Lauro, Mantica, Meleleo, Pontone, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bedin, Curto, Girfatti, Greco e Murineddu, per partecipare alla missione congiunta della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della XIV Commissione della Camera dei deputati in Polonia; Basile, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Pellicini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brutti Massimo, Giuliano e Malentacchi, per attività del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato; Azzolini, per partecipare all'udienza di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2001.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1246) ***Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1246, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 20 giugno scorso si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Onorevoli colleghi, la 5ª Commissione sta concludendo i suoi lavori sul disegno di legge in titolo e il Presidente di tale Commissione mi ha comunicato che in brevissimo tempo sarà nelle condizioni di consegnare all'Aula i risultati.

Tenendo conto delle operazioni di *drafting*, ritengo, dunque, che tra una ventina di minuti saremo nelle condizioni di procedere serenamente all'esame degli emendamenti, sui quali nel frattempo la 5ª Commissione avrà fatto pervenire il suo parere.

Pertanto, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,03).

Riprendiamo i nostri lavori, con la lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che: a) nell'articolo 7, comma 1, lettera *t)*, capoverso 1-*bis* dopo il primo periodo sia inserito il seguente: "Gli oneri connessi ai compensi da rico-

noscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi."; b) nell'articolo 7, comma 1, lettera *t)*, capoverso 1-*quater* le parole da: "si applicano" fino a "definite;" sono sostituite dalle altre: "non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge."; c) nell'articolo 14, al comma 3 venga aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge"; d) nell'articolo 33, comma 1, lettera *a)* vengano soppresse le parole da: "e sono soppresse" fino alla fine della lettera; e) nell'articolo 33, comma 2, vengano sostituite le parole: "pari a 50 milioni" con le altre: "determinato in 16 milioni" e vengano soppresse le parole da: ", quanto a 34 milioni" fino alle altre: "medesime e", nonché le parole: ", relativi alle restanti navi"; f) nell'articolo 37, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "Almeno il 30 per cento" siano aggiunte le altre: ", e non oltre il 75 per cento,"; g) nell'articolo 42, comma 3, venga soppresso l'ultimo periodo, nonché nel comma 4 vengano sostituite le parole: "non superiore a" con le altre: "determinato in".

La Commissione osserva, infine, che il contributo previsto dal comma 5 dell'articolo 37, per la parte relativa al «trasporto combinato» sembra rappresentare una duplicazione di quello previsto al comma 7».

Do ora lettura del parere della 1ª Commissione permanente:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rileva che la Commissione di merito non ha recepito le osservazioni espresse il 7 maggio 2002 in relazione al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni per quanto concerne: l'articolo 2, comma 10, inerente allo svolgimento di controlli sulle autocertificazioni connesse alla concessione di contributi per l'edilizia agevolata; l'articolo 10, comma 3, in materia di trasporto locale; l'articolo 12, comma 1, sull'adozione del programma inerente alla progettazione e alla realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale; l'articolo 23, comma 1 (che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale in una materia di competenza concorrente, quale il governo del territorio, a proposito dei programmi di riabilitazione urbana, il quale appare in contrasto con l'articolo 117, comma 6, della Costituzione); l'articolo 25, sull'edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali; l'articolo 30, in materia di trasporto rapido di massa; l'articolo 34, comma 1, in materia di tasse portuali; l'articolo 36, commi 2, 3 e 4, inerenti al procedimento di adozione ed ai contenuti del regolamento volto a disciplinare interventi in materia di trasporto ferroviario.

La Commissione osserva inoltre che: gli emendamenti 5.503, 12.24 e 12.29 prevedono la contestualità del parere vincolante o dell'intesa della conferenza Stato-Regioni e del parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, che appare di difficile se non impossibile applicazione; l'emendamento 7.14 determina un vincolo inappropriato alle disposizioni di adeguamento della legge n. 109 del 1994 alla nuova formula-

zione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, circoscrivendole in riferimento al solo articolo 117, secondo comma, della Costituzione; l'emendamento 7.568 comporta l'inclusione fra norme di principio che vincolano le regioni di disposizioni che violano l'ordinamento comunitario, quali l'inclusione fra i requisiti per partecipare ad appalti pubblici del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. Osserva altresì che l'emendamento 10.46 comporta una delega esclusiva alle regioni a recepire la direttiva comunitaria 2001/14/CE; l'emendamento 12.516 riserva le garanzie prestate dalla Infrastrutture S.p.a. all'esecuzione di opere che insistono nella regione in cui sono ubicati i beni posti a garanzia, configurando una possibile violazione dell'articolo 119 della Costituzione; l'emendamento 26.500 ripristina un comma precedentemente soppresso, oggetto dei rilievi espressi nel citato parere dello scorso 7 maggio, in quanto sottrae per legge ai consigli comunali, per affidarla alle giunte, l'approvazione dei piani urbanistici attuativi; gli emendamenti 33.0.7 e 37.13, infine, rinviano a decreti ministeriali la disciplina di questioni attinenti, rispettivamente, ai settori dei trasporti fluviali e lacuali e dei trasporti ferroviari che, rientrando in una materia di competenza concorrente, potrebbero porsi in contrasto con l'articolo 117, comma 6, della Costituzione, che riserva alle regioni l'esercizio della potestà regolamentare in tale campo.

La Commissione esprime infine parere non ostativo sui rimanenti emendamenti».

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei prendere la parola sul parere espresso dalla Commissione bilancio sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, la Commissione bilancio non ha espresso alcun parere in merito all'articolo 10.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. In effetti, signor Presidente, chiedevo di parlare proprio per il fatto che su quell'articolo non è stato espresso alcun parere.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, credo sia più opportuno rinviare il suo intervento al momento in cui esamineremo l'articolo 10.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di esso.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno in questione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto ai voti.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sul complesso degli emendamenti presentati al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, le ricordo che in questa fase stiamo esaminando gli emendamenti ai singoli articoli.

TURRONI *(Verdi-U)*. Presidente, il 20 giugno si è conclusa la discussione generale e oggi inizia l'esame degli articoli. È prassi cominciare questa fase con una valutazione generale sul complesso degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, ora procederemo con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1; successivamente, se vorrà, potrà intervenire sul complesso degli emendamenti relativi a tale articolo. Tra l'altro, lei risulta firmatario anche degli emendamenti che recano come prima la firma del senatore Brutti Paolo.

TURRONI *(Verdi-U)*. Presidente, il senatore Brutti ha deciso di lasciarmi la parola.

PRESIDENTE. Allora, senatore Turroni, ha facoltà di intervenire.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei ricordare a lei, all'Aula, al Governo e allo stesso relatore come si è conclusa la seduta della Commissione di alcuni giorni fa.

In quella circostanza, dopo un lungo e proficuo lavoro (per proficuo intendo un lavoro nel corso del quale maggioranza ed opposizione, pur mantenendo ciascuna la propria posizione, hanno messo a confronto i diversi punti di vista senza limitarsi, come tante volte succede, allo scontro), feci una proposta che oggi intendo rinnovare qui in Aula. Dissi allora che avevamo presentato 3.000 emendamenti, che avevamo ottenuto alcuni successi ma che in ogni caso non condividevamo il testo in esame; dissi altresì che si trattava di una grande questione, che non riguardava solo noi ma tutta l'Italia, il suo patrimonio storico e artistico, l'identità dei suoi cittadini.

Quindi, a nome di tutti i componenti dell'opposizione della Commissione, dichiarai la nostra disponibilità a non presentare 2.999 emendamenti ma solo uno per l'Aula, quello riguardante i contratti della TAV, relativi all'alta velocità. Chiedevamo, però, una contropartita, se posso esprimermi in questi termini. Chiedevamo al relatore, al Governo, alla maggioranza di

sottoscrivere l'emendamento che riprendeva la proposta di modifica originariamente presentata in Aula, in sede di conversione del decreto-legge n. 63, dal collega Vizzini, quindi da un componente della maggioranza, e di approvarlo poiché esso salva il patrimonio storico e artistico della Nazione dalla possibile vendita e dalla costituzione di garanzie per la realizzazione di opere pubbliche.

Ricordo che in quella circostanza il presidente Grillo rispose che si trattava di una proposta che non si poteva rifiutare e allo stesso modo si espresse tutta la Commissione. Sappiamo, però, come la vicenda sia andata a finire. La mattina successiva è stato posto un veto, a mio avviso incomprensibile, da parte del Governo e la Commissione con molto rammarico ha dovuto respingere quell'emendamento che avevamo presentato e la cui valutazione era rimasta in sospeso. Ricordo che in quella circostanza volarono anche parole grosse.

Abbiamo sempre detto che il Parlamento è sovrano e che ciascun parlamentare è libero di esprimere, secondo il dettato costituzionale, il proprio avviso sui provvedimenti che vengono presentati, soprattutto quando se ne condivide il contenuto. Ebbene, in questa occasione rinnovo la medesima proposta che feci allora.

Noi Verdi siamo disposti a ritirare tutti gli emendamenti che recano come prima la nostra firma, estendendo tale invito anche agli altri colleghi dell'opposizione che hanno presentato emendamenti. Mi rivolgo però in particolare al relatore e ai colleghi della maggioranza chiedendo loro di rinnovare quella decisione che in Commissione avevamo concordemente preso.

Chiedo quindi che sia rispettato l'impegno assunto da quest'Aula allorquando votò, in sede di conversione del decreto-legge n. 63, l'ordine del giorno del collega Vizzini, sostitutivo dell'emendamento dallo stesso presentato, ovvero di apportare questa modifica legislativa alla prima occasione, rispettando anche le indicazioni del Capo dello Stato contenute nella lettera trasmessa al Governo. Questo è il senso della nostra proposta, signor Presidente e mi scusi per il piccolo battibecco di poco fa, quando le chiedevo di parlare prima di tutti gli altri, giacchè volevo illustrare tale proposta.

Ciò sancisce, a mio avviso, anche il modo davvero nuovo che abbiamo seguito nel lavorare, nuovo non per il Parlamento, ma per questa legislatura. Infatti, con posizioni diverse, siamo arrivati a discutere delle questioni vere, trovando in alcuni casi delle soluzioni, in altri restando ciascuno della propria opinione. In questo caso, però, poiché corrisponde ad un'opinione comune di tutta l'Aula, io credo si possa accogliere la nostra proposta e chiedo che i miei colleghi dell'opposizione, ma soprattutto il relatore e la maggioranza, riflettano su quanto ho appena indicato.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei anch'io associarmi a quanto detto adesso dal senatore Turroni. Sono questa mattina in discussione circa trecento emendamenti su questo testo importante e si tratta già di una riduzione cospicua rispetto a quelli che erano stati presentati complessivamente sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Ora noi potremmo ridurre ulteriormente il nostro tempo di discussione, perché è nostra opinione (l'ha poc'anzi espressa il senatore Turroni, la voglio ribadire) che il punto di maggior interesse, ancora controverso, rispetto a questo testo, consista appunto nella questione relativa alla società Patrimonio dello Stato S.p.a..

Se si potesse fare un passo avanti, peraltro nella direzione che avevamo già, nella notte ricordata dal senatore Turroni, concordato, potremmo ritirare l'insieme degli emendamenti, perché il valore politico e anche concreto della modifica del punto relativo alla Patrimonio dello Stato S.p.a. sormonta per importanza l'insieme delle altre proposte che abbiamo presentato.

D'altra parte, voglio far presente a lei, signor Presidente, nonché al relatore, che il già citato emendamento Vizzini anticipava di poche ore una lettera del Presidente della Repubblica rivolta al Presidente del Consiglio, in cui si sollevavano perplessità nel merito del decreto-legge n. 63, che andavano proprio nella direzione contenuta nell'emendamento Vizzini.

Debbo anche ricordare che, durante la discussione che ci portò all'intesa, successivamente non realizzata, il ministro Giovanardi, intervenuto nella discussione prima dell'intesa stessa, ci sollecitò a non insistere nella direzione della presentazione dell'emendamento, in quanto egli assicurava che il Presidente del Consiglio avrebbe espresso per lettera la propria opinione al Presidente della Repubblica, in modo da garantire che il Governo avrebbe adempiuto alle indicazioni contenute nella richiesta dello stesso Presidente della Repubblica.

In realtà, ciò è accaduto la settimana scorsa e le parole del ministro Giovanardi lasciavano intendere che la questione si sarebbe dovuta risolvere nelle ore immediatamente successive; il Presidente del Consiglio era in viaggio all'estero e ci venne detto che, appena rientrato, avrebbe compiuto questo atto, quindi ci si pregava di non frapporre degli atti legislativi a questa volontà del Presidente del Consiglio che il Ministro in quel momento espresse.

Ora, non posso dire che quelle affermazioni ci convinsero del tutto, ma certo attenuarono in parte il nostro atteggiamento. Sono passati da quel momento sette giorni e non si ha traccia di questa presa di posizione del Presidente del Consiglio, tanto che sorge in noi il dubbio che, in realtà, egli non intende aderire alle richieste formulate dal Presidente della Repubblica e questo ci sembra un fatto molto grave e da sottolineare.

Ora, poiché per le questioni che venivano indicate dal Capo dello Stato c'era l'esigenza non solo di atti amministrativi e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche di modifiche legislative (perché almeno su un punto le controversie che si potrebbero innescare richiedono

una soluzione di questo tipo) e poiché sono trascorsi sette giorni e non abbiamo rilevato alcunché né sotto il profilo degli atti amministrativi né, tantomeno, sotto quello degli atti legislativi, siamo qui a riproporre la questione. Nel momento del varo di questa legge potremmo prevedere la soluzione definitiva a questo problema, secondo gli orientamenti e le richieste del Presidente della Repubblica.

Per questo motivo, se venisse accolta tale impostazione, noi aderiremmo volentieri alla proposta del senatore Turroni e, per agevolare questa operazione, potremmo ritirare gli emendamenti presentati.

Qualora tale proposta non venisse accolta, voglio però sottolineare che ci troveremmo non solo di fronte ad un'obiezione rispetto alle posizioni espresse dall'opposizione, ma – purtroppo – anche ad un'obiezione alle richieste e alle indicazioni del Presidente della Repubblica.

FABRIS *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo, a nome del mio Gruppo, per far presente che la proposta avanzata dal collega Turroni, e sostenuta poc'anzi dal collega Paolo Brutti, prosegue nella linea che abbiamo tenuto come opposizioni in Commissione.

Vorremmo che tutti riflettessero sulla nostra proposta; vorremmo far capire che è stato svolto un lavoro veramente positivo, che ci ha consentito di comune accordo di modificare il testo come pervenuto dalla Camera e di rendere, se possibile, ancor più chiare e nette le norme che servono a realizzare le opere che interessano al nostro Paese. Abbiamo dunque svolto un buon lavoro, pur nella differenza – ovviamente – delle posizioni, anche con molti spunti e momenti di scontro e di asprezza fra di noi.

Avanziamo quindi la seguente proposta. Se su questo benedetto articolo 12 – su cui quest'Assemblea si è già espressa in senso favorevole rispetto ad una modifica della normativa per quanto riguarda la questione della Infrastrutture S.p.a. – ci potesse essere un ulteriore voto, come auspicato in questa sede, nel senso di salvaguardare, di tutelare il patrimonio dello Stato che noi riteniamo indisponibile (che non può essere messo a garanzia di nulla, neanche delle opere pubbliche più importanti), oggi saremmo nelle condizioni di concludere velocemente i lavori su questo provvedimento, in quanto i Gruppi di opposizione (quindi anche il mio) sono disponibili a ritirare gli emendamenti presentati.

Vorrei far capire all'Assemblea che ciò consentirebbe anche, senza umiliazioni per alcuno, senza dover contraddire alcuno e senza mettere il Governo in difficoltà, di chiudere una partita che si è aperta e che mi pare stenti a trovare una soluzione, sia nel senso indicato dal Capo dello Stato, sia nel senso indicato da quest'Assemblea, che appunto ha approvato il cosiddetto ordine del giorno Vizzini.

Quest'Assemblea, quindi, è chiamata semplicemente a riconfermare quanto ha già deliberato in materia e io credo – come ebbe a dire anche il sottosegretario Sgarbi in quella seduta notturna della Commissione – che, tutto sommato, si farebbe anche un favore al Governo, nel senso che il Parlamento (il Senato, in questo caso), nella propria autonomia, metterebbe la parola fine ad una vicenda che si è trascinata a lungo e che ha creato molte preoccupazioni e tensioni nel Paese.

Quindi, ripeto, senza alcuna umiliazione o riduzione di ruolo per alcuno, inviterei il relatore e la maggioranza a valutare questa proposta, che non è altro che quella che la stessa maggioranza aveva recepito nella seduta di giovedì scorso in Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, come già deciso in sede di Conferenza dei Capigruppo, i disegni di legge nn. 1506 e 1508, recanti modifiche alle norme in materia di trasferimento alla società Patrimonio dello Stato S.p.a. di diritti sui beni immobili dello Stato, saranno esaminati nella seduta antimeridiana di giovedì 4 luglio.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato con interesse la proposta dei colleghi Turroni, Brutti Paolo e Fabris. Per la verità, il dibattito su tale argomento è già stato svolto in Commissione, dove era stata chiarita la posizione del relatore e del Governo, che cercherò di riassumere qui sinteticamente.

Non posso non dare atto alla minoranza del suo senso di responsabilità, dal momento che nel corso dell'esame del disegno di legge ha dimostrato, a mio giudizio, la volontà di partecipare al dibattito con spirito costruttivo.

Ricordo che in Commissione sono stati presentati circa 3.500 emendamenti, che hanno impegnato la Commissione per settimane. Abbiamo avuto la pazienza e la buona volontà di esaminarli tutti, con un confronto serrato, che secondo me è servito a migliorare in molte parti questo provvedimento, anzi, secondo alcuni, a modificarlo radicalmente.

L'aspetto politico della questione, tuttavia, è un altro. In Aula, è stato presentato un numero di emendamenti contenuto, il cui esame può essere facilmente concluso nell'ambito del dibattito già programmato per l'intera giornata. La proposta di ritirarli tutti, a condizione che il relatore presenti un emendamento che traduca in norma i contenuti dell'ordine del giorno presentato dal senatore Vizzini in sede di conversione del decreto-legge n. 63, non può essere accolta, come abbiamo già spiegato.

La motivazione non riguarda tanto il merito, perché penso di poter dire che sul contenuto le distanze tra quanto affermiamo noi e quanto sostiene la minoranza non sono rilevanti, ma si pone una questione di metodo. Infatti, il Presidente della Repubblica, al momento di controfirmare la legge di conversione del decreto-legge n. 63, con cui si costituiscono le società Patrimonio dello Stato S.p.a. e Infrastrutture S.p.a., ha suggerito

alla Presidenza del Consiglio una determinata procedura, nei termini di una direttiva, esercitando un potere regolamentare che è proprio – dice la lettera diffusa dall'Ufficio stampa della Presidenza della Repubblica – del Presidente del Consiglio.

In quel preciso istante, il Presidente del Consiglio ha attivato una procedura per offrire un riscontro a quanto chiesto dalla Presidenza della Repubblica. Pertanto, non si capisce per quale motivo il Parlamento debba intervenire per anticipare un'iniziativa certa che il Presidente del Consiglio si è impegnato ad adottare.

Per questo motivo non posso accogliere la proposta del senatore Turroni, pur apprezzandone il contenuto, che ritengo valido per tutte le osservazioni che abbiamo ascoltato in Aula, quando abbiamo convertito il decreto salva-*deficit*, e in Commissione, quando nelle scorse settimane abbiamo esaminato il disegno di legge in titolo.

In conclusione, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il Governo capisce che l'opposizione fa il suo mestiere e che la proposta di questa mattina di ritirare tutti gli emendamenti è una sorta di canto delle sirene. Tuttavia, il Governo non intende assolutamente accogliere un emendamento che traduca in norma i contenuti del più volte richiamato ordine del giorno del senatore Vizzini; potrebbe al limite accogliere un altro ordine del giorno analogo a quello già approvato da quest'Aula.

Infine, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.54, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.65, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.125, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.154, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.501 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, come lei sa c'è un accordo che prevede la presenza di tutti i senatori in Aula, quindi chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1246

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.57, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un unico emendamento soppressivo che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo 4.1, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.4 mi rimetto al parere del Governo, mentre sugli altri esprimo parere contrario.

Infine, inviterei il Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G5.1.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

E' disposto, inoltre, ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Marano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.501, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.502, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.503, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.1 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 6 è contrario.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.500 (testo corretto), presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame della proposta di stralcio riferita all'articolo 7, che si intende illustrata.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio n. 1.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, poiché l'articolo 7 è molto importante chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, le proposte di stralcio vanno votate per alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di stralcio S7. 1, presentata dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intendo illustrare due emendamenti presentati all'articolo 7 che è, in sostanza, quello che modifica la legge Merloni in materia di appalti. Desidero illustrare soprattutto quello attraverso il quale si chiede la soppressione dell'articolo, poiché anch'io ritengo opportuna una modifica alla legge Merloni, soprattutto a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione che attribuiscono poteri diversi alle entità locali ed alle istituzioni degli altri livelli.

Ora però se le modifiche introdotte con questo testo affrontano alcune questioni, non colgono invece questo aspetto fondamentale. Quindi, la modifica che apportiamo con il testo al nostro esame alla legge Merloni (peraltro, appena messa in azione) non evita il rischio di dover reintervenire prossimamente perché la definizione esatta delle diverse attribuzioni di poteri a Stato e Regioni in materia costringerà ad apportare ulteriori modifiche.

Trattandosi di una materia molto delicata, che ha a che fare con il lavoro delle nostre imprese, le stazioni appaltanti e gli enti locali, si corre il rischio di avere nel giro di pochi mesi, se non pochi anni, tre situazioni diverse sul piano normativo che certo non concorrono allo sviluppo di processi di concorrenza, trasparenza ed efficienza nel campo degli appalti pubblici. Questa è la ragione per cui chiediamo la soppressione dell'articolo.

Un altro emendamento che riteniamo importante riguarda la nota vicenda dei subappalti. La legge Merloni stabilisce il limite di subappalto ammissibile nel 30 per cento; il testo licenziato dalla Camera dei deputati ha portato al 50 per cento tale quota. La lunga discussione svoltasi in Commissione lavori pubblici del Senato ha determinato, anche a seguito del parere espresso dalla Commissione giustizia, nonché del parere riferito ai Presidenti del Senato e della Camera dalla Commissione antimafia, un abbassamento della soglia al 40 per cento.

Voglio ribadire che sia la Commissione giustizia che la Commissione antimafia hanno affermato che occorre tornare al vecchio testo, cioè alla normativa vigente attualmente, in cui la quota subappaltabile resta fissata al 30 per cento. Se da un lato sono comprensibili le ragioni di mercato e l'interesse delle aziende ad una maggiore flessibilità nella gestione degli appalti pubblici, ci è stato però segnalato ripetutamente da chi si occupa di controllo della criminalità organizzata e di contrasto alle infiltrazioni mafiose che ampliare la quota del subappalto non è che un modo per estendere l'eventualità di vedere le nostre imprese soggette sempre di più a minacce e a difficoltà di gestire, sul piano territoriale e locale, quote così rilevanti, ampliate appunto dal 30 al 40 per cento, di subappalto.

So (e voglio dare atto del prezioso lavoro svolto in Commissione) che altre modifiche sono state accolte, così come richiesto dalla Commissione giustizia, in ordine ad esempio alla qualificazione delle imprese che non era richiesta in campo regionale fino a 250.000 euro o, ancora, alla soppressione del comma 4 che si prestava ad un'interpretazione ambigua su quale fosse la quota di subappalto scorporabile per cantiere.

Va però ribadito che portare la quota per i subappalti dal 30 al 40 per cento è un modo non per aiutare il controllo ma per favorire invece dinamiche pericolose sul piano delle infiltrazioni mafiose. Questo è quanto ci dice il procuratore antimafia Vigna e credo che il Parlamento, come richiede la stessa Commissione giustizia, ne debba tener conto.

PRESIDENTE. Prima di procedere con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 7, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 18.507, 32.23, 28.0.501, 2.501, 28.0.500, 18.153, 18.154, 18.156, 18.157, 18.165, 18.166, 18.167, 18.176, 18.500, 26.0.2, 33.0.7 e 37.0.3, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali tale parere deve comunque intendersi espresso fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, per la parte corrente, 26.580.000 euro per il 2002, 82.629.000 euro per l'anno 2003 e 64.737.000 euro per l'anno 2004, per la parte in conto capitale, 196.286.000 euro per il 2002, 306.305.000 euro per l'anno 2003 e 230.406.000 euro per l'anno 2004, di cui 8.142.000 euro, 2.856.000 euro e 23.514.000 per limiti di impegno, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004; nonché fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, per la parte corrente, 367.000 euro per il 2004, per la parte in conto capitale, 8.238.000 euro per il 2002, 4.738.000 euro per il 2003 e 13.550.000 euro per il 2004, non sussistendo risorse disponibili per la copertura di limiti di impegno».

Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti.

FABRIS *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'articolo 7 è quello che ha richiesto maggior lavoro alla Commissione ed è l'articolo in relazione al quale l'opposizione ha ottenuto le maggiori soddisfazioni. Nel testo licenziato dalla Camera erano infatti previste profondissime modificazioni alla cosiddetta legge Merloni, cioè la legge n. 109 del 1994, come emendata nella precedente legislatura.

Abbiamo interpretato il testo trasmesso dalla Camera come un tentativo, neanche tanto nascosto, di modificare, dal nostro punto di vista in senso peggiorativo, l'esito di un lavoro difficile che aveva impegnato il Parlamento nella scorsa legislatura per apportare correzioni alla legge sugli appalti pubblici. Si tratta di una disciplina che aveva cominciato a dare i suoi frutti: basti pensare alla ripulitura del mercato delle imprese di costruzione, che è uno dei mercati più affollati a livello comunitario. Tra l'altro, una delle modifiche introdotte con riguardo alle norme di certificazione e qualificazione delle imprese sta facendo da apripista, anche a livello comunitario.

Le modifiche apportate nella scorsa legislatura alla già citata legge n. 109 erano dovute alle difficoltà che il settore delle costruzioni ha incontrato nel corso degli anni Novanta, e sono state accolte con grande favore da molte parti, riscuotendo il sostegno delle stesse categorie interessate.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, vi è un vizio ricorrente della maggioranza, specialmente del ministro Lunardi e del Presidente del Consiglio, nel continuare a definire quello delle opere pubbliche nel nostro Paese come un comparto all'anno zero, che per essere rilanciato necessiterebbe di tutte quelle modifiche che sono state varate dall'inizio di questa legislatura.

E' un'affermazione polemica, chiaramente strumentale, utile a giustificare il fatto che il programma delle opere pubbliche del Governo sta procedendo a rilento, ma non tiene conto di una realtà di assoluta evidenza. Ancora questa mattina i giornali parlano di un grande rilancio degli appalti per le opere autostradali, che avviene a legislazione invariata, cioè in base a quella stessa normativa cui l'articolo 7 intendeva mettere pesantemente mano. Si sarebbe voluto intervenire sulle norme relative alla trasparenza, ai subappalti, agli anticipi e alle garanzie dovuti dalle imprese che realizzano opere pubbliche.

Fortunatamente, la Commissione bilancio ha provveduto a sanzionare le norme pervenute dalla Camera, evidenziando un problema di disponibilità finanziaria che per gli enti locali non è infinita, ovvero non risponde alla misura richiesta da almeno alcune organizzazioni che rappresentano le imprese.

Con gli emendamenti che abbiamo presentato al testo approvato in Commissione ci proponiamo (dopo gli ottimi risultati ottenuti durante il lavoro in Commissione) di dare gli ultimi ritocchi, in senso confermativo, ad una legislazione che a nostro avviso ha fatto il proprio dovere, almeno in larga parte. Mi preme fare questa precisazione perché alcuni colleghi dell'opposizione ci hanno chiesto le ragioni della nostra disponibilità e attenzione all'opera svolta in Commissione.

Invito i colleghi dell'opposizione a prendere il testo al nostro esame, guardare le parti emendate e valutare il grande lavoro che è stato compiuto, specialmente sull'articolo 7, così comprenderanno l'atteggiamento dei colleghi che hanno rappresentato i loro Gruppi in Commissione. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, l'Aula è disturbata da un brusìo eccessivo. E' davvero difficile il ruolo di un pover'uomo – che sarei io – che deve percepire la voce dei colleghi che parlano in un quadro di confusione. Vi prego di consentire a me di lavorare e a tutta l'Aula di ascoltare, di volta in volta, gli interventi dei colleghi che hanno titolo a parlare. Senatore Fabris, la prego di continuare.

FABRIS *(Mar-DL-U).* Torno a dire che il testo licenziato dalla Commissione ha accolto largamente le nostre proposte emendative.

Qui ne avanziamo ancora alcune proprio perché vorremmo che si evitasse l'abolizione delle norme di controllo previste nella legge sugli appalti pubblici. Vorremmo, per quanto possibile, varare una normativa che consenta l'accelerazione e la semplificazione del sistema, ma anche che tutto questo avvenisse mantenendo ancora più saldo il complesso im-

pianto realizzato con le modifiche introdotte alla legge n. 109 del 1994 nella precedente legislatura.

In particolare, vorrei segnalare all'Aula l'emendamento 7.6. La legge obiettivo, che pure abbiamo contrastato e della quale abbiamo denunciato i limiti in occasione della sua approvazione, aveva una sua *ratio*: quella di rendere spedita la realizzazione di alcune, poche ma significative opere strategiche per il nostro Paese. Sappiamo come è andata a finire. Con la delibera CIPE del 21 dicembre dello scorso anno è stato fatto un elenco infinito di opere, tradendo così lo stesso spirito della legge.

L'emendamento propone che si eviti, anche utilizzando le norme al nostro esame, di dare applicazione a quella delibera del CIPE, a quell'indicazione infinita di opere uscita dalla riunione del 21 dicembre, e che si torni alla possibilità di usare procedure speciali, più veloci, solo per alcune opere.

Noi prevediamo che tale definizione avvenga tramite un'intesa Stato-Regioni che individui le poche ma strategiche opere che servono al Paese e che solo relativamente a queste si possa procedere attraverso norme speciali, evitando il rischio, che comunque esiste e che si aggraverebbe ulteriormente con l'approvazione del testo così com'è, di creare una sorta di doppio mercato per le opere pubbliche: quelle assistite da normative speciali e quelle che devono procedere per via ordinaria.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, per un disguido a noi attribuibile sul fascicolo degli emendamenti non compare un emendamento a nostra firma soppressivo dell'articolo 7. Chiedo quindi alla senatrice Donati di poter sottoscrivere l'emendamento 7.4 da lei presentato, di identico contenuto.

Si tratta di un articolo che interviene ulteriormente sulla legge n. 109 del 1994 la quale, voglio ricordarlo come già hanno fatto altri colleghi, venne approvata all'indomani dell'esplosione di Tangentopoli e sulla base di indicazioni specifiche che venivano dalla Commissione parlamentare d'inchiesta che si occupò del fenomeno degli appalti, delle infiltrazioni della criminalità organizzata e del connubio tra questa e gli amministratori e la politica.

Tale legge è già stata modificata nel corso degli anni, e ultimamente anche dal Governo Berlusconi per quanto riguarda le grandi opere, con un intervento, per così dire, di deregolamentazione. Con la scusa dell'adeguamento alla modifica del Titolo V della Costituzione si portano avanti ulteriori variazioni che, a nostro avviso, sono preoccupanti per le ricadute che possono avere nel nostro Paese. Nonostante le modifiche che sono state apportate in Commissione, alcune positive e di accoglimento di sollecitazioni provenienti dall'opposizione, ma anche dalla Commissione giustizia e dalla Commissione antimafia, restano ancora dubbi e perplessità.

Voglio ricordare, a proposito dell'estensione della possibilità del subappalto fino al 40 per cento, che è stato sempre un tema rilevante in tutte le audizioni svolte in Commissione antimafia, anche per la conoscenza e i contatti avuti con le diverse procure. Bisogna altresì considerare che nel

nostro Paese le stazioni appaltanti sono 24.000, per cui l'azione di controllo e di vigilanza diventerebbe ancora più complicata se estendessimo tale soglia al 40 per cento. Il testo che inizialmente ci è pervenuto dalla Camera dei deputati parlava addirittura del 50 per cento.

Nelle recenti audizioni svolte in Campania dalla Commissione antimafia è stato sollevato il problema che già il 30 per cento è un tetto alto, che non consente agli organi di polizia e alla magistratura di esercitare i necessari controlli.

A tal proposito, credo che esista ancora in quest'Aula la possibilità di accogliere gli emendamenti che vanno nella direzione di mantenere quanto meno il limite del 30 per cento. Si deve tener conto che in un documento della Commissione antimafia all'unanimità è stata approvata la proposta di sopprimere l'innalzamento del limite al 40 per cento «in considerazione – cito testualmente – del pericolo che dalla disposizione deriverebbe all'esigenza di contrasto dell'inquinamento criminale grazie a un indiscriminato innalzamento della soglia di valore così come prospettata».

Quindi, chiedo all'Aula di esprimersi a favore del mantenimento della soglia del 30 per cento, come proponiamo nel nostro emendamento.

PEDRAZZINI *(LP)*. Signor Presidente, mi soffermerò sugli emendamenti che ritengo più importanti.

Con l'emendamento 7.350 si intende apportare una piccola modifica alla legge n. 109 del 1994 sopprimendo la preferenza di tale legge nei confronti della realizzazione di progetti da parte delle stazioni appaltanti. Sarebbe più corretto lasciare all'amministrazione pubblica la scelta discrezionale di affidare o meno i lavori al suo interno o all'esterno.

Di solito conviene progettare all'interno i piccoli lavori che presentano una certa ripetitività, come quelli relativi alle fognature e alle condotte, mentre è bene affidare all'esterno i grandi lavori, per i quali occorrono competenze particolari, procedendo – cosa che normalmente non si fa – al controllo degli stessi nell'ambito dell'amministrazione. In sostanza, si vuole eliminare la priorità alla realizzazione all'interno dell'amministrazione.

Un altro emendamento che voglio segnalare all'Assemblea è il 7.2019, tendente a correggere un errore. Nel testo si rimanda a una legge comunitaria, ma il riferimento è incompleto per quanto riguarda la progettazione delle grandi opere. Infatti, anche se è vero che la legge comunitaria ha introdotto significative modifiche nell'ambito dell'affidamento degli incarichi di progettazione, eliminando il cosiddetto decreto Karrer, resta il fatto che per gli appalti d'importo superiore alla soglia comunitaria deve essere senz'altro applicato il decreto legislativo n. 157 del 1995, che recepisce la normativa comunitaria in materia di appalti di pubblici servizi.

Mi riservo di intervenire per ulteriori considerazioni in fase di dichiarazioni di voto.

CICOLANI *(FI)*. Signor Presidente, il 7.275/1, a mia firma, è un subemendamento all'emendamento 7.275 presentato dal senatore Pasinato

che mira a incrementare ulteriormente gli elementi premiali per le medie imprese che decidano di consorziarsi in consorzi stabili.

Il mio subemendamento si divide in due parti: la prima modifica leggermente le qualifiche e le rende quindi un po' più stringenti rispetto all'emendamento del senatore Pasinato; la seconda parte, invece, che riguarda la qualificazione delle prestazioni di progettazione, la ritiro, condividendo l'emendamento del senatore Pasinato.

Presidenza del vice presidente SALVI

PASINATO *(FI)*. Signor Presidente, intervengo solo per comunicare che aderisco ben volentieri al subemendamento presentato dal collega Cicolani, il quale sostanzialmente ridefinisce un quadro di obiettivi che peraltro sono stati anticipati dal medesimo e che condivido.

Il subemendamento di fatto lascia inalterato l'obiettivo principale, che è quello di mettere le nostre imprese nella condizione, soprattutto in alcune zone dove il sistema delle piccole e medie imprese anche nel settore edile è particolarmente importante, di fare il salto di qualità attraverso le aggregazioni, aggregazioni che tendano sempre di più a migliorare la qualità, le prestazioni, la serietà, l'organizzazione e la competitività dell'impresa. Questo per quanto riguarda la prima parte riferita ai consorzi stabili delle imprese di costruzione.

Concordo altresì sulla seconda parte, che riguarda i consorzi per i quali le prestazioni sono bensì di costruzione ma anche di progettazione, quindi i meccanismi premiali che conferiscano sostanzialmente la qualifica di «illimitato», in caso di consorzio di imprese, qualora almeno una delle imprese raggiunga i 40 miliardi di vecchie lire, secondo la rimodulazione del collega Cicolani.

CICOLANI *(FI)*. Signor Presidente, intervengo nuovamente per illustrare l'emendamento 7.2008, di cui è primo firmatario il collega Chirilli.

Si tratta di una piccola modifica riguardante la necessità, da parte delle imprese generali, di portare in associazione verticale le imprese specializzate. Poiché, per come è attualmente il testo, capita troppo spesso, praticamente quasi sempre, che vi sia necessità di fare associazioni verticali, portare il limite dal 15 al 20 per cento introduce quest'obbligo soltanto quando ve ne sia effettivamente maggiore necessità.

GRILLOTTI *(AN)*. Signor Presidente, l'emendamento abrogativo 7.2021 è motivato semplicemente dal fatto che il decreto del Ministro della giustizia dell'aprile 2001, che prevedeva aumenti delle indennità, da parte dei comuni, per i professionisti nell'ambito delle opere pubbliche,

è oggetto di ricorso e quindi si attende di sapere se tali aumenti saranno riconosciuti oppure no.

Ritengo che la disposizione che, pur in attesa di un giudizio pendente, stabilisce che i comuni paghino comunque l'aumento dell'indennità previsto da quel decreto, aumento attualmente sospeso, appunto, perché vi è un ricorso al TAR, sia profondamente sbagliato, in quanto comporta un aumento di spesa immediato da parte dei comuni che potrebbe essere non dovuto.

Quindi è il caso di sospendere questo effetto perché le leggi vigenti già stabiliscono le indennità professionali. Il punto è oggetto di sospensiva e di dibattimento davanti al TAR; mi pare normale che si attenda la fine dell'*iter* di questo procedimento anziché chiedere a tutti i comuni di liquidare anticipatamente la più alta parcella professionale.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò in particolare tre emendamenti.

L'emendamento 7.393 è correlato al fatto che l'articolo 7, cui si riferisce, rappresenta un'ampia riformulazione della legge Merloni. Probabilmente è giusto quanto è stato affermato in alcuni interventi, e cioè che si sarebbe dovuto procedere, di fronte ad una legge così complessa come la Merloni e ad una modifica così importante, con un metodo differente da quello di emendare i singoli punti, andando piuttosto nella direzione di un testo coordinato che facesse capire bene dove vengono apportate le modifiche, perché altrimenti si possono correre dei rischi.

Esaminando il testo al punto cui la proposta modificativa 7.393 si riferisce, sembra che tra il numero 1) e il numero 4) ci sia una qualche discrasia, perché al numero 1) viene introdotto il principio secondo il quale si può fare un appalto integrato per un importo inferiore a 200.000 euro e al numero 4) si stabilisce il principio che possono essere fatti appalti integrati per lavori di importo superiore a 10 milioni di euro. Naturalmente le due ipotesi possono stare insieme; probabilmente, però, sarebbe stato più opportuno precisarlo meglio e operare un coordinamento del testo.

L'emendamento 7.502 riguarda il problema della partecipazione delle associazioni ambientaliste alla conferenza di servizi. Si tratta di una proposta per inserire le associazioni ambientaliste nella parte finale dei lavori della conferenza di servizi, senza diritto di voto. Faccio osservare che nel comma immediatamente precedente viene stabilito che le imprese che hanno fatto proposte o hanno presentato progetti possono a loro volta partecipare alla conferenza di servizi senza diritto di voto.

Poiché sono portatrici di osservazioni in merito alla valutazione di impatto ambientale sarebbe opportuno che anche le associazioni ambientaliste partecipino, pur senza diritto di voto, in parità di condizioni con le imprese, alla parte finale della conferenza di servizi. *(Brusìo in Aula)*. Signor Presidente, la prego di chiamare i carabinieri per sgombrare l'Aula.

PRESIDENTE. Prego i colleghi che sostano al centro dell'emiciclo di prendere posto. Mi rivolgo, in particolare, al relatore.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Non riesco ancora a vedere il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, la prego di seguire l'intervento del collega.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Il relatore Grillo dovrà poi esprimersi su quanto ho proposto e ho la sensazione che sarà molto difficile.

Come dicevo, intendo illustrare anche l'emendamento 7.2060. Si tratta di un punto molto delicato. Sul complesso degli emendamenti riferiti a parti su cui erano state mosse osservazioni dalla Commissione giustizia e dalla Commissione antimafia e per le quali si poteva supporre che la normativa introdotta aprisse dei varchi alla penetrazione della criminalità organizzata nei lavori pubblici, la Commissione lavori pubblici ha svolto un lavoro – a mio giudizio – importante e positivo, che ha prodotto un risultato conclusivo di tutto rilievo.

Tuttavia (ecco il senso dell'emendamento 7.2060), nella discussione si è giunti ad una conclusione, in relazione ai subappalti ammissibili, che modifica quanto stabilito dalla legge Merloni, che ne fissava il limite superiore al 30 per cento, portando tale limite al 40 per cento.

Si tratta di un miglioramento rispetto alla proposta avanzata dalla Camera, che elevava al 50 per cento la possibilità di fare subappalti, ma la mia opinione è che se si potesse tornare al testo originario, cioè al limite massimo del 30 per cento di lavori da subappaltare, rispetteremmo la valutazione e il suggerimento della Commissione giustizia del Senato, della Commissione antimafia e del procuratore antimafia.

Per questi motivi, sollecito l'approvazione dell'emendamento 7.2060.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, per una esposizione più lineare, illustrerò innanzitutto gli emendamenti contenuti nello stampato che è stato distribuito questa mattina.

Desidero fare una considerazione preliminare, riprendendo alcune osservazioni di colleghi che mi hanno preceduto. Anch'io ritengo che l'articolo 7 sia fondamentale, il più importante di questo provvedimento. Abbiamo messo mano alla legge Merloni, che – come tutti riconoscono – ha rappresentato una tappa fondamentale nel settore dei lavori pubblici, perché occorreva apportarvi alcune modifiche. Lo abbiamo fatto, quindi, nel presupposto che, quando venne approvata la legge obiettivo, venne rivolta una critica forte al Governo, e alla maggioranza che lo sostiene, perché si interveniva per velocizzare le procedure per le opere strategiche, senza preoccuparsi delle opere minori, di dimensione locale, provinciale e regionale, che pure rappresentano quantitativamente l'80 per cento del volume di affari.

Pertanto, vi era l'esigenza di intervenire. Io stesso, quando illustrai la relazione sulla legge obiettivo, dissi che, subito dopo l'approvazione di

tale provvedimento, sarebbe stato necessario modificare la legge Merloni, soprattutto con riferimento a quegli istituti che hanno davvero dimostrato la loro macchinosità ed incapacità a far decollare le opere pubbliche nel nostro Paese.

Non c'è dubbio che con questo articolo, rivisto dalla Commissione, abbiamo inciso sul provvedimento, modificando il testo inviatoci dalla Camera in almeno quattro parti (e per questo esprimo il mio apprezzamento e rinnovo il ringraziamento all'opposizione per il contributo che ha dato nel dibattito svolto in Commissione).

È stato davvero importante l'avere riportato al rispetto delle norme della Merloni la questione dell'inquadramento dei concessionari, così come il non avere inciso più di tanto nel modificare il sistema privatistico delle SOA, mantenendo inalterata la riforma che il Parlamento ha approvato negli anni scorsi e apportando qualche modifica circa le questioni relative all'appalto; soprattutto si è elaborata una nuova normativa per il *project financing*, che rappresenta l'elemento chiave, strategico per realizzare davvero l'ambizioso progetto del Governo.

Su questo punto credo che la Commissione abbia fatto un buon lavoro, così come sulla questione dei subappalti, rispettando al massimo – direi quasi al 100 per cento – le indicazioni della Commissione antimafia.

Dopo questa precisazione preliminare, signor Presidente, mi accingo ad illustrare gli emendamenti che ho presentato, tutti finalizzati al miglioramento del testo licenziato dalla Commissione.

Ad esempio, l'emendamento 7.2082, che intende sostituire le parole «deliberato dal CIPE» con le seguenti «predisposto dal», è una semplificazione nel senso che nella procedura iniziale si prevedeva che il Ministro per le infrastrutture presentasse una proposta al CIPE informandone il Parlamento per poi chiedere una deroga alla Comunità europea, mentre in questo caso rimane una procedura all'interno della quale il Ministro informa il Parlamento delle intenzioni, ottiene la deroga dalla Comunità europea e realizza l'estensione delle concessioni.

Quanto all'emendamento 7.2084, nel rispetto delle questioni che sono state richiamate dalla Commissione antimafia, abbiamo formulato la proposta di introdurre un miglioramento che renda esente la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento per gli appalti di importo inferiore ai 500.000 euro, per i quali, per tutti i SAL, viene a cadere l'obbligo della comunicazione.

L'emendamento 7.2081, riguarda la Banca d'Italia. Secondo la legge Merloni, soltanto le opere che riguardano le forze di polizia ed il Ministero della difesa possono essere segretate; la Banca d'Italia ha richiesto – e a parer mio tale richiesta è assolutamente accoglibile – di poter segretare anche i lavori svolti per la realizzazione di *caveau* e di impianti delicati. Auspico quindi l'approvazione anche di questo emendamento.

L'emendamento 7.2083 prevede che le Camere di commercio possano presentare studi di fattibilità o proposte di intervento per la realizzazione di opere pubbliche.

L'emendamento 7.2046 rappresenta un perfezionamento lessicale e nulla più.

L'emendamento 7.2057 propone di sopprimere la lettera *c)* al capoverso 2-*ter*, lettera *v)* del comma 1, in quanto pleonastico visto il comma precedente.

Con l'emendamento 7.0.5 si vuole attribuire alla società Sviluppo Italia s.p.a. la capacità di organizzare le stazioni appaltanti.

Questo è quanto mi permetto di proporre all'approvazione dell'Assemblea.

PELLEGRINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, l'emendamento 7.2050 cerca di ristabilire un principio di equità all'interno dell'articolo 28 della legge n. 109 del 1994 per cui credo si commenti da solo.

Al riguardo il Gruppo dell'UDC è fortemente impegnato e pertanto chiedo ai colleghi di prestare attenzione a questo emendamento; invito altresì il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere un parere favorevole su di esso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 7.4 a 7.2003.

Il parere è favorevole sull'emendamento 7.2004.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.2005, 7.2006 e 7.2007, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 7.275 e sul subemendamento 7.275/1 nonché sul 7.2008.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 7.2009, 7.2011, 7.2012 e 7.2013; il parere è favorevole sull'emendamento 7.2010.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.2014 e 7.2016 (testo 2), mentre formulo un invito al ritiro sull'emendamento 7.2015 che reca i medesimi contenuti o, in alternativa, propongo un coordinamento dei testi.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.350 mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.2017 e favorevole sugli emendamenti 7.2018 e 7.2019. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.2020 perché sarebbe superato dall'accoglimento del 7.2019.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 7.2021, 7.387, 7.393, 7.2022, 7.2023, 7.405, 7.408, 7.2027, 7.2028, 7.412, 7.422, 7.2031, 7.448, 7.2033, 7.2034, 7.478, 7.482, 7.484, 7.485, 7.487, 7.491, 7.2041, 7.2042, 7.500, 7.502, 7.503, 7.2043, 7.2044, 7.2045, 7.522, 7.524, 7.2047, 7.2048, 7.542, 7.568, 7.569, 7.2049, 7.578, 7.579 e 7.583. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.585 e 7.2050.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.2051, 7.2052, 7.2053, 7.2054, 7.2055, 7.2046ª, 7.2058, 7.2059, 7.2060, 7.1015.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, deve esprimere il parere sull'emendamento 7.0.100.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra identico al 7.0.5, da me presentato.

PRESIDENTE. Non è proprio identico. Infatti, l'emendamento di cui primo firmatario è il senatore Tofani è composto da tre commi di cui il primo non è contenuto nell'emendamento 7.0.5 da lei presentato.

GRILLO, *relatore*. Solo il primo comma è diverso, però gli aspetti contenuti in esso sono la realtà effettuale, nel senso che già adesso le amministrazioni possono avvalersi delle convenzioni con la società Sviluppo Italia, mentre la norma che si vorrebbe modificare attiene ai commi 2 e 3.

In ogni caso, non faccio obiezioni a che si approvi l'emendamento 7.0.100 dal momento che la sostanza è la medesima di quella contenuta nella mia proposta.

PRESIDENTE. Benissimo, anche perché la realtà effettuale tradotta in norma potrebbe avere determinate conseguenze.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Per semplificare nominerò solo gli emendamenti sui quali il parere è favorevole. Di conseguenza, sugli altri il parere è contrario.

Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.2004, 7.275/1, 7.275, 7.2010, 7.2014, 7.2016, 7.2018 e 7.2019. Invita a ritirare l'emendamento 7.2020 perché il suo contenuto sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento precedente a firma del senatore Pedrazzini. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 7.2046, 7.585, 7.2050, 7.2057 e 7.0.5.

Per quanto concerne l'emendamento 7.0.100 invito i presentatori al ritiro o a considerarlo assorbito per quanto riguarda la prima parte che può essere rimodulata con l'emendamento presentato dal relatore; in caso di mantenimento del testo attuale, esprimo parere favorevole per l'intero testo dell'emendamento.

Sugli emendamenti sui quali non mi sono espressamente pronunciato, il parere si intende contrario.

PRESIDENTE. Per quanto concerne l'emendamento 7.350, ricordo che il relatore si era rimesso al parere del Governo ed il sottosegretario Martinat ha espresso parere contrario. Anzi, le chiedo scusa onorevole Martinat, ho usato un appellativo da prima Repubblica per mia distrazione, ora lei è Vice Ministro.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all'emendamento 7.5, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2082, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2000, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2084, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2001 presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2002, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2003, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2004, presentato dal senatore Pedrazzini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2005, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2006, presentato dal senatore Pedrazzini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2007, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.275/1 (testo 2), presentato dal senatore Cicolani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.275, presentato dal senatore Pasinato, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2008, presentato dai senatori Chirilli e Cicolani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2009, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2010, presentato dal senatore Pedrazzini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2011, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2012, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2013, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2014.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, dichiaro un voto contrario all'emendamento, sapendo che cosa si cela dietro tale disposizione. Noi abbiamo sempre cercato di fare in modo che le società d'ingegneria, che nel nostro Paese in realtà realizzano opere, fossero distinte dalle società che progettano le opere.

Uno dei meriti fondamentali della legge Merloni è la divisione delle competenze di chi progetta e di chi realizza. Vi è un tentativo costante di riunire queste due funzioni e sappiamo bene dove conduce. Il Presidente, riferendosi al Sottosegretario, ha evocato la prima Repubblica: ebbene,

l'integrazione di cui parlo è uno degli elementi assolutamente negativi che hanno contrassegnato la prima Repubblica.

Ribadisco che il merito principale della legge Merloni – e in quest'Aula sono presenti molti colleghi, tra cui lo stesso Vice Ministro, che hanno lavorato con me in tale direzione – è stato quello di separare la progettazione e la realizzazione delle opere; riunificarle è – a mio avviso – un errore.

Invito pertanto i colleghi a votare contro l'emendamento e ancor prima sollecito i presentatori di questo tipo di proposte a ritirarle.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2014, presentato dal senatore Cicolani.

È approvato.

Chiedo al senatore Pedrazzini se accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 7.2015.

PEDRAZZINI *(LP)*. Signor Presidente, vorrei precisare che tale emendamento era forse tecnicamente migliore rispetto al precedente, ma è giusto ritirarlo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 7.2016 (testo 2), presentato dal senatore Cicolani.

È approvato.

Chiedo al senatore Pedrazzini se accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 7.350.

PEDRAZZINI *(LP)*. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.350, presentato dal senatore Pedrazzini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2017, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2018, presentato dal senatore Cicolani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2019, presentato dal senatore Pedrazzini.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 7.2020 risulta precluso.

Metto ai voti l'emendamento 7.2021, presentato dal senatore Grillotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.387.

DONATI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione sull'emendamento 7.387 che verte sull'appalto integrato. Con la modifica alla legge Merloni che il Parlamento si accinge ad approvare tutte le opere superiori al valore di 10 milioni di euro, cioè a circa 20 miliardi di vecchie lire, potranno essere progettate ed eseguite congiuntamente e messe in gara in modo unitario; in base alla vigente normativa invece l'appalto integrato è riservato ai casi in cui la funzionalità, la componente tecnologica, la componente di qualità come nel caso del restauro architettonico, è fondamentale e deve essere commisurata alla realizzazione dell'opera.

In questo caso, come ha già ricordato il collega Turroni, viene eliminato un elemento fondamentale della legge Merloni: la separazione tra chi progetta e chi realizza. Ricordo che tale distinzione ha restituito autonomia, intelligenza, indipendenza al mondo della progettazione, che viene ora ricondotto all'interno delle imprese che devono realizzare l'opera.

E' stata ed è una buona norma quella di definire, nell'ambito dell'interesse pubblico e privato, cosa serve per realizzare un'opera, e quindi ottenere la miglior progettazione di qualità, e poi mettere a gara la realizzazione delle opere. In questo modo, stiamo decidendo di mettere in gara tutte le opere superiori a 20 miliardi (anche senza una componente tecnologica significativa) con progettazione ed esecuzione in modo congiunto.

Ecco perché chiedo di pensare con attenzione a questo emendamento. Infatti, ricongiungere progettazione ed esecuzione non è buona norma per dare spazio al mondo della progettazione e per dare trasparenza e controllo rispetto a cosa si deve realizzare. Il rischio è che chi deve realizzare un'opera, e quindi ha interesse che essa abbia certe caratteristiche, ad esempio, di pesantezza, di estensione, di massicciata, pregiudichi anche la qualità della progettazione, esattamente quel che è purtroppo spesso avvenuto, soprattutto negli anni '80, nel nostro Paese.

La legge Merloni in questo senso aveva riconsegnato una norma corretta, autorizzando il ricongiungimento tra progettazione ed esecuzione dove era indispensabile, ma escludendolo dove non lo era. Noi, però, di

fatto lo stiamo reintroducendo per una buona parte dei nostri appalti pubblici. Per questo chiedo, a nome dei Verdi, ma, in generale, di tutta l'opposizione, di sopprimere questo comma e di ripristinare il principio generale di correttezza che separa progettazione e messa a gara della realizzazione delle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.387, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.393, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2022, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e all'emendamento 7.2023, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.405, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.408, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2027, presentato dal senatore Pedrazzini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2028, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 7.412, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.422, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.2031 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.448, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2033, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2034, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 7.478, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.482, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.484, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.485, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.487, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.491, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2041, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2042, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 7.500, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.502.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, chiedo al relatore, per una sorta di *par condicio* rivolta all'opposizione, che non ha visto un parere favorevole su alcun emendamento, anche se essi erano condivisibili, di cambiare la sua opinione. Mi sembra che si tratti di una richiesta del tutto legittima.

Comunque, a parte gli scherzi, la questione è una *par condicio* all'interno della conferenza di servizi. Sono state introdotte delle modifiche che consentono ai proponenti l'opera e ai suoi realizzatori di essere presenti. In proposito, dico che tra poco ci occuperemo di un provvedimento sulla conferenza dei servizi.

Ripeto, chi realizza l'opera avrà diritto di essere presente esattamente come tutte le amministrazioni preposte al controllo e come la stazione appaltante. Vogliamo la trasparenza? Vogliamo essere in una situazione nella quale tutti gli interessi sono equamente bilanciati? Noi proponiamo che partecipino, pur senza diritto di voto, anche le associazioni ambientaliste e i cittadini, in modo che sappiano quello che succede. Questo è l'aspetto sul quale chiediamo al relatore di modificare il proprio parere. Semplicemente bilanceremmo una spinta eccessiva in favore di chi deve realizzare l'opera ed esegue materialmente i lavori.

Quindi, chiediamo al relatore e al rappresentante del Governo di modificare i pareri precedentemente espressi.

Inoltre, ricordo al Governo che, quando nel 1942 venne varata la legge in materia urbanistica, si lasciava ai cittadini la possibilità – per esempio – di intervenire nei procedimenti che riguardavano i luoghi nei quali vivevano. Sono passati 60 anni e non vedo per quale motivo dobbiamo tornare indietro in casi come quello al nostro esame, quando ci sono opere che riguardano i territori nei quali i cittadini vivono.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.502, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.503, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2043, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2044, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2045, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.522, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.524, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2046, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2047, presentato dal senatore Firrarello.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2048, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 7.542, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.568, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.569, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2049, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.578, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.579, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.583, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.585, presentato dal senatore Cicolani.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2050.

DONATI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula su questo emendamento, che ripropone una norma sulla quale la Commissione ha già discusso per lungo tempo, arrivando alla conclusione opposta a quella che adesso ci viene prospettata: la Commissione aveva soppresso il comma aggiuntivo in questione.

In sostanza, si propone di ammettere nelle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

La Commissione, alla fine di una lunga discussione, aveva deciso di sopprimere il comma aggiuntivo (che ora invece incontra il parere favorevole del relatore e del Governo) perché la dizione «funzionario amministrativo» è troppo vaga e non definisce una specifica qualità utile ai fini del controllo nelle commissioni di collaudo. In particolare, la dizione «per almeno cinque anni» non sembra un elemento sufficiente di garanzia, perché si tratta di un tempo troppo breve per giustificare in qualche modo una piena adesione all'interesse pubblico, senza voler mettere in discussione le singole vocazioni di chi potrà essere chiamato. In ogni caso, è chiaro che cinque anni non rappresentano un tempo sufficiente.

Per questa ragione chiedo all'Aula di esprimere un voto contrario come ha già fatto la Commissione quando, all'unanimità, ha deciso di sopprimere il comma in questione, che ora invece viene proposto all'attenzione dell'Aula con un parere incredibilmente favorevole.

È ovvio che sono disponibile – vedo il collega Pellegrino già pronto a sostenere il suo emendamento – a discutere nuovamente in Commissione questo testo, magari in un altro provvedimento, e a cambiare opinione se si trovano adeguate ragioni che superino quelle che abbiamo affrontato e per le quali abbiamo convintamente votato in Commissione.

In caso contrario, si istituisce anche un principio abbastanza anomalo, secondo il quale in Commissione si compie un lavoro molto serio, si entra

nel merito delle materie con tutto il tempo e i modi necessari per farlo, e poi di colpo in Aula tutto viene rimesso in discussione con pareri favorevoli.

PELLEGRINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, ribadisco il concetto che ho precedentemente espresso.

In Commissione avevamo già discusso effettivamente in maniera piuttosto ampia con la collega Donati. Tuttavia, al di là del voto della Commissione, si è cercato per un attimo di svolgere una riflessione migliore.

Credo non mi si potrà contestare che, nella stessa discussione che è stata svolta, già all'epoca ho sostenuto questo tipo di emendamento, perché, se è vero che oggi in questa legge andiamo ad ampliare, a sostenere soprattutto i fatti finanziari, mi sembra addirittura impossibile che i funzionari e i dirigenti amministrativi, che sono bravi a fare determinate cose, quindi a esaminare preventivamente i piani finanziari, i programmi, eccetera, poi improvvisamente, per una sorta di barriera che viene eretta, non siano più bravi ad andare a discutere i fatti amministrativi e finanziari riguardanti il collaudo. Invece, è sotto gli occhi di tutti (e credo che la collega Donati non possa non essere d'accordo con me) che oggi non esistono quei collaudi tipici previsti nei vecchi regolamenti delle opere pubbliche, ma esistono dei collaudi molto più complessi in cui i fatti economico-finanziari hanno una presenza abbastanza dominante.

Per quanto concerne il discorso dei cinque anni, a parte le norme in vigore per l'accesso a questo tipo di attività, quindi di professionalità, credo che cinque anni siano un tempo assolutamente sufficiente a garantire per tutti che la persona che viene indicata (se la si ritiene opportuno, perché è una facoltà, non un obbligo, quello delle stazioni appaltanti di incaricare un funzionario amministrativo) abbia quella capacità e quell'esperienza necessarie a portare a una rapida composizione dei certificati e degli atti di collaudo.

Per questo mi sento di sostenere e anzi chiedo all'Aula di approvare quest'emendamento.

PEDRAZZINI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRAZZINI *(LP)*. Signor Presidente, non voglio aggiungere altro rispetto a quanto hanno già detto i colleghi, salvo alcune osservazioni su quest'emendamento con il quale si tende a reinserire la possibilità, per i funzionari amministrativi, di far parte delle commissioni di collaudo.

A parte il fatto che esiste un altro emendamento che tocca questo argomento in modo forse un po' più ampio, vorrei precisare che attualmente la legge n. 109 del 1994 affida i collaudi a tecnici (vedi articolo 28, comma 4) e il regolamento attua tale disposizione limitandola ai soli laureati in ingegneria e in architettura, nonché ai laureati in geologia e in scienze agrarie, per un solo componente (articolo 188 del regolamento).

L'inserimento della presente disposizione crea discriminazione nei confronti della categoria dei geometri, che si sentono più tecnici rispetto ai funzionari amministrativi e chiedono la possibilità di far parte anch'essi delle commissioni di collaudo. A mio avviso, un emendamento del genere potrà creare grossi problemi nel futuro; quindi, il mio voto su di esso è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2050, presentato dal senatore Pellegrino.

È approvato.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2051, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2052, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2053, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2054 presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2055, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2046a, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2061, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2080, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2081, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2083.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento in votazione, che invito i colleghi a respingere, si attribuisce ad un organo (la camera di commercio) una funzione che non gli è propria, cioè quella di promuovere interventi per opere e lavori pubblici attraverso progettazioni.

Ebbene, credo che ciò debba rimanere nelle competenze delle assemblee elettive, cioè di chi ha responsabilità di programmazione e sia un compito improprio delle camere di commercio, che molto spesso si sostituiscono (per interessi che non ci è dato di conoscere) alle amministrazioni, agli organi elettivi, per proporre, attraverso progettazioni fatte da amici, opere che magari non sono previste a livello locale, in modo tale poi da rompere quegli equilibri che la nostra legislazione prevede per il governo del territorio e per stabilire come, quando e dove devono essere realizzate le opere.

In questo delicato processo andiamo ad introdurre un soggetto che non c'entra nulla e che ha compiti istituzionali diversi. Capisco il relatore, che è stato sottoposto a molte pressioni in questi giorni, ma invito veramente i colleghi a respingere questa norma, che è profondamente sbagliata. Cosa si deve fare lo debbono decidere le amministrazioni e non può essere qualcun altro, che non ha questi compiti, ad occuparsi dell'infrastrutturazione del territorio, delle scuole, delle strade e così via.

FABRIS *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, esprimo contrarietà all'emendamento in votazione perché, come ha ricordato poc'anzi il collega Turroni, è già grande, per così dire, la confusione sotto il cielo. Ogni mattina, a livello locale – ma non solo! – si propongono opere, si avanzano iniziative; abbiamo preso atto del fatto che il Governo, per cercare di metter mano a tutto questo, ha voluto la famosa legge obiettivo, per cui per ogni anno, con cadenza precisa (per quanto riguarda almeno le opere strategiche), sia definita una programmazione efficace.

Con questo emendamento si propone sostanzialmente di creare ulteriori motivi di conflitto sul territorio. Laddove le assemblee elettive con difficoltà riescono a programmare gli interventi infrastrutturali, tenendo conto delle risorse disponibili, ci troveremmo al contrario nella opportunità, concessa appunto ad enti camerali che giustamente (per carità!) difendono gli interessi in modo particolare delle categorie economiche, che tali enti a loro volta non tanto e non solo costituirebbero un pungolo (ciò sarebbe assolutamente lecito e auspicabile in un sistema democratico) ma anche una sorta di contraltare al dovere di programmazione e di gestione del territorio da parte delle assemblee elettive.

Inviterei quindi i colleghi a respingere questa eventualità, proprio perché credo che metteremmo veramente in difficoltà i livelli amministrativi, che hanno invece compiti precisi per quanto riguarda la programmazione delle opere necessarie al territorio.

PEDRAZZINI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRAZZINI *(LP)*. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare quanto già detto. Prevedere altri soggetti che fanno programmazione e avanzano proposte di realizzazione di lavori pubblici sul territorio può creare ulteriori problemi, che si aggiungerebbero a quelli esistenti.

Provate a pensare ad una camera di commercio di una provincia che ad un certo momento cominci a proporre delle soluzioni sulla testa, in questo caso, di piccoli comuni. Alla fine essi potrebbero solo seguire la strada di adeguarsi: se la proposta dovesse essere valida sarebbero fortunati, ma se la proposta, magari, non dovesse essere la migliore, finirebbero col doverne poi rispondere agli elettori. Le istituzioni rispondono agli elettori, mentre la camera di commercio, in effetti, non ha questo tipo di rapporto.

A mio avviso, quindi, bisogna votare contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2083, presentato dal relatore.

È approvato.

STIFFONI *(LP)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2057, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2058, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2059, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2060.

DONATI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, questo emendamento soppressivo ripropone l'obiettivo di lasciare al 30 per cento il limite previsto dei lavori da subappaltare e quindi di non incrementarlo, come viene proposto con le modifiche in discussione.

Ricordo che Commissione antimafia e la Commissione giustizia hanno votato all'unanimità pareri in cui chiedono la soppressione di tale modifica «in considerazione del pericolo che dalla disposizione deriverebbe alle esigenze di contrasto dell'inquinamento criminale, grazie ad un indiscriminato innalzamento della soglia di valore così come prospettata».

Sicuramente sono state apportate buone correzioni, però aumentare l'area del subappalto dal 30 al 40 per cento costituisce di per sé un elemento difficile poi da controllare in termini di contrasto dell'inquinamento criminale.

Pertanto, chiedo all'Aula di recepire il suggerimento della Commissione antimafia e della Commissione giustizia, nelle quali è stata chiesta, anche dai colleghi della maggioranza, la soppressione della modifica apportata. Chiedo in sostanza un voto di coerenza con quanto espresso in entrambe le Commissioni.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, sull'articolo 7 sono già intervenuto in discussione generale.

Chiedo innanzitutto di aggiungere la mia firma all'emendamento 7.2060. Inoltre, come ha fatto la senatrice Donati, faccio appello alla coerenza dei colleghi della Commissione giustizia e della Commissione antimafia (vedo qui presenti il senatore Bobbio Luigi, che è stato l'estensore di un parere unanime su questo punto, e il presidente della Commissione antimafia, senatore Centaro).

Pertanto, chiedo di approvare questo emendamento, che lascia al 30 per cento il limite massimo per il ricorso al subappalto. Ricordo ancora, come ho fatto in precedenza, che nel corso della audizioni che abbiamo svolto in Commissione ci è stato detto che tale limite è già alto e pericoloso per l'inquinamento di infiltrazioni criminali negli appalti pubblici nel nostro Paese.

DEMASI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI *(AN)*. Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento in discussione e richiamo l'attenzione dell'Aula sulle denunzie che proprio in questi giorni sono state formulate da parte dei rappresentanti dei lavoratori in ordine al pericolo di infiltrazioni mafiose in materia di subappalti nei cantieri per l'allargamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Pertanto, credo che non si debba gettare benzina sul fuoco aumentando le percentuali di lavori da subappaltare, perché questo aspetto sarebbe estremamente difficile da gestire in un momento successivo.

Per questi motivi, voterò a favore dell'emendamento 7.2060.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'emendamento 7.2060 dai senatori Fasolino e D'Ippolito).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2060, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2070, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1015, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sull'articolo 7, non posso che esprimere soddisfazione per l'accoglimento delle indicazioni proposte dalla Commissione antimafia, che ho l'onore di presiedere, per quanto riguarda il controllo di legalità e di trasparenza sullo svolgimento degli appalti. Ciò dimostra che il controllo di legalità è patrimonio di questa maggioranza e dell'attuale Governo, oltre che, ovviamente, della minoranza, essendo una tematica su cui non si può che essere tutti d'accordo.

Rimane ancora aperta soltanto una questione, quella relativa alle stazioni appaltanti, su cui il Governo, insieme alle Regioni in virtù della competenza ripartita – e sotto questo profilo l'ordine del giorno G7.1 (testo 2), presentato dalla Commissione, apre una strada – dovrà interloquire. Non è pensabile infatti che in Italia vi siano migliaia di stazioni appaltanti con le conseguenti difficoltà di monitoraggio nei confronti di chi si aggiudica gli appalti, ma soprattutto di chi risulta assegnatario di subappalti o delle forniture.

Sono queste le tematiche su cui si inserisce la criminalità organizzata e allora si rende necessario arrivare ad una omogeneizzazione sul territorio nazionale e ad una riduzione delle stazioni appaltanti per rendere più efficace il controllo di legalità.

Ciò, fermo restando il presupposto della necessità che tale riduzione delle stazioni appaltanti non possa assolutamente comportare un allungamento dei tempi delle procedure di appalto perché queste ultime debbono essere rapide in quanto le opere debbono essere realizzate e nel meridione questa necessità riveste un carattere quanto mai straordinario.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'articolo 7. Anche il nostro Gruppo prende atto con soddisfazione che ancora una volta il tema del contrasto all'invadenza della criminalità organizzata in materia di appalti e subappalti ha trovato ampia risonanza in quest'Aula e nel Parlamento.

Non si è assolutamente inteso – e i fatti lo stanno a dimostrare – indebolire, ma anzi si è tenuta ferma, la soglia di garanzia contro le invadenze del potere criminale nell'ambito degli appalti e dei subappalti, che rappresentano da sempre uno dei punti deboli dell'argine contro le forme di arricchimento criminale.

Condivido pienamente anche il riferimento del senatore Centaro al tema residuale, ma ugualmente importante, delle stazioni appaltanti. Per quanto riguarda queste ultime, non v'è dubbio che debba essere compiuto uno sforzo, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra le competenze ripartite tra Stato e Regioni, per arrivare ad una loro riduzione che, verosimilmente, come prevede l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, dovrà avvenire attraverso l'istituzione di apposite commissioni.

Un ultimo tema che resta da tenere in considerazione, ma che richiederà poi altra forma di intervento, come risulta anche dalla relazione presentata dalla Commissione antimafia, dovrà essere quello della messa in sicurezza dei cantieri che costituisce l'anello debole, finale, di questa catena di opposizione alle invadenze criminali nel settore degli appalti.

FABRIS *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto di astensione del Gruppo della Margherita sull'articolo 7.

Come abbiamo già evidenziato in sede di illustrazione degli emendamenti, riteniamo che rispetto al testo pervenuto dalla Camera sia stato compiuto un ottimo lavoro in Commissione, anche se poi in Aula sono state introdotte ulteriori, ma lievi, modifiche.

Per noi si trattava di non stravolgere con un provvedimento come questo l'impianto costituito dalla legge Merloni, come modificata nella precedente legislatura. Questo perché – lo ripeto – il sistema dei lavori pubblici è estremamente complesso. Su di esso, con grande fatica, negli ultimi anni si era proceduto ad una serie di interventi che, dal nostro punto di vista, avevano dato e stanno dando dei risultati positivi.

In ogni caso, il nostro voto di astensione è motivato dal fatto – come ci hanno testé ricordato i colleghi Bobbio Luigi e Centaro – che, nella sostanza, vengono mantenuti alcuni capisaldi e alcuni punti che ci interessano particolarmente, come quelli riguardanti la trasparenza sugli appalti, la possibilità di prevenire e limitare al massimo le infiltrazioni di stampo mafioso e l'opportunità di avere una gestione la più trasparente possibile delle opere pubbliche; questo tanto più nel momento in cui il Governo si accinge a varare una serie di interventi che comportano un impegno finanziario notevolissimo e in cui con questa normativa si introducono alcune procedure su cui occorrerà comunque continuare a vigilare.

Mi riferisco all'appalto integrato e alle facoltà concesse per il futuro alle nuove concessionarie che potranno anche gestire direttamente i lavori se partecipanti o partecipate da aziende di costruzione; norme che – ricordo a questa Aula e a chi si lamenta del lavoro svolto in Commissione – purtroppo nel testo approvato dalla Camera erano previste e che abbiamo saputo eliminare a seguito di un proficuo dibattito sviluppatosi all'interno della Commissione di merito e in quest'Aula.

Ci asteniamo, inoltre, perché abbiamo evitato anche una sorta di Vietnam nel settore della qualificazione e certificazione delle imprese, perché nel testo licenziato dalla Camera era previsto sostanzialmente che ogni Regione potesse varare norme in materia di qualificazione e certificazione delle imprese. Ciò avrebbe creato un grosso problema al sistema delle imprese italiane di costruzioni.

In conclusione, non possiamo spingerci più in là con il nostro voto per una serie di motivazioni delle quali quella a cui teniamo maggiormente è stata ricordata poc'anzi dal senatore Grillotti in occasione dell'illustrazione del suo emendamento 7.2020.

Al riguardo, faccio presente che abbiamo fatto la nostra battaglia in Commissione e abbiamo votato a favore dell'emendamento anche oggi in quest'Aula. Torniamo a ribadire che sostanzialmente si vìola anche l'autonomia dell'ente locale. Su questo punto era stato chiesto espressamente al Presidente del Senato, al relatore e ai Presidenti di tutti i Gruppi rappresentati in quest'Aula di non intervenire su una materia che è stata ed è tuttora oggetto di ricorso sia da parte delle associazioni dei comuni, sia dell'Unione delle province italiane.

Invece, è stata introdotta una violazione abbastanza evidente nell'ambito di un rapporto che si sta creando tra le autonomie locali, i professionisti e le associazioni che li rappresentano e che avrebbe dovuto essere risolto da un intervento della magistratura amministrativa.

Non comprendo pertanto la fretta con cui quest'Aula è intervenuta in materia, con un aggravio certo – fin da subito – degli oneri a carico delle amministrazioni e, tra l'altro, con il sicuro ricorso che queste, ovviamente, continueranno a portare avanti, forse anche in altre sedi, contro questo intervento da parte del Parlamento. Si tratta francamente di una forzatura che non ha senso, tenuto conto che era ed è tuttora in vigore una normativa che consentiva di regolamentare i rapporti tra stazioni appaltanti e professionisti.

Per questa e per altre ragioni su cui non mi soffermo, il nostro sarà un voto di astensione sull'articolo 7.

MONTALBANO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO *(DS-U)*. Signor Presidente, è evidente che avremmo preferito che sull'articolo 7 si procedesse in altra maniera rispetto a come il Governo e la maggioranza hanno scelto di fare.

Pensavamo che fosse più proficuo affrontare le questioni che riguardano la riforma della legge Merloni in maniera più organica, più approfondita, meno estemporanea e approssimativa, per certi aspetti, di quanto non si sia fatto relativamente al testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Sulla votazione dell'articolo 7, il Gruppo dei Democratici di Sinistra si asterrà proprio perché avremmo preferito un intervento diverso, che, in forza della sua organicità, ci permettesse di rivisitare le norme che sovrintendono i lavori pubblici e gli appalti.

Tuttavia, non possiamo non sottolineare il lavoro svolto in Commissione, un lavoro di rilievo forse politico; comunque, a nostro giudizio, di rilievo legislativo. Dalla Commissione è stato licenziato un testo che ci consente di evitare, ad esempio, che le Regioni possano facoltativamente non richiedere la qualificazione alle imprese per lavori fino a 500 milioni. Tale testo ci consente altresì di correggere le norme introdotte, a modifica della qualificazione, nel testo licenziato dalla Camera e di sottoporre i concessionari alle disposizioni contenute nella legge Merloni, evitando l'erogazione di un anticipo alle imprese e quindi il proliferare del fenomeno del «mordi e fuggi» che molto spesso si era presentato nell'esperienza della gestione dei lavori pubblici. Esso ci consente inoltre di porre un argine ad una preoccupazione che avevamo manifestato: quella di chi, di fronte al testo pervenuto dalla Camera, pensava che la soglia di legalità, che sul terreno degli appalti è assai importante mantenere alta, fosse abbassata. Ecco, quindi, che il nostro giudizio è particolarmente attento e, per certi versi, positivo.

Proprio per quel modo di procedere a cui facevo riferimento all'inizio, non si è introdotta nel disegno di legge una norma relativa alle stazioni appaltanti. Nel corso del dibattito svolto in Commissione si è giunti ad una valutazione comune e convergente sull'ordine del giorno presentato all'articolo 7 che richiama la questione della riduzione delle stazioni appaltanti. Quest'ordine del giorno, sotto alcuni aspetti, colma una lacuna.

Voglio dirlo con molta chiarezza e nettezza anche ai colleghi intervenuti poc'anzi. Noi ci siamo avvalsi – dobbiamo sottolinearlo – dell'apporto che a questa discussione hanno dato la Commissione antimafia e la Commissione giustizia del Senato il cui dibattito interessante e proficuo ha messo la stessa Commissione, quindi la minoranza e la maggioranza, ma anche il Governo, nelle condizioni di convergere su questi punti ma anche su quello, che noi riteniamo decisivo, richiamato nell'ordine del giorno che impegna il Governo a produrre entro dodici mesi una normativa, in raccordo con le Regioni, che consenta di diminuire le stazioni appaltanti.

Non è un vezzo, ma la constatazione di una grande necessità che noi abbiamo nel Paese: 24.000 stazioni appaltanti nel Paese. L'Osservatorio dei lavori pubblici ha comunicato all'Autorità di vigilanza che in meno di un anno vi sono state 12.110 gare; nei primi tre mesi del 2002 sono stati indetti 8.900 bandi.

La proliferazione delle stazioni appaltanti e dei soggetti che hanno in carico la gestione degli appalti è assai ampia e costituisce terreno fertile per le infiltrazioni mafiose, per elementi di forzatura e di condizionamento che queste organizzazioni mafiose operano sulle stesse.

Procedere unanimemente, da parte dell'Assemblea del Senato, oltre che all'approvazione dell'articolo anche all'accoglimento dell'ordine del

giorno in questione significa compiere un passo avanti sul piano della consapevolezza comune che può consentirci di attrezzarci meglio rispetto a questo problema.

Ecco quali sono le ragioni fondamentali per cui esprimeremo questo nostro voto di astensione sul complesso dell'articolo. Avremmo preferito un diverso approccio al problema, ma non nascondiamo un giudizio di attenzione – ripeto – e in parte positivo per il lavoro svolto in Commissione e in Aula. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, desidero ringraziare i senatori Demasi, Centaro e Luigi Bobbio, per il fatto che è stato approvato l'emendamento 7.2060, da noi presentato, concernente i limiti dei subappalti; tali limiti erano stati peraltro richiamati sia dalla Commissione antimafia sia dalla Commissione giustizia del Senato.

Siamo soddisfatti per l'accoglimento del nostro emendamento, che pone un limite molto preciso rispetto a una questione che aveva sollevato grande preoccupazione nel Paese e bilancia alcune proposte, a nostro avviso negative, che sono state accolte questa mattina. Per inciso voglio sottolineare che sul nostro emendamento era stato espresso il parere contrario del relatore e del Governo; ma in questo caso l'Assemblea sovrana ha saputo respingere una richiesta di cui conosciamo la provenienza.

Tra le proposte negative accolte questa mattina ricordo l'emendamento 7.2080, che ha affidato un ruolo improprio alle camere di commercio, e l'emendamento 7.2050, concernente una questione squisitamente clientelare, che richiede ai funzionari amministrativi cinque anni di esperienza, mentre ad un tecnico sono richiesti dieci anni di iscrizione ad un albo professionale e di esercizio della professione.

Ricordo infine la reiezione dell'emendamento 7.387, motivato in sede di dichiarazione di voto dalla senatrice Donati, e quindi l'approvazione di una disposizione riguardante la riunificazione, con gli appalti integrati, della progettazione e della realizzazione delle opere in un unico soggetto.

Anche se avremmo voluto modificare la legge in altro modo, rendendola ancora più rigorosa della vigente disciplina, la soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento 7.2060 è tale da consentirci l'astensione sull'articolo 7, che sottolinea il lavoro positivo svolto in Commissione.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testè avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Il Presidente invita gli assistenti parlamentari ad estrarre le tessere di votazione alle quali non corrispondono senatori presenti).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,40).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1246

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.100.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, invito cortesemente il presentatore Tofani e il relatore a ritirare l'emendamento 7.0.100.

Faccio presente che la mia è una richiesta di ordine politico perché, dal punto di vista giuridico, non si può con un emendamento definire ente pubblico una società per azioni. È come se affermassimo che la FIAT è l'IRI: non si può fare.

Capisco che i colleghi possano non avere questa sensibilità giuridica, ma mi sembra strano che non ce l'abbia il relatore. Ripeto: non si può fare.

In questo caso, poiché non vogliamo concorrere a una deliberazione scellerata dal punto di vista giuridico, preannuncio che, se si mantiene

questo emendamento, non prenderemo parte alla votazione, su cui chiederemo la verifica del numero legale.

NANIA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA *(AN)*. Signor Presidente, non abbiamo alcuna difficoltà a chiedere l'accantonamento momentaneo dell'emendamento in questione.

Vorrei però ribadire al collega D'Onofrio che sull'emendamento in questione il Governo ha espresso parere favorevole. In ogni caso, a meno che il presentatore non ritenga di ritirare l'emendamento, sul merito non dobbiamo discutere in questa ma in altra sede. Faccio questa considerazione per chiarire la questione.

Per il resto, possiamo momentaneamente accantonare l'emendamento 7.0.100 e discuterne, ma resta inteso che questo metodo a noi non piace. Se il Governo ha espresso parere favorevole su un emendamento, la maggioranza ha il compito di sostenerlo e in altra sede, semmai, discuterne.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal collega D'Onofrio, invitando anch'io i due presentatori a ritirare l'emendamento 7.0.100.

GRILLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi e capisco che, non avendo essi partecipato ai lavori della Commissione e avendo letto solo questa mattina il contenuto degli emendamenti – peraltro illustrati in modo forse insufficiente e non esaustivo rispetto a quanto si vuol fare, in particolare, con l'emendamento in questione – siano sorti problemi di natura politica

Credo di poter affermare che, in buona sostanza, in punto di diritto ciò che viene proposto è assolutamente praticabile e difendibile. Tuttavia, poiché esistono problemi politici, ed essendo per noi prioritaria l'approvazione del disegno di legge in esame, giudicato dal Governo strategico, ritengo che possiamo momentaneamente accantonare l'emendamento in questione per consentire ai Gruppi di chiarire ciò che forse non è ancora chiaro. Lo ritengo opportuno e, quindi, avanzo anch'io questa proposta.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, il Governo riconferma il parere favorevole sugli emendamenti 7.0.100 e 7.0.5, ma è disponibile ad un accantonamento temporaneo per effettuare una verifica politica.

Il Governo, in ogni caso, continua a sostenere non solo che si tratta di emendamenti proponibili, ma anche che ne è stata verificata la perfetta coerenza con il sistema legislativo.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero far osservare che, qualora venisse accettata l'interpretazione che di quest'articolo ha fornito il senatore D'Onofrio, quando esamineremo poi l'articolo 13, rubricato: «Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello stretto di Messina», poiché anche in quell'articolo c'è scritto, alla lettera *b)*, «qualificazione della società «Stretto di Messina» quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione dell'opera (...)», dovremmo convenire che se vale l'obiezione del senatore D'Onofrio per la società Sviluppo Italia, essa vale anche per la società Stretto di Messina.

MONTALBANO *(DS-U)*. Esatto.

PRESIDENTE. Vi è una proposta del senatore Nania di accantonare l'emendamento 7.0.100, alla quale anche il relatore si è detto favorevole.

Pertanto, poiché non si fanno osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'emendamento aggiuntivo 7.0.100, nonché del successivo 7.0.5, che verte su analogo argomento.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.92, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.30, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, avevo concordato in mattinata con la Presidenza un intervento circa i problemi di copertura finanziaria dell'articolo 10 e credo sia opportuno svolgerlo in questa fase.

Prendo la parola intanto per richiamare la sua attenzione e, mi auguro, anche quella dell'Aula su quest'articolo, perché i primi due commi abrogano precedenti disposizioni della legge finanziaria del 2001, cioè

nella sostanza vengono proseguite le concessioni rilasciate alla TAV S.p.a. dall'Ente Ferrovie dello Stato riguardanti l'alta velocità e viene proseguito il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, anche nel caso di lavori già affidati ma non ancora iniziati alla data del 1º gennaio 2002.

Il problema che voglio sottoporre alla sua attenzione, signor Presidente, riguarda il fatto che dall'abrogazione di queste norme derivano mancati risparmi, cioè vengono meno alcuni effetti finanziari, io credo, rilevanti, perché vengono a mancare entrate per 70 miliardi nel 2002 e per 100 miliardi nel 2003. È quindi evidente che non c'è copertura per questa disposizione.

Abbiamo posto questo problema in una discussione svolta presso la Commissione bilancio; la risposta è stata che le coperture vengono previste solo per quanto riguarda gli oneri per gli interessi sui costi delle opere da realizzare.

Naturalmente riteniamo che si stiano verificando danni gravi non solo alla finanza pubblica: siamo di fronte a un collegato. Credo che la risposta che ci ha dato il Governo, il quale ha sostenuto che questa norma non produce effetti né sul saldo netto da finanziare né sull'indebitamento, ma solo sul fabbisogno, non funzioni, perché – ripeto – siamo di fronte a un collegato che incide sull'articolo 1 della finanziaria, cioè sui saldi, e quindi è necessario prevedere la copertura a questo articolo, anzi, ahimè, ai mancati risparmi determinati da questo articolo.

Signor Presidente, in Commissione avevamo richiesto il parere della Corte dei conti, ma interveniamo ancora per sollecitare la sua attenzione riguardo a questo articolo, perché non riteniamo assolutamente possibile che si proceda in questo modo.

Fra l'altro, se si applicano queste procedure, la Commissione bilancio viene completamente bypassata; utilizzando il voto a maggioranza la Commissione bilancio diventa inutile, perché, appunto, non c'è più necessità di esprimere tecnicamente i pareri sulle coperture finanziarie. Si crea, naturalmente, un precedente molto pericoloso e per la parte capitale si determina un debito fuori bilancio.

Credo ci siano tutte le condizioni per poter riprendere, e valutare più seriamente, la questione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procediamo dunque all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei in particolare illustrare gli emendamenti 10.100 e 10.7, che riguardano gli appalti dell'alta velocità ferroviaria.

Con un voto in legge finanziaria fu deciso che su tutto quello che non era ancora iniziato (in particolare tre tratte) si sarebbe dovuto procedere attraverso una gara di appalto internazionale, così come prevedono le normative italiane ed europee; con questo articolo 10, invece, sopprimendo quella norma «di pulizia», di fatto viene reintrodotta la trattativa privata:

tornano cioè in vigore i vecchi contratti a trattativa privata assegnati nel 1991 e nel 1992 ai consorzi dell'alta velocità ferroviaria.

Anche con questi emendamenti non stiamo ponendo in discussione la necessità di potenziare le ferrovie, pure attraverso la realizzazione di nuove tratte ad alta capacità, progetto sul quale con tanto impegno continuamente insistiamo, come significativa alternativa al trasporto su gomma, affinché vengano realizzate.

Qui stiamo semplicemente discutendo se i nuovi cantieri in corso di progettazione e non ancora finanziati in questo momento (mi riferisco ai casi della Milano-Genova e della Milano-Verona-Padova) debbano essere sottoposti a procedura di gara oppure no: si tratta di un ordine di grandezza di spesa di circa 10.000 miliardi di lire.

Non voglio insistere con parole mie sulla necessità che in questo Paese si proceda, attraverso la tutela della concorrenza e il mercato, così come, anche in ordine alle liberalizzazioni e alla concorrenza, viene sempre invocato. Però, poi, quando si tratta di scendere nel concreto, purtroppo si fa qualsiasi cosa per eludere queste normative.

Gli emendamenti 10.100 e 10.7 sono volti a sopprimere, rispettivamente, l'intero articolo e il primo periodo del comma 1. Sul provvedimento in esame si è infatti pronunciata l'Autorità *antitrust*, che ha ritenuto di inviare una lettera al Parlamento e al Governo chiedendo, appunto, di sopprimere questa norma, proprio perché in contrasto sia con le direttive comunitarie in materia di appalti, sia con la normativa italiana di recepimento di quelle direttive e perché questa norma risulta (leggo testualmente) «incompatibile con i princìpi generali posti a tutela della concorrenza».

Quindi, con questi emendamenti soppressivi resterebbe l'impegno secondo il quale le nuove tratte ad alta velocità andranno realizzate sulla base dei progetti approvati mediante una gara; se invece lasceremo l'articolo 10 nella formulazione attuale, di fatto riproporremo vecchie trattative private, tra l'altro svolte in epoche, purtroppo, assolutamente sospette e che invece oggi è necessario superare.

Per questo chiedo all'Assemblea, come è stato fatto in modo molto autonomo e determinato poche decine di minuti fa su altri temi, di esprimere un voto anche in questo caso secondo coerenza. Chi ritiene che tutelare la concorrenza delle imprese e il mercato sia una buona norma per la pubblica amministrazione, per l'interesse pubblico, per risparmiare risorse e approvare progetti utili in tempi altrettanto rapidi, sostenga gli emendamenti soppressivi presentati a questo articolo 10.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 10.3 e approfitto della sua illustrazione per porre a lei e al relatore (che è uomo esperto di finanza pubblica, avendo svolto l'attività di Sottosegretario ed essendo stato incaricato di condurre lavori a nome del Governo in Parlamento su leggi finanziarie importanti, come quella per il 1995) un problema a mio avviso di enorme rilievo, che riguarda

non il merito del provvedimento, ma la tecnica di copertura finanziaria dell'onore recato dall'articolo 10.

Il comma quarto dell'articolo 81 della Costituzione recita testualmente: «Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». L'interpretazione di tale norma è univoca nell'attività legislativa: se una legge reca un onere, si deve provvedere alla sua totale copertura.

Ebbene, i commi 1 e 2 dell'articolo 10 contengono certamente norme onerose per la finanza pubblica, come risulta dalla relazione tecnica e quindi per ammissione dello stesso Governo. Pertanto, nella stessa legge deve essere definita la copertura di tutto l'onere determinato per la finanza pubblica dalla norma in questione.

Con l'articolo 10, invece, si rischia di creare un precedente a mio avviso pericolosissimo, al di là della quantità di risorse destinate allo scopo, che non è estremamente rilevante. Sto quindi ponendo un problema di principio, che va al di là dell'onere specifico determinato dall'articolo 10.

In questo articolo, infatti, dopo aver quantificato l'onere, determinato dalle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, si stabilisce che, dal momento che si determina una conseguenza negativa, cioè un onere finanziario, soltanto sul fabbisogno e non sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la norma reca copertura non di tutto l'onere, ma semplicemente dei costi derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico attraverso cui si fa fronte all'onere stesso.

Ora, signor Presidente, non vorrei che ci facessimo ingannare dal tecnicismo. Questa è una norma di enorme rilievo finanziario, perché si viola apertamente il comma quarto dell'articolo 81 della Costituzione. Si sostiene infatti una interpretazione che non ha alcun fondamento nella normativa di contabilità e nello stesso articolo 81, giacché se viene approvato questo principio e questo precedente, signor relatore (lei sa bene che sto facendo osservazioni almeno plausibili, se non assolutamente fondate), addirittura in sede di predisposizione del bilancio si potrebbero determinare coperture, per gli effetti sul fabbisogno o sull'ammanco di tesoreria, soltanto per i costi legati all'emissione di titoli, che viene accresciuta in funzione della copertura della nuova norma, senza coprire il complesso dell'onere determinato dalla norma stessa.

Ciò metterebbe a rischio gli equilibri della finanza pubblica italiana nel giro di pochissimo tempo. Segnalo che sono a conoscenza di un solo precedente di provvedimento analogo, con la stessa tecnica di copertura; per responsabilità di tutti, in quell'occasione non fu effettuata una riflessione adeguata circa la pericolosità di tale tecnica di copertura.

Signor Presidente, in Commissione bilancio abbiamo insistentemente richiesto che il Senato acquisisse un parere della Corte dei conti – peraltro previsto dal Regolamento del Senato – che consentisse di verificare *a priori*, prima di approvare un precedente di questa gravità, quale fosse il parere di quell'organo in merito a questa tecnica di copertura.

La maggioranza, a mio avviso, assumendosi una grave responsabilità, in Commissione bilancio ha respinto la nostra richiesta. Pertanto, come il

senatore Ripamonti, intervengo nuovamente in Aula per segnalare l'enorme gravità della scelta che stiamo compiendo e per sostenere, tra l'altro, che se la maggioranza e il Governo volessero, per l'entità dell'onere recato dai commi 1 e 2 dell'articolo 10, si potrebbe dare copertura alla norma.

Si stanno approvando tanti emendamenti; personalmente sono contrario (credo fosse questo il senso della proposta emendativa del senatore Brutti Paolo, con il quale mi scuso perché sto approfittando del suo emendamento per illustrare altro tema) al merito di questa norma e ciò ha ispirato la presentazione dell'emendamento. Di certo, accogliendo l'emendamento soppressivo che noi presentiamo rimuoveremmo la base da cui il Governo e la maggioranza sono partiti per recare una copertura nel testo dell'articolo 10 che, a mio avviso, vìola patentemente il comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione.

Ciò deve essere segnalato, per la sua gravità, alle Autorità che vigilano sul buon andamento della finanza pubblica e in particolare sulla correttezza delle norme di copertura: mi riferisco al Presidente della Repubblica e alla Corte dei conti; infatti, si sta sostanzialmente ipotizzando una tecnica di copertura che, se adottata diffusamente, verrebbe certamente a determinare conseguenze molto gravi sulla finanza pubblica nel suo complesso.

Signor Presidente, la prego di tenere in considerazione che, secondo le norme di contabilità e il disposto del Regolamento del Senato, da leggere contestualmente al comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, se questa stessa tecnica di copertura venisse usata in sessione di bilancio, ad esempio per coprire un emendamento, certamente non verrebbe accolta per violazione patente dell'articolo 81 della Costituzione. Ma, se in sessione di bilancio una norma non è accettabile perché vìola l'articolo 81 della Costituzione, come si può ragionevolmente sostenere che fuori dalla sessione di bilancio tale tecnica di copertura sia ammissibile?

Signor Presidente, penso che il problema che abbiamo segnalato meriti l'attenzione della Presidenza del Senato, nonché della Presidenza della Repubblica, per le competenze che essa ha sul punto della copertura finanziaria delle leggi. Mi rivolgo infine al relatore e alla maggioranza, affinché riflettano sulla gravità del precedente che in questo modo stanno determinando. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. Senatore Morando, anche il senatore Ripamonti, prima di lei, ha sollevato analoghi rilievi.

Si tratta di una questione che, anche proceduralmente, da tempo si discute: quali garanzie interne all'esame parlamentare vi sono in ordine al rispetto dei limiti di cui all'articolo 81 della Costituzione.

La garanzia è legata al parere della Commissione bilancio, perché le norme del Regolamento relative al parere della Corte dei conti riguardano in particolare i decreti-legge e i decreti legislativi. Il parere della Commissione bilancio pervenuto questa mattina alla Presidenza non reca alcun cenno all'articolo 10 del disegno di legge in esame, circostanza dalla

quale, dal punto di vista procedurale, si dovrebbe inferire che non vi sia alcun rilievo formulato a questo riguardo.

Sono certo, peraltro, che nello svolgimento del dibattito il relatore e il rappresentante del Governo avranno modo di rispondere alle vostre osservazioni. Auspico che anche la Commissione bilancio dia un'interpretazione autentica del parere, in maniera specifica con riferimento al fatto se il profilo da lei sollevato è stato segnalato e valutato dalla stessa in sede di esame del provvedimento; parere che, allo stato degli atti, è quello che ho ricordato.

Proseguiamo dunque con l'illustrazione degli emendamenti.

PEDRAZZINI *(LP)*. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 10.46.

La motivazione di questa proposta modificativa risiede nel fatto che alcune Regioni stanno già lavorando affinché vengano effettuate le gare per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali e locali entro il termine del 2004 previsto dal decreto legislativo n. 422 del 1997.

Si ritiene indispensabile anticipare il chiarimento riferito all'espressione «i possibili richiedenti» previsto dalla direttiva 2001/14/CE in tema di ripartizione della capacità della rete ferroviaria e dell'utilizzo dei depositi. A tale scopo le Regioni sono riconosciute – è questo lo scopo dell'emendamento – quali soggetti legittimati a richiedere l'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria.

Faccio presente, inoltre, che i senatori Grillotti e Caruso Antonino hanno chiesto di apporre la firma su questo emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Pedrazzini.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei proseguire nell'illustrazione del merito dell'emendamento soppressivo del primo comma.

PRESIDENTE. Illustrazione «a staffetta», quindi. Essendo stato l'emendamento già illustrato dal senatore Morando, avrà la possibilità di intervenire in sede di votazione dell'emendamento medesimo.

Ha chiesto ora di intervenire il senatore Azzollini, presidente della 5ª Commissione. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, desidero corrispondere all'invito da lei rivoltomi sulla questione posta dal senatore Morando, relativa alla copertura dell'articolo 10 di questo disegno di legge.

Naturalmente, la questione è stata attentamente valutata dalla Commissione che presiedo e su di essa si è svolto un dibattito serrato, molto

ricco, con spunti di riflessione assolutamente rilevanti. All'esito di quel dibattito, la Commissione bilancio ha ritenuto di esprimere parere di nullaosta (e pertanto nel parere non sono espressi rilievi) avendo svolto una serie di considerazioni – che non è il caso di ripetere in questa sede – sulla tecnica di copertura. Una tecnica di copertura, quella suggerita dalla Commissione, che si appunta su una questione, quella della TAV, che ha un rilievo assolutamente particolare nel nostro sistema, trattandosi di una norma che incide esclusivamente sul fabbisogno del settore pubblico e non sulle altre due grandezze rilevanti, vale a dire l'indebitamento netto ed il saldo netto da finanziare. Per queste ragioni, la forma di copertura proposta è stata ritenuta accettabile dalla Commissione bilancio. Di qui il parere di nullaosta.

Pur tuttavia, in quella stessa sede, la Commissione bilancio, non ritenendo prive di rilievo le osservazioni mosse dall'opposizione, peraltro attentamente da noi valutate, ha espresso la necessità di approfondire questa tematica in una sessione *ad hoc,* dedicata, dalla quale scaturirà un'attenta, nuova ed ulteriore riflessione sulle modalità di copertura utilizzate per questa norma.

Tanto dovevo rassegnare alla Presidenza perché la questione è stata oggetto di disamina molto attenta ed ha avuto uno sbocco che è quello che poco fa ho illustrato.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Azzollini per la sensibilità manifestata nel voler chiarire le ragioni della 5ª Commissione.

GRILLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse le osservazioni dei colleghi ma, considerata l'ora ed il poco tempo che abbiamo a disposizione prima del termine della seduta, vorrei avanzare la seguente proposta.

Chiedo una sospensione dei lavori d'Aula; diversamente, chiedo che questo articolo venga accantonato in modo che nel pomeriggio si possa avere tempo e modo per fornire le opportune risposte ed approfondire l'argomento.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per fatto personale

DATO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DATO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, apprendo quest'oggi che ieri, tra tumulto degli eventi ed esaurimento delle energie di ciascuno di noi, sono avvenuti fatti insoliti.

Apprendo di essere stata oggetto di una censura da parte del presidente Calderoli, che non so se abbia inteso formularla con esattezza regolamentare o se essa rappresenti, invece, uno dei termini con cui egli si è espresso in quel momento.

Chiedo al Presidente, nella sua assoluta autonomia e discrezionalità, di ritirare questa censura e desidero spiegare, in breve, come a mio avviso siano andati gli eventi.

Vi era tumulto in Aula e l'Aula, o parte di essa, certamente non si sentiva garantita in quel momento dal funzionamento dell'Ufficio di Presidenza. Io, che non ero di turno come segretario, ho inteso integrare in quel momento l'Ufficio con lo spirito di servizio che mi contraddistingue ed ho fatto segnalazioni che hanno indotto il Presidente ad un consequenziale, correttissimo intervento che ha manifestato la reale inesistenza del numero legale che veniva da un po' lamentata dall'Aula.

A questo punto l'Aula ha avuto soddisfazione nel vedere riconosciuta la richiesta avanzata ed io mi sono lasciata andare ad una manifestazione – senz'altro inopportuna – di gioiosa soddisfazione, dovuta non certamente alla constatazione della mancanza del numero legale (emozione già troppe volte vissuta da me perché non possa controllarla), ma viceversa alla soddisfazione che mi aveva dato l'efficacia del mio intervento nel ristabilire la correttezza del procedimento di votazione in Aula.

Il presidente Calderoli ha notato che tali manifestazioni dal banco della Presidenza non erano opportune, cosa sulla quale convengo assolutamente ed è la ragione per cui mi scuso con lui.

Trovo, però, davvero originale il poter essere addirittura oggetto di una censura, che – mi pare di aver letto nel Regolamento – è giustificata in casi di violenza o aggressione, che davvero a me non pare di aver compiuto.

Mi è parso che l'Aula, in quel momento, in modo abbastanza *bipartisan*, abbia espresso un qualche senso di apprezzamento, di gratitudine per la mia disponibilità, normalmente abbastanza costante, nel ricoprire funzioni per le quali a volte non sono neanche di turno; cosa che faccio con grande gioia – e con particolare frequenza – in quello spirito di collaborazione che unisce tutti noi Senatori segretari.

Non piangerò se non mi saranno espressi ufficialmente dei ringraziamenti, ma mi sembra davvero sorprendente e sgradevole essere addirittura oggetto di una censura.

Sono persuasa che il presidente Calderoli non intendesse formulare ufficialmente una censura e gli chiedo pertanto di riesaminare la questione e di ritirare quella nota, scusandomi ancora per l'inopportunità delle mie manifestazioni di gioia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Dato, al termine della seduta di ieri, il Presidente di turno ha espresso effettivamente una nota di censura nei suoi

confronti. Credo che lei stessa si renda conto del fatto che è totalmente inopportuno manifestare, dai banchi della Presidenza, qualsivoglia segno di dissenso o di consenso rispetto alle decisioni assunte dall'Assemblea.

Prendo comunque atto del suo chiarimento nel senso che quella manifestazione di giubilo si riferiva al comportamento del Presidente medesimo che aveva correttamente verificato, su sua indicazione, la presenza del numero legale.

La Presidenza valuterà pertanto le considerazioni da lei espresse in data odierna, ai fini della possibilità, di cui al secondo comma, dell'articolo 66 del nostro Regolamento, di revocare il richiamo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,17).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246)

ORDINE DEL GIORNO

G100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1246, «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»,

considerato:

che la legge 11 dicembre 2000, n.365, attribuisce ai «soggetti privati» il diritto di essere categoria danneggiata con espressione non chiara essendo di contenuto economico,

impegna il Governo:

a interpretare l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n.279 del 2000 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, nel senso che nei «soggetti privati» siano compresi associazioni, fondazioni ed enti anche religiosi nonché istituzioni che perseguono scopi di natura sociale le cui strutture sono state danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT)

1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorità alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalità, del trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI

1.17
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè gli incarichi di studio e di consulenza siano affidati sulla base di gare europee».

1.18
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relaziona annualmente alle Commissioni parlamentari competenti in merito al raggiungimento delle finalità e alla spesa autorizzata di cui al presente comma».

1.29
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

1.43
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo» *aggiungere il seguente periodo:* «Il 25 per cento dei corrispettivi di cui al presente comma è destinato ad anticipare sperimentalmente l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per verificare l'impatto ambientale e socio-economico del piano infrastrutture contenuto nel PGT e aggiornato dalla delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001».

ARTICOLO 2 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata)

1. I commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto».

2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, prov-

vede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.

3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario *ad acta* nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario *ad acta* sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del collegio.

5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.

6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo

di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il prezzo di cessione è determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.

7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

8. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le seguenti finalità connesse all'attuazione del citato programma:

a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione;

b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;

c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7.

9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più nuovi commissari straordinari, cui spetterà l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-*bis* e 4-*quater* dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.

10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare controlli a campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.

11. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Il commissario *ad acta* previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario *ad acta* che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina».

12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in conformità alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

EMENDAMENTI

2.1
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.500
FABRIS, DONATI, BRUTTI Paolo, TURRONI
Respinto

*Al comma 1, capoverso 2-*bis*, primo periodo, sostituire le parole:* «sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza» *con le seguenti:* «dodici mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza».

2.54
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire: «103.000.000 di euro» *con:* «20.000.000 di euro».

2.65
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «affari regionali» *inserire le seguenti:* «d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.125
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le delibere del collegio di revisione sono sottoposte alla valutazione dell'Osservatorio sugli appalti pubblici».

2.154
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

2.501
PELLEGRINO, FORTE
Inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tale caso, il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di servitù)

1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo

restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

EMENDAMENTI

3.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.18
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «relative a servizi di interesse pubblico,» *aggiungere le seguenti:* «in attesa dell'entrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,».

3.57
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «con esclusone delle servitù di elettrodotto di cui all'articolo 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'articolo 5 della legge n. 36 del 2001».

ARTICOLO 4 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza)

1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.

EMENDAMENTO

4.1
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia)

1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: «limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione».

2. Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.

5. All'articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b*-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa».

EMENDAMENTI

5.4
MARANO
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 136, al testo in vigore si aggiunge: "per i soggetti (cooperative edilizie e loro consorzi, imprese edilizie e loro consorzi, singoli) che alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano la disponibilità dell'area con atto di acquisto e/o preliminare di vendita registrato e trascritto spetta la preferenza ai fini della concessione del diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree"».

5.500
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.501
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Sopprimere il comma 4.

5.502
FABRIS, DONATI, BRUTTI Paolo, TURRONI
Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo è delegato ad emanare» *aggiungere le seguenti:* «previo parere della Conferenza unificata ai sensi

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

5.503
FABRIS, DONATI, BRUTTI Paolo, TURRONI
Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo è delegato ad emanare» *aggiungere le seguenti parole:* «previo parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari».

ORDINE DEL GIORNO

G5.1
CARUSO Antonino, COMPAGNA, BUCCIERO, BATTAGLIA ANTONIO, MEDURI, RAGNO, MULAS
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1246;

ravvisata la necessità di provvedere alla revisione della normativa in materia di espropriazione,

impegna il Governo:

ad adottare uno o più provvedimenti legislativi di modifica di talune disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 325 e n. 327 secondo le seguenti indicazioni:

Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità (testo B), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 325, ed al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) sopprimere il comma 2 dell'articolo 1;

b) al comma 1 dell'articolo 2, sopprimere le parole: «e da regolamenti» e, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «assicurando, nel contempo, la più ampia considerazione e la massima tutela dei diritti ed interessi dei titolari dei beni o diritti da occupare o espropriare.»;

c) al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 3, sopprimere le parole: «ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma»;

d) sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. *(L) - (Regole generali sulla competenza). – 1.* Salvo che per le grandi opere di preminente interesse statale o regionale la cui realizzazione sia prevista da apposita legge speciale rispettivamente statale o regionale, la quale potrà diversamente disciplinare i necessari procedimenti espropriativi, la competenza ad emanare gli atti e provvedimenti del procedimento espropriativo è riservata, in tutti gli altri casi, alla Prefettura, limitatamente alle opere dello Stato, ed alla Presidenza della Regione o della Provincia autonoma, nel cui territorio deve realizzarsi l'opera o della Regione o della Provincia autonoma, nel cui territorio deve realizzarsi l'opera o parte dell'opera. Tale competenza non può in nessun caso essere delegata ad altri organi o enti (L).

2,. Ciascuna Prefettura e ciascuna Presidenza di regione o di provincia autonoma individua ed organizza un apposito ufficio per le espropriazioni, cui è preposto, nel caso della Prefettura, un dirigente di grado non inferiore a viceprefetto nominato a scelta dal Prefetto, o, nel caso della Presidenza di Regione o Provincia autonoma, un dirigente della più elevata qualifica prevista nei ruoli regionali o provinciali, nominato a scelta dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia autonoma. Gli atti di nomina hanno carattere fiduciario e non richiedono alcuna motivazione (L).

3. Il dirigente preposto all'ufficio delle espropriazioni può essere, in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, revocato o sostituito, anche temporaneamente, dalla stessa Autorità cui appartiene il potere di nomina (L).

4. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni designa il responsabile di ciascun procedimento, che coordina e cura tutte le operazioni e predispone i relativi atti, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici (L).

5. La competenza ad emanare ogni provvedimento conclusivo di ciascun procedimento o sub-procedimento è riservata al dirigente dell'ufficio delle espropriazioni, anche se si tratti di atto non predisposto dal responsabile del procedimento (L).

6. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario l'amministrazione concedente può delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri di promozione ed impulso del procedimento espropriativo ed in genere tutti gli adempimenti posti a carico del soggetto promotore dell'espropriazione, ivi compreso il pagamento delle indennità, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione. In tal caso il concessionario agisce esplicitamente in nome e per conto dell'amministrazione concedente ed è tenuto ad indicare in ogni atto gli estremi dell'atto di concessione, di cui è tenuto a rilasciare, senza ritardo e senza spese, una copia integrale a semplice richiesta di qualunque interessato. In ogni caso di tutti gli atti, attività, obbligazioni e comportamenti del concessionario resta responsabile nei confronti dei terzi nonché l'amministrazione concedente, salva l'azione di rivalsa nei confronti del concessionario. (L)»;

e) al comma 1 dell'articolo 32 sopprimere le parole: «valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativae»;

f) sostituire l'articolo 35 con il seguente:

«Art. 35. *(L) - (Regime fiscale). – 1.*Tutte le somme percepite a titolo di indennità o di corrispettivi per cessione volontaria o di risarcimenti a seguito di procedimenti espropriativi legittimi o illegittimi o di occupazioni senza titolo, nonché a titolo di rivalutazioni ed interessi sugli importi di dette indennità, corrispettivi e risarcimenti, non costituendo reddito ma semplicemente ristoro del pregiudizio patrimoniale subìto, sono totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale, diretta o indiretta, di qualunque carattere o natura (L).

2. Le indennità, i corrispettivi per cessione volontaria ed i risarcimenti sono in ogni caso determinati o liquidati indipendentemente ed indifferentemente dal valore indicato nelle dichiarazioni o denunce presentati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ovvero dal valore accertato dal competente ufficio comunale in sede di controllo delle dichiarazioni o di accertamento d'ufficio, ovvero dalla circostanza che l'immobile espropriato non sia stato dichiarato ai fini dell'ICI (L).

3. L'ufficio per le espropriazioni comunica agli uffici tributi dei comuni ove sono siti gli immobili espropriati o occupati l'importo delle indennità definitivamente determinate e corrisposte o dei corrispettivi per cessione volontaria pagati o dei risercimenti definitivamente liquidati e pagati, con le rispettive indicazioni dei percipienti e degli immobili cui le somme si riferiscono, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di accertamento e di irrogazione delle sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili (L).»;

g) sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 37 e, al successivo comma 9, dopo le parole: «spetta al proprietario coltivatore diretto una indennità» aggiungere la seguente: «aggiuntiva»;

h) sostituire l'articolo 40 con il seguente:

«Art. 40. *(L) - (Disposizioni generali). – 1.* Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità è determinata in misura pari al valore effettivo del bene, secondo le sue oggettive possibilità di utilizzazione economica (L).

2. Qualora si tratti di area avente utilizzabilità soltanto agricola, l'indennità è determinata in misura pari all'effettivo valore agricolo, anche in relazione all'eventuale esercizio di azienda agricola tecnicamente organizzata, tenendo conto delle colture effettivamente praticate o praticabili sul fondo e del valore degli edifici e manufatti edilizi legittimamente realizzati sul fondo nonché dell'eventuale maggior valore derivante al fondo dagli ulteriori edifici e manufatti legittimamente realizzabili. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, nonché all'eventuale maggior

valore derivante al fondo dagli ulteriori edifici e manufatti legittimamente realizzabili (L).

3. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata (L).

4. Nei casi previsti dai commi precendenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile (L).»;

i) al comma 2 dell'articolo 42 sostituire le parole: «pari a quella spettante al proprietario» con le seguenti: «pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato nelle tre annate agrarie immediatamente precedenti la data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità»;

j) all'articolo 43, nel titolo sostituire le parole: «per scopi di interesse pubblico» con le seguenti: «per opere dichiarate di pubblica utilità», al comma 1 sopprimere le parole: «o dichiarativo della pubblica utilità»; al comma 2, lettera *a),* sopprimere le parole: «l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o»; al comma 3, sostituire le parole: «Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico» con le seguenti: «Qualora sia impugnato un decreto di espropriazione ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato, in assenza del decreto di esproprio, per un'opera dichiarata di pubblica utilità»; al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: «per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7» con le seguenti: «per le opere dichiarate di pubblica utilità»; al comma 6, sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* col computo della rivalutazione monetaria e degli interessi moratori sulle somme via via annualmente rivalutate, a decorrere dalla data di ultimazione delle opere dichiarate di pubblica utilità, senza pregiudizio del diritto all'indennità di occupazione temporanea e/o risarcimento del danno per gli eventuali periodi di occupazione legittima o illegittima anteriori alla data di ultimazione delle opere (L).»;

k) sostituire l'articolo 55 con il seguente:

«Art. 55. *(L) - (Occupazioni divenute illegittime anteriormente al 30 settembre 1996). – 1.* Nel caso di utilizzazione entro la data del 30 settembre 1996 di un'area edificabile per opere dichiarate di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio, ovvero quando il decreto di esproprio emanato entro la data del 30 settembre 1996 sia stato annullato anche successivamente alla stessa data, il risarcimento del danno è determinato, ancorché vi sia giudizio già pendente, secondo le disposizioni del comma 6 dell'articolo 43 (L).»;

l) sopprimere il comma 2 dell'articolo 57;

m) dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-*bis. (L) - (applicabilità delle norme relative alle indennità ed ai risarcimenti). – 1.* Le disposizioni del presente testo unico in materia di indennità di espropriazione ed occupazione e di risarcimento del danno, e relativo regime fiscale, si applicano anche ai procedimenti ed alle fattispecie anteriori, ancorché vi sia giudizio pendente, escluse soltanto le questioni già definite con sentenza passato in giudicato (L).»;

n) al comma 1, numero 62) dell'articolo 58, aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 6 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni relative al Registro italiano dighe)

1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.

3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al

comma 2 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.

4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.

EMENDAMENTI

6.500 (testo corretto)

BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Il RID e le relative competenze sono trasferite al Ministero dell'ambiente e del territorio a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del provvedimento attuativo di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112» *indi sostituire le parole da:* «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore» *fino a:* «successive modificazioni» *con le seguenti:* «dalla medesima data».

6.8

BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «svolte dallo stesso» *aggiungere le seguenti* «I concessionari che non risultano iscritti al RID dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento attuativo vengono sospesi».

6.15

BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole «e delle finanze» *aggiungere le seguenti* «da emanare entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con emendamenti

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).* – *1.* Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-*bis*, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27 e 33 della presente legge;

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizza-

zione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a),* un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-*bis*, 27, 32 e 33 della presente legge.

3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-*bis*, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera *a),* di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema deliberato dal CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.

4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti

ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.

6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*;

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*.»;

b) all'articolo 3, comma 6, lettera *l):*

1) le parole: «ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici»;

c) all'articolo 4, comma 17, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»; le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

d) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;

2) al comma 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,

organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere»;

3) al comma 4, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-*sexies* ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non inferiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-*sexies* ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento»;

4) al comma 11-*sexies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.»;

5) dopo il comma 11-*sexies* è aggiunto il seguente:

«*11*-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.»;

e) all'articolo 12:

1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile»;

2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno;

al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

8-*ter*. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche»;

f) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.»;

2) al comma 7, la parola: «ciascuna», è sostituita dalle seguenti: «una o più» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.»;

g) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo le parole: «L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge» sono inserite le seguenti: «di singolo importo superiore a 100.000 euro per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario»;

3) al comma 6, dopo le parole: «è subordinata» sono inserite le seguenti: «, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,»;

4) al comma 7, le parole: «o un tronco di lavoro a rete» sono soppresse;

h) all'articolo 16:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.»;

2) al comma 6, dopo le parole: «e momenti di verifica» è inserita la seguente: «tecnica»;

i) all'articolo 17:

1) al comma 1, lettera *d),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa»; al medesimo comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*g*-bis) da consorzi stabili di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera *b)*, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi d ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-*bis,* della presente legge; ai consorzi stabili di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12»;

2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 6, alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;» e alla lettera *b),* secondo periodo, le parole: «di ciascun professionista firmatario del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti»;

4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario»;

5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«*10.* Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 1º marzo 2002, n. 39, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d), e), f)* e *g),* di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare»;

6) dopo il comma 12-*bis* è inserito il seguente:

«12-*ter*. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.»;

l) all'articolo 19:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro»;

2) dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«*1*-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera *b)*, deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il protagonista del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.

1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ed altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficie decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.

1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore»;

3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora necessario»; le parole: «, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono ce-

dere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario»;

4) al comma 2-*bis,* le parole: «La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato»;

5) dopo il comma 2-*bis,* sono inseriti i seguenti:

«2-*ter.* Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-*quater.* Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-*quater,* partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto»;

6) al comma 4, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di cui al comma 5,»; e le parole: «numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 4)»;

7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera *a)*, di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti» e, dopo le parole: «scavi archeologici», sono aggiunte le seguenti: «nonché, relativamente alle opere in sotterraneo, quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni».

m) all'articolo 20:

1) al comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di gara un progetto» sono inserite le seguenti: «almeno di livello»;

2) al comma 4, dopo le parole: «previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro»;

n) all'articolo 21:

1) al comma 1-*bis,* primo periodo, le parole: «a 5 milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Sono fatti salvi quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio»;

2) dopo il comma 1-*bis,* è inserito il seguente:

«1-*ter.* L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera *a),* nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore»;

3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis.* L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 DSP, è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei *curricula* in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati».

o) all'articolo 23, comma 1-*ter,* il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari»;

p) all'articolo 24:

1) al comma 1, alla lettera *a)* è premessa la seguente:

«*0a)* lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro»;

2) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «non superiore a 300.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro»; alle lettere *b)* e *c)*, la parola: «ECU» è sostituita dalla seguente: «euro»;

3) al comma 5, le parole: «lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *0a)* e *b)*»;

4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera *c)*, il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-*bis,* alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera *c)*, il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.»;

5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7*-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.»;

q) all'articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2*-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore ope-

rativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.»;

r) all'articolo 29:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «superiori a 5 milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; alla lettera *b),* alla parola: «superiore», sono premesse le parole: «pari o» e la parola: «ECU» è sostituita dalla seguente: «euro»; alla lettera *c),* la parola: «ECU», è sostituita dalla seguente: «euro»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione»;

s) all'articolo 30:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso»; al terzo periodo, dopo le parole: «La mancata costituzione della garanzia» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;

2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«*6*. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera *a)* del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.»;

3) al comma 7-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b),* di importo superiore a 75 milioni di euro»;

t) all'articolo 31-*bis*, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedi-

mento, indipendentemente dall'importo economico delle riserva ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previsto dall'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, che sarà determinata da un'apposita modifica al regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, unitamente ai criteri di remunerazione della relativa attività, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo.

1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-*bis* ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-*ter* si applicano anche ai procedimenti in corso per le singole parti non ancora definite; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa.»;

u) all'articolo 32:

1) al comma 2, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a),* della presente legge,»;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4*-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2»;

v) all'articolo 37-*bis*:

1) al comma 1, le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno» sono soppresse; dopo le parole: «promotori stessi», è inserito il seguente periodo: «Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.»; dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito» sono inserire le seguenti: «o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»; dopo le parole: «garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice» sono inserite le seguenti: «; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti»;

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-*bis),* del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.»;

3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2*-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso allo Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione;

c) a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un avviso con le modalità di cui al comma 2-*bis*».

z) all'articolo 37-*ter,* comma 1, le parole: «Entro il 31 ottobre di ogni anno» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione»;

aa) all'articolo 37-*quater*:

1) al comma 1, all'alinea, le parole: «il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-*ter*»; alla lettera *a),* sono aggiunte, in fine, le parole: «; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso»;

2) al comma 5 le parole da: «Nel caso» fino a: «secondo offerente» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera *b),* il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-*bis,* comma 1, quinto periodo»;

3) il comma 6 è abrogato;

4) le parole: «articolo 37-*bis*, comma 1, ultimo periodo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37-*bis*, comma 1, quinto periodo»;

bb) all'articolo 37-*quinquies,* dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«*1*-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.

Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.»;

cc) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-*bis*. - *(Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). – 1.* Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-*ter*, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di ampliare l'area del subappalto, al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: ''30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''40 per cento''.

4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione (SOA).

5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

6. È abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

*7.*In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 – Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità ''Opere pubbliche ed edilizia''.

8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonchè di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonchè dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

PROPOSTA DI STRALCIO

S7.1
DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinta

Stralciare l'articolo 7.

EMENDAMENTI

7.4
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.5
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Id. em. 7.4

Sopprimere l'articolo.

7.6
FABRIS, DONATI, BRUTTI Paolo, TURRONI
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – *1.* Il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o su proposta delle regioni attraverso il loro Presidente, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'economia, stipula con le regioni proponenti e quelle interessate, intese di programma che prevedano la realizzazione di opere strategiche.

2. Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, espletata una specifica fase concertativa con le parti sociali per le ricadute occupazionali dirette e indirette, il Governo presenta appositi disegni di legge, riferiti alla singola opera strategica, che, anche in deroga alle norme esistenti, assicuri l'accelerazione dell'*iter* amministrativo, definisce le ri-

sorse necessarie all'investimento prevedendo la relativa copertura finanziaria.

3. Al CIPE sono demandati compiti di approvazione e di controllo per la realizzazione dell'opera».

7.14

FABRIS, DONATI, BRUTTI Paolo, TURRONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «parte seconda della Costituzione,» *aggiungere le seguenti:* «limitatamente alle opere pubbliche funzionali alla materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

7.2082

IL RELATORE

Approvato

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «*deliberato dal CIPE su proposta del*» con le seguenti: «*predisposto dal*».*

7.2000

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

All'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

7.2084

IL RELATORE

Approvato

*Al comma 1, lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «*Al comma 17 dell'articolo 4, al primo periodo, dopo le parole: "l'importo finale del lavoro" sono aggiunte le seguenti: "; per gli appalti di importo inferiore ai 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento».

7.2001
SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 1).*

7.2002
SODANO Tommaso, Malentacchi, Malabarba
Respinto

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 3).*

7.2003
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 7.2002

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 3).*

7.2004
PEDRAZZINI
Approvato

Al comma 1, lettera d), *numero 3), capoverso lettera* g)*, terzo periodo, sostituire le parole:* «non inferiore» *con le seguenti:* «non superiore».

7.2005
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera d)*, numero 3), lettera* g)*, richiamata, quarto periodo, dopo le parole* «la durata dell'efficacia della qualificazione relativa» *aggiungere le seguenti:* «ai lavori per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 e».

7.2006
PEDRAZZINI
Respinto

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 4).*

7.2007
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera d)*, numero 5) sostituire la parola:* «ancorché» *con le seguenti:* «se non».

7.275/1
CICOLANI
V. testo 2

All'emendamento 7.275 sostituire le parole: «un'altra» *con le seguenti:* «almeno due», *la parola:* «due» *con la seguente:* «tre», *e sopprimere le parole da:* «e alla fine» *fino alla fine del periodo.*

7.275/1 (testo 2)
CICOLANI
Approvato

All'emendamento 7.275 sostituire le parole: «un'altra» *con le seguenti:* «almeno due», *la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

7.275
PASINATO
Approvato con un subemenamento

Al comma 1, lettera e), *numero 2), al capoverso 8*-ter*, al terzo periodo, dopo le parole:* «possieda tale qualificazione», *sono aggiunte le seguenti:* «ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed un'altra con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno due con qualificazione per classifica VI» *e alla fine del terzo periodo, è inserito il seguente:* «Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonchè per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo

8, comma 5, lettera *e)*, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate».

7.2008
CHIRILLI, CICOLANI
Respinto

Al comma 1, lettera f)*, numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al comma 7 le parole «15 per cento« *sono sostituite dalle seguenti:* «20 per cento«».

7.2009
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere il numero 1).*

7.2010
PEDRAZZINI
Approvato

Al comma 1, lettera g)*, numero 1), sopprimere le parole:* «per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

7.2011
SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere il numero 3).*

7.2012
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 7.2011

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere il numero 3).*

7.2013
SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h*-bis) All'articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "Iacp, comunque denominati"».

7.2014
CICOLANI
Approvato

Al comma 1, lettera i), *numero 1), capoverso* g-*bis) sostituire le parole:* «di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera *b)*» *con le seguenti:* «di società di professionisti di cui al comma 6, lettera *a)* e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera *b)*, anche in forma mista»; *all'ultimo periodo sostituire le parole:* «di società di ingegneria» *con le seguenti:* «di società di professionisti e di società di ingegneria».

7.2015
PEDRAZZINI
Ritirato

Al comma 1, lettera i), *numero 1), lettera* g-*bis) sostituire le parole:* «che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura, per un periodo di tempo inferiore a cinque anni» *con le seguenti:* «che abbiano deciso di operare congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni».

7.2016 (testo 2)
CICOLANI
Approvato

Al comma 1, lettera i), *numero 1), lettera* g-*bis), primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12 della presente legge».

7.350
PEDRAZZINI
Respinto

Al comma 1, lettera i), *al numero 2), dopo le parole:* «al comma 4» *inserire le seguenti:* «sono soppresse le parole da: "in caso di carenza di organico" *fino a:* «"e certificati dal responsabile del procedimento" e».

7.2017
SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, lettera i) *numero 5), capoverso 10, dopo le parole:* «di progettazione», *aggiungere le seguenti:* «e degli altri servizi di ingegneria e architettura in materia di lavori pubblici».

Conseguentemente, alla medesima lettera, al capoverso 11, dopo le parole: «di progettazione», *aggiungere le seguenti:* «e degli altri servizi di ingegneria e architettura in materia di lavori pubblici»; *al capoverso 12, dopo le parole:* «di progettazione», *aggiungere le seguenti:* «e degli altri servizi di ingegneria e architettura in materia di lavori pubblici».

7.2018
CICOLANI
Approvato

Al comma 1, lettera i), *numero 5), ai capoversi 10 e 11 richiamati sopprimere le parole:* «ovvero della direzione dei lavori».

7.2019
PEDRAZZINI
Approvato

Al comma 1, lettera i), *numero 5), capoverso 10, sostituire le parole:* «si applicano le disposizioni di cui alla legge 1º marzo 2002, n. 39» *con le seguenti:* «si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, e all'articolo 53 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

7.2020
CICOLANI
Precluso

Al comma 1, lettera i), *numero 5), al capoverso 10, dopo le parole:* «si applicano le disposizioni di cui» *inserire le seguenti:* «al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, nonché».

7.2021
GRILLOTTI
Respinto

Al comma 1, lettera i), *numero 6), capoverso 12*-ter*, sopprimere l'ultimo periodo.*

7.387
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

7.393
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera l).

7.2022
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 7.393

Al comma 1, lettera l) *sopprimere il numero 1).*

7.2023
SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA
Id. em. 7.393

Al comma 1, lettera l) *sopprimere il numero 1).*

7.405

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Respinto

Al comma 1, lettera l)*, numero 1), lettera* b)*, sopprimere il punto 3).*

7.408

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Respinto

Al comma 1, lettera l) *numero 1) sostituire al punto 4) le parole:* «pari o superiore a 10 milioni di euro» *con le seguenti:* «inferiore a 50.000 euro».

7.2027

PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 1, lettera l), *numero 1), capoverso* b)*, numero 4), sostituire le parole: «*a 10 milioni di euro*» con le seguenti:* «alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria».

7.2028

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera l), *sopprimere il numero 2).*

7.412

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Id. em. 7.2028

Al comma 1, sopprimere il numero 2 della lettera l).

7.422
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera l), *numero 2), capoverso 1*-ter, *primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «individuato in sede di offerta o eventualmente associato».

7.2031
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Ritirato

Al comma 1, lettera l), *numero 2), al capoverso 1*-ter, *terzo periodo, dopo le parole:* «carenze del progetto esecutivo» *e prima delle parole:* «3) al comma 2» *aggiungere i seguenti periodi:* «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista a verificare specificamente la conformità con il progetto esecutivo al progetto definitivo, in particolare al fine di accertare l'unità progettuale prescelta per il progetto definitivo. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità».

7.448
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 3) della lettera l).

7.2033
SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, lettera l), *numero 3), sopprimere le parole:* «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati», sono sostituite dalle seguenti: «Qualora necessario»; le parole: «, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili», sono soppresse».

7.2034
SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, lettera l)*, sopprimere il numero 4).*

7.478
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Id. em. 7.2034

Al comma 1, sopprimere il numero 4) della lettera l).

7.482
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera l)*, numero 4), dopo le parole:* «investimenti del concessionario» *aggiungere le seguenti parole:* «nel caso in cui non si sia seguita la procedura di cui all'articolo 37-*bis*».

7.484
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera l)*, numero 4), sostituire le parole:* «anche superiore a trent'anni» *con le seguenti:* «anche fino a trentacinque anni».

7.485
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera l)*, numero 4), dopo le parole:* «anche superiore a trenta anni», *aggiungere le seguenti:* «stabilita dall'amministrazione nel bando sulla base della natura delle opere oggetto della concessione e del rendimento derivante dal piano economico-finanziario approvato con il progetto preliminare».

7.487

BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI

Respinto

Al comma 1, lettera l)*, numero 4), dopo le parole:* «tenendo conto» *aggiungere le seguenti:* «dell'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera, che resta al concessionario,».

7.491

BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI

Respinto

Al comma 1, lettera l)*, numero 4), sopprimere le seguenti parole:* «e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato».

7.2041

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera l), *numero 5), sopprimere il capoverso 2*-ter.

7.2042

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera l), *numero 5), sopprimere il capoverso 2*-quater.

7.500

BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI

Id. em. 7.2042

Al comma 1, lettera l), *numero 5), sopprimere il capoverso 2*-quater.

7.502
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera l), *numero 5), sostituire il capoverso 2*-quater *con il seguente:*

«2-*quater.* Le associazioni ambientaliste e i cittadini partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed all'approvazione dei progetti a cui hanno presentato osservazioni alla procedura di valutazione di impatto ambientale».

7.503
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera l), *numero 5), capoverso 2*-quater, *sopprimere le parole:* «ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-*quater,*» *e sostituire la parola:* «partecipano» *con la seguente:* «partecipa».

7.2043
SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, lettera l), *dopo il numero 5), inserire il seguente:*

«5-*bis.* Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: "o IACP, comunque denominati"».

7.2044
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera l), *sopprimere il numero 6).*

7.2045
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera l), *sopprimere il numero 7).*

7.522
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera m), *sopprimere il numero 2).*

7.524
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera m), *numero 2), sostituire la parola:* «25.000.000» *con la seguente:* «1.000.000».

7.2046
IL RELATORE
Approvato

Al comma 1, lettera n), *numero 1), le parole:* «Sono fatti salvi» *sono sostituite dalle seguenti:* «Non sono richieste giustificazioni per».

7.2047
FIRRARELLO
Respinto

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-*bis)* al comma 1-*bis*, gli ultimi due periodi dalla parola: "Relativamente" alla parola: "cinque" sono sostituiti dai seguenti: "... Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'aggiudicazione viene fatta a favore dell'offerta di ribasso che eguaglia o più si avvicina per difetto o per eccesso alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse con esclusione del 25 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. In caso di equidistanza, l'aggiudicazione viene fatta a favore dell'offerta che più si avvicina alla media delle offerte per eccesso.

Nell'ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a sette, l'aggiudicazione degli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria viene fatta a favore dell'offerta che presenta il maggiore ribasso"».

7.2048

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, lettera n), *sopprimere il numero 2).*

7.542

DONATI, BRUTTI PAOLO, FABRIS, TURRONI

Id. em. 7.2048

Al comma 1, lettera n)*, sopprimere il numero 2).*

7.568

BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI

Respinto

Al comma 1, lettera o), *dopo le parole:* «e deve essere corredata» *aggiungere le seguenti:* «dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e».

7.569

BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI

Respinto

Al comma 1, lettera o), *sostituire la seguente parola:* «autocertificazione» *con la seguente:* «documentazione».

7.2049

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

7.578
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera p)*, numero 1), capoverso* 0a), *sostituire le parole:* «non superiore a 100.000 euro» *con le seguenti:* «compreso tra 50.000 e 100.000 euro».

7.579
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera p)*, numero 1, all'alinea* 0a) *sostituire la parola:* «100.000» *con la seguente:* «25.000».

7.583
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera p), *numero 2), sostituire la parola:* «100.000», *con la seguente:* «25.000».

7.585
CICOLANI
Approvato

Al comma 1, lettera p), *sopprimere il numero 3).*

7.2050
PELLEGRINO
Approvato

Al comma 1, dopo la lettera p)*, aggiungere la seguente:*

«*q)* all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare«».

7.2051
SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

7.2052
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

7.2053
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 1, lettera s), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".».

7.2054
SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, lettera s), *numero 1), sopprimere le parole da:* «La cauzione definitiva» *fino a:* «ai contratti in corso».

7.2055
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera s)*, sopprimere il numero 2).*

7.2046a
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 1, lettera s), *numero 2), lettera* b), *sopprimere le parole:* «ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Al comma 1, lettera s), *numero 2), capoverso 6*-bis), *sopprimere le parole:* «gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante».

7.2061
IL RELATORE
Approvato

Al comma 1, lettera s), *numero 2), capoverso 6*-bis, *sostituire le parole:* «a 200.000 euro» *con le seguenti:* «alla soglia comunitaria».

7.2080
IL RELATORE
Approvato

Al comma 1, lettera t), capoverso 1-bis, *dopo il primo periodo inserire il seguente: «*Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.*»;*

alla medesima lettera t), capoverso 1-quater, *le parole da:«*si applicano*»fino a: «*definite*» sono sostituite dalle altre: «*non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.*»*

7.2081
IL RELATORE
Approvato

Al comma 1, dopo la lettera u), è aggiunta la seguente:

«u-*bis*) All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: "destinate ad attività" sono aggiunte le parole : "della Banca d'Italia"»

7.2083
IL RELATORE
Approvato

*Al comma 1, lettera v),numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «*Le Camere di commercio, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla preesentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»

7.2057
IL RELATORE
Approvato

Al comma 1, lettera v)*, capoverso 2*-ter*, sopprimere la lettera* c).

7.2058
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera bb)*, alinea «*1-*ter», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «La società di progetto presta la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 30, comma 7-*bis*. Fino all'attuazione di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fidejussoria di cui all'articolo 30, comma 2, e, laddove ritenuto opportuno, l'ente concedente potrà esigere, all'atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non dovrà eccedere, nel suo complesso, l'importo del finanziamento pubblico previsto per l'esecuzione delle opere».

7.2059
SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, lettera cc)*, capoverso 38*-bis*, comma 1, dopo le parole:* «progetti definitivi» *aggiungere le seguenti:* «, purchè corredati, senza eccezione alcuna, di tutte le autorizzazioni e approvazioni previste dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,».

7.2060
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI
Approvato

Al comma 1, lettera cc)*, sopprimere il capoverso 3.*

7.2070
IL RELATORE
Approvato

Al comma 1, lettera cc), dopo il capoverso 3), aggiungere il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà"».

7.1015
FABRIS, DONATI, BRUTTI Paolo, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera cc)*, dopo il capoverso 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis.* In relazione alle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipare alle gare d'appalto attraverso la costituzione di *general contractor,* viene stabilito che esso debba rispondere ai seguenti requisiti:

a) Il general contractor dovrà offrire garanzie economiche e capacità tecniche dirette in grado da assicurare la disponibilità dell'opera nei tempi e con i costi previsti dal contratto di appalto;

b) Il general contractor dovrà dimostrare di avere capacità dirette organizzative e realizzative assumendo direttamente la realizzazione dei lavori riferiti alla categoria principale dell'appalto;

c) Il general contractor è direttamente responsabile relativamente agli obblighi amministrativi e di applicazione dei contratti di lavoro, oltre che della realizzazione delle opere affidate ad altre imprese attraverso appalti o subappalti.

4-*ter.* Con lo scopo di semplificare le procedure e di assicurare la regolarità contrattuale e contributiva dei lavoratori assunti direttamente o attraverso appalti a subappalto, è reso obbligatorio, prevedendolo nei rispettivi capitolati, l'uso del «certificato unico di regolarità contributiva, realizzando una apposita intesa fra Inps, Inail, Cnce (Cassa Edile).

4-*quater.* Con lo scopo di determinare le condizioni che assicurino il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri edili, i soggetti pubblici

appaltanti devono applicare il criterio previsto dalla legge n. 327 del 2000 che esclude dalla valutazione delle offerte di appalto, i costi del lavoro e della sicurezza nei cantieri previsti dalla stessa stazione appaltante nella pubblicazione del bando di gara. Il Governo è impegnato in tal senso definendo, prima dell'avvio applicativo di questa legge, i relativi decreti applicativi».

ORDINE DEL GIORNO

G7.1 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1246, «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»

considerato:

che gli appalti dei lavori pubblici e delle pubbliche commesse costituiscono il terreno su cui si determinano forme diffuse di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali e mafiose, soprattutto nelle realtà del Paese più esposte al fenomeno;

che la grande mole di risorse finanziarie statali e comunitarie destinate e da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche, così come è dimostrato da recenti operazioni di repressione, attira l'interesse delle organizzazioni criminali, le quali intendono mantenere forme di controllo sul mondo degli appalti e della realizzazione delle opere pubbliche;

che l'aggressività delle organizzazioni mafiose è particolarmente resa incisiva dalla presenza nel territorio di una pluralità di stazioni appaltanti spesso sottoposte a pressioni, condizionamenti ed intimidazioni;

che l'alto numero di stazioni appaltanti moltiplicando in maniera esponenziale i soggetti preposti alla gestione delle procedure degli appalti, allentano l'efficacia delle forme di monitoraggio e di controllo previsti dalla legge;

che l'Osservatorio sui lavori pubblici, come si desume dalla relazione al Parlamento per il 2001, presentata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in meno di un anno ha censito 12.110 gare;

che nei primi tre mesi del 2002, come si desume dalla periodica rilevazione del Cresme-Il Sole 24 ore, sono stati promossi 8.909 bandi per un importo di 6.094 miliardi di euro, con un incremento del 31,9 per cento per il numero e del 43,6 per cento per il valore a base d'asta ed i Comuni confermano il primo posto nella graduatoria con 5.448 bandi per 1.781 miliardi di euro;

preso atto:

che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa con proprio documento considera di assoluta centralità il tema della riduzione delle stazioni appaltanti, e che su questa problematica convergono anche le unanimi preoccupazioni della magistratura inquirente ai più alti livelli;

che il tema viene in evidenza in tutta la gravità nelle regioni del Mezzogiorno, dove le imprese si trovano ad operare in condizioni particolari, e che esso, in ragione di una affermata tendenza espansiva, tende a travalicare le regioni di origine, per affermarsi su tutto il territorio nazionale;

valutato che:

la riduzione delle stazioni appaltanti alla stessa stregua di tutte le altre linee di intervento, verosimilmente non rappresenta la soluzione definitiva al fine di impedire l'infiltrazione mafiosa, ma costituisce certamente un ulteriore strumento per assicurare una efficace forma di controllo della legalità di cui possono avvalersi, avvantaggiandosene, le imprese sane e tutte le articolazioni della pubblica amministrazione interessate a sfuggire all'asfissiante condizionamento delle organizzazioni mafiose,

impegna il Governo:

a presentare, entro dodici mesi, un disegno di legge che preveda, in attuazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato per la tutela della concorrenza, con riferimento particolare all'uniformità dei princìpi generali che devono improntare le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche e nel rispetto delle competenze legislative delle regioni, la istituzione di un organo, composto da personale altamente qualificato e articolato in sezioni regionali e provinciali, di cui si avvalgono gli enti indicati dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici», per l'espletamento delle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia richiesta la pubblicazione preliminare di un bando di gara;

a promuovere un'intesa con le regioni al fine di ridurre, secondo modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, il numero delle stazioni appaltanti operanti in base alla legislazione regionale, coniugando la necessità di controllo di legalità con la esigenza di procedure di aggiudicazione rapida.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.100
TOFANI, MENARDI
Accantonato

*Dopo l'*articolo 7, *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Sviluppo Italia Spa)

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, da realizzarsi anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dopo le parole: "La società di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore,".

3. Ai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358, e 17 marzo 1995, n. 157, rispettivamente negli allegati 3 e 7, dopo le parole: "Società Stretto di Messina (decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998);", sono inserite le seguenti: "Società Sviluppo Italia (decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1);"».

7.0.5
IL RELATORE
Accantonato

*Dopo l'*articolo 7, *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Sviluppo Italia Spa)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dopo le parole: "La società di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore,".

2. Ai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358, e 17 marzo 1995, n. 157, rispettivamente negli allegati 3 e 7, dopo le parole: "Società Stretto di Messina (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio

1998);", sono inserite le seguenti: "Società Sviluppo Italia (decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1);".».

ARTICOLO 8 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;

b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;

c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;

d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.

EMENDAMENTI

8.1

FABRIS, BRUTTI Paolo, DONATI, TURRONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.92
FABRIS, BRUTTI Paolo, DONATI, TURRONI
Respinto

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «consenso» *con la seguente:* «nullaosta».

ARTICOLO 9 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.
Approvato

(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità)

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo» sono sostituite dalle seguenti: «di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori».

EMENDAMENTI

9.1
FABRIS, BRUTTI Paolo, DONATI, TURRONI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.9
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole «e private».

9.30
FABRIS, BRUTTI Paolo, DONATI, TURRONI
Respinto

Al comma 2, dopo le parole «dalle seguenti:» *sostituire il periodo fino alla fine con il seguente:* «di eventuali oneri contabilizzati concernenti la manutenzione che derivino dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori».

ARTICOLO 10 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Disposizioni in materia di ferrovie)

1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di *general contracting* instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera *h)*, della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.

2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-*bis* dell'ar-

ticolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono inseriti i seguenti:

«*2*-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 dicembre 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.

2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere».

EMENDAMENTI

10.100

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Sopprimere l'articolo.

10.3
BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS, TURRONI

Sopprimere il comma 1.

10.6
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere in fine: "al fine della determinazione dell'avvio dei lavori è necessario che i progetti siano corredati da una valutazione dei costi finanziari e dei benefici trasportisti ed ambientali; è facoltà inoltre dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni locali interessate presentare progetti diversi da quelli TAV; in apposita conferenza indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si valutano i progetti presentati al fine di scegliere quello che propone un miglior rapporto costi benefici"».

10.7
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

10.8
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 1, prima della parola: «proseguono» *premettere la seguente:* «non».

10.10
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 1, sostituire la parola: «senza» *con la seguente:* «con».

10.11
DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il 7 agosto 1991 e».

10.12

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e il 16 marzo 1992».

10.13

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni».

10.14

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed i sottostanti rapporti di *general contracting* instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera *h)*, della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni».

10.15

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «ed i» *con le seguenti:* «con esclusione dei».

10.16

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 1, dopo la parola: «instaurati» *aggiungere la seguente:* «direttamente».

10.18

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «pertinenti le» *con le seguenti:* «con esclusione delle».

10.19

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «le opere» *con le seguenti:* «le sole opere concluse».

10.27

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Sopprimere il comma 2.

10.29

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Il comma 4» *fino a:* «è abrogato».

10.32

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Conseguentemente» *fino a:* «modificazioni».

10.33

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

10.37

DONATI, BRUTTI Paolo, FABRIS, TURRONI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Il periodo transitorio» *fino a:* «è prorogabile per un biennio».

10.46

PEDRAZZINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Ai sensi di quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2001/14/CE del 26 febbraio 2001, articolo 2, lettera *b)*, per «richiedenti« si intendono anche le regioni, in quanto soggetti interessati ad acquisire:

a) la capacità di infrastruttura ferroviaria per garantire lo svolgimento del servizio pubblico di interesse locale e regionale;

b) l'accesso ai servizi sulla linea elencati nell'allegato II della medesima direttiva 2001/14/CE a favore delle imprese ferroviarie affidatarie del servizio pubblico.

3-*ter*. Alle regioni è attribuita la competenza esclusiva per l'attuazione della direttiva comunitaria 2001/14/CE relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario locale e regionale».

Tit.2

LAURO

Sostituire la rubrica: *«(Disposizioni in materia di ferrovie)»* con la seguente: *«(Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali)»*.

Tit.1

CICOLANI

Sostituire la rubrica: *«(Disposizioni in materia di ferrovie)»* con la seguente: *«(Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali)»*.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1
GRUOSSO, COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA

*Dopo l'*articolo 10*, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. Per il completamento e l'ammodernamento della tratta ferroviaria Potenza-Melfi è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

10.0.2
GRUOSSO, COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA

*Dopo l'*articolo 10*, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Interventi sulla tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto)

1. Per l'ammodernamento della tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto è autorizzata la spesa di 10.000.0000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BETTAMIO Giampaolo
Modifiche ed integrazioni alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (1539)
(presentato in data **25/06/02**)

Sen. DEL PENNINO Antonio, COMPAGNA Luigi
Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali (1540)
(presentato in data **25/06/02**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. FALCIER Luciano ed altri
Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177)
previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia
(assegnato in data **26/06/02**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. BRUTTI Massimo ed altri
Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (1477)
previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze, 10º Industria, 11º Lavoro, Giunta affari Comunità Europee
(assegnato in data **26/06/02**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Dep. RUSSO Antonio
Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali (1517)
previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia
C.2284 approvato da 1º Aff. costit.;
(assegnato in data **26/06/02**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. PEDRAZZINI Celestino, Sen. BOLDI Rossana
Modifica dell'articolo 263 del codice civile in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (1469)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost.
(assegnato in data **26/06/02**)

11ª Commissione permanente Lavoro
Sen. MONTAGNINO Antonio Michele
Modifica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1483)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio
(assegnato in data **26/06/02**)

12ª Commissione permanente Sanita'
Sen. STANISCI Rosa
Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Parkinson (1394)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 4º Difesa, 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz., 11º Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **26/06/02**)

12ª Commissione permanente Sanità
Sen. ACCIARINI Maria Chiara
Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia
(assegnato in data **26/06/02**)

Commissioni 2º e 3º riunite
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1524)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 6º Finanze
C.2412 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1722);
(assegnato in data **26/06/02**)

Commissioni 2º e 3º riunite
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1525)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 4º Difesa, 5º Bilancio
C.2074 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1721);
(assegnato in data **26/06/02**)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 25/06/2002 il Relatore PROVERA FIORELLO ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita'europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998» (847)

in data 25/06/2002 il Relatore PIANETTA ENRICO ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000» (1153)

in data 25/06/2002 il Relatore PIANETTA ENRICO ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra i Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999» (1173)

in data 25/06/2002 il Relatore PELLICINI PIERO ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1º ottobre 1998» (1032)

in data 25/06/2002 il Relatore FORLANI ALESSANDRO ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l' Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l'Europa – concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001» (1366)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 18 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, la Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nell'anno 2001 *(Doc*. XCIV, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª e alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del generale Salvatore Bellassai a Commissario straordinario del Parco nazionale del Circeo (n. 24).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

Interpellanze

LAURO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che con riferimento alle sedute nn. 116 e 117 della 13ª Commissione del Senato (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali) emerge dalle audizioni dei ministri Matteoli e Lunardi che:

«in Sicilia come altrove gran parte delle disponibilità di risorse idriche vanno perdute per il pessimo funzionamento delle reti di distribuzione; le ingenti perdite registrate vanno ricondotte alla vetustà delle reti e degli impianti, all'insufficienza degli interventi di manutenzione, all'esigenza di rinnovare le reti dei centri urbani e di ammodernare gli impianti irrigui» (ministro Lunardi);

«il CIPE ha recentemente deliberato di destinare 4.000 milioni di euro ad interventi (62 interventi) nel Mezzogiorno, nelle cui reti idriche si registra ben il 58 per cento di perdite (senatore Novi)»,

l'interpellante chiede di conoscere, tenendo conto anche delle gravi emergenze idriche verificatesi in Campania e nelle altre regioni meridionali:

se sia stato predisposto un Piano, organico e sistematico, dai Ministeri competenti, per risolvere il problema delle dispersioni idriche nel Mezzogiorno, incluse le isole maggiori e quelle minori;

quali dei 62 grandi interventi per 4000 milioni di euro affrontino il problema delle dispersioni;

se nelle programmazioni degli interventi per le dispersioni siano state prese in considerazione le «migliori tecnologie disponibili»;

se si sia tenuto conto di quanto fatto negli altri paesi del Mediterraneo, in particolare nella città di Atene, e con l'intervento finanziario della Comunità europea;

se le Regioni, ed in tal caso quali, nell'ambito del principio di sussidiarietà, abbiano richiesto interventi e quali per il miglioramento delle dispersioni.

(2-00202)

ANGIUS, BORDON, BOCO, DEL TURCO, MARINO, SODANO Tommaso, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, BRUTTI Paolo, CARELLA, DATO, DI SIENA, FALOMI, GIARETTA, MACONI, MALABARBA, MONTAGNINO, MORANDO, PAGANO, PAGLIARULO, PIZ-

ZINATO, RIPAMONTI, VIVIANI, ZANCAN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

in questi giorni due membri del Governo – i Ministri delle politiche agricole e forestali on. Alemanno e del lavoro e delle politiche sociali on. Maroni – hanno espresso sulla CGIL e sul suo Segretario Generale giudizi di una gravità eccezionale, rispondendo con dichiarazioni irresponsabili alle critiche, che gli interpellanti credono pienamente legittime, avanzate dalla CGIL alle proposte del Governo in materia di modifica dell'articolo 18 e di politiche economico-sociali;

le posizioni espresse dai ministri Maroni e Alemanno appaiono ispirate a logiche inaccettabili di criminalizzazione del dissenso e di distruzione dell'avversario, peraltro fondate su inqualificabili accuse, quali quelle del ministro Alemanno, sul supposto carattere «mafioso» e sull'atteggiamento «intimidatorio» della CGIL nei confronti della altre Confederazioni sindacali, e del ministro Maroni, il quale, con grande disinvoltura e provata irresponsabilità, mette in relazione le contestazioni alle scelte del Governo da parte del segretario della CGIL con «pallottole e minacce» che sarebbero arrivate all'indirizzo dello stesso Ministro,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Presidente del Consiglio condivida le affermazioni e i contenuti delle dichiarazioni dei suoi Ministri o se ritenga di esprimere una valutazione diversa circa i rapporti che devono caratterizzare il confronto tra Governo e parti sociali, anche quando si manifesta un dissenso netto e radicale;

se vi siano notizie e conferme di manovre e di azioni da parte di gruppi eversivi e terroristici e se siano state predisposte misure adeguate per prevenirle e contrastarle, e infine se vi siano sviluppi nelle indagini per gli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi.

(2-00203)

Interrogazioni

DEMASI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che la cronaca locale ha dato ampio spazio alle denunzie di alcuni sindacalisti della provincia di Salerno secondo i quali ci sarebbe il fondato pericolo di infiltrazioni camorristiche nei cantieri aperti lungo il tracciato della Salerno-Reggio Calabria ove sono in corso i lavori per la realizzazione della terza corsia;

che tali infiltrazioni sarebbero agevolate dal meccanismo dei subappalti;

che i ritardi nel corso degli anni accumulati dalle ditte appaltatrici favoriscono le ipotesi di interessi contrastanti con la necessità di restituire alle utenze la piena viabilità;

che i pericoli di inquinamento malavitoso sono stati nel corso della tredicesima legislatura denunziati, sempre secondo quanto riferito dalla

stampa, da parlamentari del centrodestra ai quali non si è mai ritenuto di dare risposta da parte dei Ministri interessati;

che, attualmente, l'avvertimento coraggioso delle organizzazioni sindacali potrebbe trovare strumentalizzazioni polemiche da parte di quanti hanno interesse a sminuire l'importanza degli sforzi che si vanno compiendo per avviare le grandi infrastrutture di cui il Mezzogiorno necessita,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda avviare, con l'urgenza e l'approfondimento che il caso merita, ogni e qualsiasi attività finalizzata alla individuazione di eventuali *culpae in vigilando* da parte di quanti, enti e/o persone, hanno avuto ed hanno la responsabilità della sorveglianza dei cantieri e dell'analisi degli stati di avanzamento;

se si intenda con la necessaria puntigliosità riesaminare gli atti legati alle procedure per l'affidamento in appalto, in subappalto o secondo altre modalità dei lavori connessi alla realizzazione della terza corsia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

(3-00513)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute, dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che nel corso di un *blitz* dei carabinieri della Compagnia di Amalfi (Salerno) è stata individuata una discarica all'interno dell'Ospedale San Michele di Pogerola di Amalfi;

che, a quanto riferisce la cronaca locale, il cumulo dei rifiuti era volumetricamente notevole e, quindi, la discarica abusiva era utilizzata da parecchio tempo;

che la presenza di liquami e di materiale in avanzato stato di putrefazione non esclude la possibilità di deposito di rifiuti speciali in contemporanea a quelli ordinari;

che è quanto meno strano che l'attività criminosa si sia potuta svolgere senza che ne venissero a conoscenza, diretta o indiretta, quanti erano obbligati alla custodia dell'immobile sottoposto a sigilli e coloro i quali erano preposti alla tutela delle leggi sanitarie ed in materia di ambiente;

che, in particolare, è quanto meno strano che l'uso improprio del fabbricato che – all'origine – era destinato ad ospitare una struttura ospedaliera non sia venuto a conoscenza dell'ASL competente per territorio e custode del bene pubblico in abbandono,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano attivare, secondo competenze, per accertare:

la natura dei rifiuti illegalmente depositati nei locali del fabbricato chiamato «Ospedale S. Michele di Pogerola in Amalfi»;

le eventuali inadempienze che hanno consentito la trasformazione di tali locali in discarica;

le eventuali correlazioni, qualora esistenti, tra la discarica abusiva di Pogerola e le altre discariche abusive campane attraverso le quali la ecocriminalità si liberava dei rifiuti ordinari e speciali oggetto dei traffici interrotti dalla lodevole attività dei Carabinieri di Chieti con l'operazione denominata «Ecoscalo»;

se, secondo competenze, ritengano di avviare un processo di accertamento atto a verificare che l'uso improprio dell'immobile di Pogerola non sia da attribuire ad una organizzazione criminale indigena che lucra, in tutti i modi possibili, sulle difficoltà di smaltimento che incontrano i Comuni della provincia di Salerno ed, in particolare, quelli della Costiera amalfitana.

(3-00514)

BRUNALE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 10, commi 9 e 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha modificato la disciplina dell'addizionale comunale e provinciale sui consumi dell'energia elettrica, determinando nuove aliquote e nuovi criteri di attribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2000;

tali modifiche, secondo dati previsionali macroeconomici valutati dal Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbero dovuto comportare maggiori introiti a favore degli enti locali;

in virtù di tali previsioni e in ossequio al dettato del comma 11 del medesimo articolo 10, il Ministero dell'interno ha operato detrazioni sui trasferimenti erariali spettanti ai singoli enti locali sulla base dei dati (maggiori introiti presunti) forniti dall'allora Ministero delle finanze con l'impegno di operare una definitiva sistemazione dei conti una volta che il medesimo Ministero delle finanze avesse fornito dati definitivi e precisi;

in realtà, i dati provvisori utilizzati a decorrere dall'anno 2000 non sono stati sottoposti ad alcuna revisione in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante i ripetuti solleciti fatti dal Ministero dell'interno, non ha tuttora provveduto a fornire tali elementi;

in conseguenza di tale inefficienza dell'amministrazione centrale dello Stato i comuni stanno registrando una diminuzione delle entrate che li penalizza ingiustificatamente,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere ed entro quale data saranno inoltrati al Ministero dell'interno i dati necessari a definire i trasferimenti erariali dei comuni a partire dall'anno 2000.

(3-00515)

BONGIORNO, ZAPPACOSTA, BALBONI, KAPPLER, MASSUCCO, SPECCHIA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

l'isola di Pantelleria è conosciuta per i fenomeni di vulcanesimo secondario;

sembra assolutamente utile valorizzare questa risorsa naturale per il bene dell'ambiente e della comunità pantesca;

è un dato ormai riconosciuto scientificamente che, con il pozzo prospettico scavato nell'isola, Pantelleria è il luogo geotermico più interessante del Mediterraneo;

nel convegno internazionale sulla geotermia tenutosi a Pantelleria lo scorso 17 aprile è stato dimostrato che il potenziale geotermico dell'isola soddisfarebbe il fabbisogno totale energetico anche nei periodi di massimo afflusso turistico (fenomeno quest'ultimo che quadruplica annualmente il numero dei residenti);

l'esperienza geotermica non può essere paragonata a quella fotovoltaica o a quella eolica perché queste comportano costi economici ed ambientali molto più alti di quelli della prima;

considerato che:

ove venisse realizzata una centrale geotermica nell'isola mediterranea, si tratterebbe della prima comunità in Europa completamente autonoma dall'insostenibile consumo di idrocarburi, facendone così un'isola felice, pulita e ricca, e quindi un esempio pressoché unico nel contesto civile del pianeta;

la Comunità europea si è già interessata concretamente a tale tipo di ricerca, investendo notevoli risorse sino a dare credibilità a questa fonte rinnovabile ed eccezionale di energia. Si tratta del progetto comunitario «Valoren» rinnovabile nell'altro dominato «Ge-Islebar»;

Pantelleria è un'isola designata dall'Unione Europea sin dal 1987 per avere una centrale geotermica e lo stesso Ministero dell'ambiente ha riservato delle risorse finanziarie in favore della regione Sicilia affinché si intervenisse sull'isola per la realizzazione di impianti di produzione energetica, mentre la Regione Sicilia ha previsto nella programmazione di utilizzo dei fondi comunitari una apposita misura di intervento,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell'ambiente sia a conoscenza degli studi svolti sull'isola citati nella premessa e se ne condivida le conclusioni;

in tal caso se non ritenga di dover sollecitare la Regione siciliana a realizzare la centrale geotermica in questione utilizzando le apposite risorse finanziarie messe a disposizione anche dal Ministero dell'ambiente;

in ogni caso, quali iniziative intenda intraprendere per la utilizzazione di questa importante fonte energetica che affrancherebbe l'isola di Pantelleria dall'antica piaga di indisponibilità di energia tradizionale, oltre ad avviare un processo di ricerca e di applicazione nel campo dell'energia alternativa di grande interesse scientifico ed economico.

(3-00516)

FRANCO Vittoria. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che le disposizioni della legge finanziaria prevedono il taglio di quasi 34.000 posti di insegnanti in 3 anni;

che nella Provincia di Firenze il numero di docenti è stato ridotto di 49 unità solo nella scuola elementare;

che in molte scuole e istituti comprensivi già per l'anno scolastico prossimo si è proceduto all'abolizione del tempo prolungato e alla soppressione di alcune classi con la conseguente istituzione di pluriclassi;

che tale situazione ha ripercussioni negative soprattutto sui comuni di montagna;

considerato:

che la scuola è un servizio alla persona e come tale va garantito e sostenuto nella funzione volta ad assicurare a tutti pari opportunità formative;

che la scuola è la risorsa fondamentale per disincentivare l'esodo della popolazione e determinare la qualità e lo sviluppo della vita di montagna,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per garantire la permanenza della scuola elementare e degli istituti comprensivi nei comuni di montagna assicurando l'esercizio del diritto all'istruzione e alla eguaglianza delle opportunità.

(3-00517)

TOIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso che:

nei giorni del 3 e 4 maggio 2002 su gran parte del nord-ovest dell'Italia si è abbattuto un violento nubifragio, particolarmente virulento e prolungato nelle province di Milano, Varese e Como, che ha provocato gravissimi danni in molti comuni della zona;

in data 7 maggio 2002 la scrivente ha presentato un'interrogazione (3-00429) a risposta orale al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio, per chiedere il riconoscimento, a tutti i Comuni che ne avevano fatto richiesta, dello stato di calamità naturale;

con la stessa interrogazione si chiedeva quale fosse stata l'esatta entità dei danni materiali derivati da tali eventi calamitosi, quali provvedimenti urgenti il Governo intendesse adottare nell'immediato al fine di riportare in breve tempo alla normalità le zone colpite dalla calamità con particolare riferimento all'abitabilità degli edifici pubblici e privati e alla viabilità e per consentire il ripristino delle attività produttive dei centri interessati, in alcuni casi pesantemente compromesse, in altri irrimediabilmente devastate, ed inoltre quali iniziative urgenti di ordine finanziario e quali misure di riassetto idrogeologico e messa in sicurezza di tali aree – ormai ciclicamente soggette a pesanti avvenimenti – si intendessero prevedere;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2002 è stata riconosciuta un'estensione temporale dello stato di emergenza dello stesso territorio dal 3 al 12 maggio 2002;

constatato che:

nessuno dei Ministri interrogati è venuto a rispondere in Aula;

nonostante l'emanazione dei due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri precedentemente citati non è stata ancora emanata alcuna ordinanza da parte della Protezione civile e, conseguentemente, i territori colpiti dall'alluvione continuano a versare in condizioni gravi e disagiate,

si chiede di sapere quali siano le ragioni della mancata emanazione dell'ordinanza, i tempi d'emanazione della stessa e le modalità di recupero di quelle zone che si intende perseguire.

(3-00518)

GRECO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

per rifare nella zona di Gioia del Colle (Bari) la strada statale n. 100 sono stati negli anni passati investiti 90 miliardi, che sarebbero dovuti servire per completare le quattro corsie dei due lotti che vanno dalla Corte dei Sannaci a via Noci e da via Noci all'inizio delle quattro corsie con la vecchia statale n. 100 per Taranto, ivi compreso il tratto di 1986 metri che parte dal 36º Stormo dell'aeroporto militare verso Taranto;

dopo 3 anni dall'inaugurazione, invece, la nuova statale n. 100 è rimasta a due corsie in quest'ultimo tratto, che rappresenta un pericolosissimo imbuto, per altro male illuminato e segnalato, teatro di tragici continui sinistri con morti e feriti,

si chiede di sapere come mai questo tratto di strada statale non sia rientrato nel finanziamento come previsto nel progetto di partenza e, comunque, se e quali immediati interventi siano programmati per rimediare alla insostenibile pericolosa situazione dei luoghi.

(3-00519)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che in data 6 giugno 2002 il Maggiore della Guardia di Finanza Sergio Barilaro ha presentato un'istanza di collocamento in congedo con decorrenza dal 1º luglio 2002;

che la richiesta di collocamento in congedo è stata motivata dalla necessità di un trasferimento dell'interessato dalla sede di Milano, ove presta servizio da ben sedici anni e dove vive unitamente alla famiglia, a quella di Cosenza, con conseguenti gravi disagi familiari;

che le ragioni illustrate dall'ufficiale mostrano con evidenza la condizione di assoluta arbitrarietà di scelta;

che, come egli stesso ha affermato, qualora intervenisse un ripensamento dell'Amministrazione, ritirerebbe la domanda di congedo;

che la decisione arbitraria di trasferire un ufficiale superiore della Guardia di Finanza senza un razionale criterio di scelta induce ad ammettere un errore nella gestione, oltre che a determinare una palese violazione dei principi sanciti dagli articoli 30 e 31 della Carta Costituzionale;

che nell'operare le scelte la Guardia di Finanza dovrebbe opportunamente tenere conto dei rapporti di coniugio e dell'esistenza dei nuclei familiari di alcuni dei propri ufficiali; la politica perseguita dal Corpo, invece, ha creato generazioni di ufficiali disadattati e che vivono di sacrifici, soprattutto a causa della lontananza dalle proprie famiglie,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

in caso affermativo, quali urgenti iniziative intendano assumere per evitare che decisioni di tal sorta possano, in futuro, continuare a produrre disagi al personale in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza;

quale sia l'esatto numero degli ufficiali che, spontaneamente e prima del raggiungimento dei limiti di età, negli ultimi anni hanno lasciato il Corpo;

se non ritengano opportuno prevedere vantaggi di tipo economico e relativi alla carriera per coloro che accettano di svolgere il lavoro in sedi disagiate;

se vi siano ragionevoli motivazioni che hanno indotto i trasferimenti del Barilaro in corso di anno, piuttosto che nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti;

se nella scelta del trasferimento dell'ufficiale siano stati considerati la differente situazione familiare, le distanze e i diversi incarichi dell'interessato rispetto a quelli del collega ufficiale;

se risponda al vero che quest'ultimo, pur senza aver quasi mai svolto attività operativa, è stato assegnato alla sede di Roma del SISMI;

se risulti agli interrogati che al termine del Corso Superiore di Polizia Tributaria agli ufficiali titolati vengono ordinariamente assegnati incarichi presso nuclei provinciali e regionali di polizia tributaria;

se nella scelta del maggiore Barilaro per coprire la sede di Cosenza sia stato considerato che la professionalità e l'esperienza maturata negli incarichi ricoperti a Milano dall'ufficiale, in materia di fiscalità internazionale e di indagini finanziarie su società quotate in Borsa, probabilmente sarebbero vanificate;

se risponda al vero che al verificarsi del trasferimento del Barilaro il Procuratore della Repubblica di Milano abbia formalmente richiesto la permanenza dell'ufficiale in quella sede, al fine di non pregiudicare talune indagini in corso;

se alla luce di quanto esposto non ritengano di valutare l'opportunità che il Comando Generale desista dall'operare il trasferimento in oggetto;

se non ritengano di adottare provvedimenti tesi ad una più completa riforma della disciplina dei trasferimenti nel Corpo della Guardia di Finanza.

(4-02505)

DEMASI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il dott. Mario Apicella, giudice di pace nella sede di Salerno, fu revocato dall'incarico con decreto del Ministro della giustizia datato 14 settembre 2001;

che, avverso la decisione, fu prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio rubricato col numero 94/02;

che il TAR del Lazio con sentenza pubblicata il 5 marzo 2002:

accoglieva il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato;

compensava le spese;

ordinava che la sentenza fosse eseguita dall'Autorità Amministrativa;

che il Ministero della giustizia, nonostante specifica diffida dell'interessato, non ha provveduto agli adempimenti di cui alla sentenza del TAR del Lazio n. 1670 del 30 gennaio 2002 pronunziata in forma breve per manifesta fondatezza del relativo ricorso;

che il motivo di tale rifiuto sarebbe dovuto alla mancanza di una delibera specifica del Consiglio Superiore della Magistratura;

che il richiamo alla presunta delibera del CSM non sembra pertinente in quanto essa potrebbe essere necessaria solamente qualora si riconoscesse all'Organo di Autogoverno della Magistratura la potestà di decidere contrariamente a quanto stabilito da un Tribunale Amministrativo Regionale con propria sentenza;

che, in particolare, la contestazione mossa al dott. Apicella, ammesso che essa costituisca motivo di addebito disciplinare, non è stata ancora accertata con sentenza di condanna passata in giudicato;

che, pertanto, sarebbe da considerare prevalente la presunzione di innocenza prevista dal nostro ordinamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda intervenire, con l'urgenza che la gravità della situazione richiede, per ottenere l'ottemperanza alle decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e, con l'occasione, disporre l'immediata reintegra del dott. Apicella nel proprio posto di lavoro di giudice di pace in servizio nell'ufficio di Salerno;

se si intenda intervenire per accertare le motivazioni della revoca di funzioni comunicata al dott. Apicella in maniera certamente irrituale e, a quanto sostenuto dall'interessato, priva di numero e con timbro del sottoscrittore non identificato.

(4-02506)

DEMASI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che dall'esame dei bilanci al 31 dicembre 2001 della Fondazione salernitana Sichelgaita emergono aspetti particolarmente preoccupanti rispetto alla diligenza gestionale;

che, in particolare, l'esercizio al 31 dicembre 2001 evidenzia una perdita di lire 8.522.935.167;

che essa si aggiunge alle sofferenze del precedente esercizio pari a lire 4.614.660.331;

che il risultato negativo dell'esercizio risente di perdite della gestione del portafoglio titoli per complessive lire 7.370.894.174 con un saldo negativo di lire 5.035.742.972;

che le somme esposte, di per sé emblematiche, non tengono conto di minusvalenze su titoli immobilizzati per ulteriori lire 5.619.115.034;

che, nel caso di non immobilizzo dei titoli, il risultato di esercizio avrebbe esposto una perdita di lire 14.142.050.201;

che, in particolare, tra le componenti negative dell'esercizio vanno segnalati compensi e rimborsi ad organi statutari per lire 1.010.403.211 con un incremento del 57 per cento sull'esercizio precedente ed erogazioni per delibere assunte nell'esercizio a valere su mezzi propri per lire 1.850.244.827;

che il risultato del portafoglio titoli è stato negativamente influenzato dal cattivo andamento del mercato azionario al quale si è rivolta la Fondazione;

che, nonostante la tendenza calante del mercato si fosse manifestata già nel corso degli esercizi precedenti, i costi di gestione ed istituzionali non sono stati ridimensionati, ma hanno probabilmente tenuto conto di ipotetici quanto aleatori rendimenti del portafoglio investito in attività con maggiori fluttuazioni di mercato;

che le spese di gestione segnalano l'andamento fortemente crescente dei costi per gli organi sociali,

l'interrogante chiede di conoscere:

se alla luce dei segnali emergenti dall'esame dei bilanci della Fondazione salernitana Sichelgaita al 31 dicembre 2001 si ritenga necessaria ed indifferibile una accurata ed approfondita analisi delle gestioni operate nel corso degli anni e in particolare delle gestioni degli esercizi 2000 e 2001;

se si ritenga di avviare le procedure di commissariamento della Fondazione Sichelgaita onde evitare ulteriori danni e compromissioni.

(4-02507)

DEMASI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che le Ferrovie dello Stato S.p.A. in fase di elaborazione dell'orario estivo hanno proceduto ad una ristrutturazione della propria organizzazione riducendo il numero dei convogli ed i collegamenti nel Sud Italia;

che tale manovra ha particolarmente colpito la città di Salerno e la sua provincia dove sono stati soppressi, nelle fasce mattutina e serale, un

consistente numero di coppie di convogli con la motivazione dell'abbattimento dei costi;

che le argomentate osservazioni rappresentate ai funzionari dirigenti non hanno ottenuto che parziali ed irrilevanti modifiche delle decisioni già prese;

che la teoricità delle argomentazioni, a sostegno delle scelte aziendali, è esplosa immediatamente alla prova dei fatti;

che, infatti, gli enormi ritardi accumulati dai sopravvissuti convogli per lo scadente stato di manutenzione del tracciato ferroviario, l'insufficiente numero delle carrozze assegnate ai convogli, l'incremento naturale della utenza dipendente dalla vocazione turistica dei centri serviti dalla linea tirrenica hanno determinato situazioni di autentico e palpabile disagio per i viaggiatori i quali sono stati costretti a viaggiare in condizioni disumane e, comunque, non adeguate al costo della corsa,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda intervenire, con l'urgenza che la situazione impone, per migliorare le condizioni dei viaggiatori che si servono della linea ferroviaria che congiunge, lungo la dorsale tirrenica, Napoli con Reggio Calabria ed attraversa la città e la provincia di Salerno;

se – in particolare – si intenda intervenire per l'allestimento di convogli sussidiari per soddisfare gli incrementi di richiesta nei giorni festivi e in tutti gli altri casi di necessità;

se si intenda sollecitare alle Ferrovie S.p.A. l'incremento dei singoli convogli ferroviari con un numero di carrozze sufficiente a garantire – per quanto possibile – che i viaggiatori restino seduti durante i percorsi per i quali hanno pagato il biglietto.

(4-02508)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* – Premesso:

che con l'atto ispettivo 4-02338 del 5 giugno 2002 lo scrivente chiedeva di conoscere i provvedimenti che i Ministri in indirizzo intendevano adottare per porre fine allo scempio edilizio in atto in località Pozzano ex Calcina a Castellammare di Stabia (Napoli);

che pretestuosamente richiamandosi ai contratti d'area ed in dispregio alle leggi d'impatto ambientale e di tutela del paesaggio e in totale difformità delle opere in corso rispetto alle licenze originarie la deturpazione della costa assume sempre di più i connotati di una incredibile speculazione edilizia;

considerato il silenzio-assenso dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia sulla selvaggia speculazione edilizia in atto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, così come già richiamato nell'atto ispettivo 4-02338, non ritengano di disporre *ad horas* i dovuti accertamenti e le relative risposte all'interrogante, testimone, ad oggi, dello scempio in atto.

(4-02509)

FLORINO. – *Al Ministro della salute*. – Premesso:

che la modifica dell'articolo V della Costituzione nell'affidare alle Regioni la diretta responsabilità e gestione del servizio sanitario non intendeva il libero arbitrio, una disomogenea applicazione di norme e leggi, né la prassi costante della illegalità;

che il buco finanziario della sanità nella Regione Campania, di notevole entità rispetto ad altre Regioni, è da ricondurre ai responsabili delle ASL sul territorio e *manager* di aziende ospedaliere;

che l'autonomia nel comparto della sanità della Regione Campania è intesa ed applicata clientelarmente per amici e parenti con grave nocumento per l'utenza scarsamente assistita da professionisti carenti di requisiti e professionalità;

che con la legge 401/2000, art. 1, «legge di sanatoria», veniva consentito ai dirigenti medici operanti in area e/o di disciplina diversa da quella nella quale erano stati assunti di essere, a domanda, reinquadrati;

che il requisito per tale reinquadramento era un atto del legale rappresentante dell'Ente/Azienda attestante l'avvenuto cambio di area e/o di disciplina;

che negli anni precedenti al 1996 la legge di riferimento per eventuali cambi di area e/o di reinquadramento erano regolamentati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, che li consentiva solo in caso di inidoneità totale e, quindi, solo a seguito di visita medico-legale (art. 86); in tal caso il candidato inidoneo poteva cambiare disciplina e/o area mantenendo il livello funzionale già in possesso qualora fosse presente una vacanza in pianta organica ovvero retrocedeva ad una posizione funzionale inferiore (ad esempio un aiuto rimaneva tale se esisteva una posizione di aiuto vacante in pianta organica ovvero retrocedeva ad assistente);

che molti reinquadramenti sono anteriori alla data del 1995, periodo in cui qualunque atto era di fatto illegittimo in quanto, se superiore ad un anno, non rispondeva alla normativa vigente del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90;

che il personale dirigente ha conservato, pur ottenendo un cambio di disciplina/area, la posizione funzionale (aiuto) maturata al momento dell'atto formale di cambiamento disciplina/area, cosa consentita solo a seguito di inidoneità accertata e di posto vacante in pianta organica (art.86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384);

che alcuni dirigenti, conservando la posizione funzionale (aiuto), hanno beneficiato di moduli secondo il decreto del Presidente della Repubblica 384/90, art. 116, anche se tali moduli sono stati dati per aree diverse da quelle di appartenenza e/o che avrebbero consentito di maturare i diritti per acquisire i moduli stessi (giusta delibera dell'ASL Napoli 1 del 17 marzo 1997, n. 1034); per l'ammissione a tali moduli necessitano o 5 anni di aiuto più la specializzazione nella disciplina, o 7 anni di aiuto, o 3 anni e l'idoneità primariale nella disciplina;

che alcuni reinquadramenti consentono una ricostruzione di carriera di oltre 10 anni e spesso datano lo stesso giorno dell'assunzione o qualche mese dopo;

che alcuni inquadramenti sembrano essere stati concessi per attività svolte in *part-time* o in commissione;

che alcune date sembrano coincidere con ricostruzioni di carriera in modo così palese da non far ritenere che siano frutto del caso;

che alcuni inquadramenti sono conseguenti ad incarichi assegnati dall'azienda in assenza di un atto aziendale e quindi in assenza di una trasparenza degli incarichi assegnati che avrebbero dovuto avere significato di pura provvisorietà, in mancanza della quale provvisorietà si sono trasformati in veri e propri riconoscimenti di carriera;

che da una attenta lettura del decreto del Presidente della Repubblica 384/90 non sembra che i moduli o settori operativi previsti all'art. 116 potessero essere affidati anche per competenze territoriali, mentre appare evidente la loro assegnazione per competenze ospedaliere all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale come previsti nell'articolazione interna dei servizi istituzionali dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia ovvero lo svolgimento di particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta specializzazione di cui al decreto ministeriale previsto all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595;

che da un quesito posto all'ARAN si evince che l'articolo 47 (e di conseguenza anche l'articolo 116) del decreto del Presidente della Repubblica 384/90 produce i propri effetti sino al giorno prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro (1996-1998), il che fa ritenere legittimamente conferiti, con le procedure previgenti, solo quei moduli per i quali la selezione si sia formalmente compiuta entro quella data; di conseguenza non è possibile, a tal fine, neanche un'applicazione retroattiva la cui efficacia temporale sia limitata sino al 5/12/1996;

che nella delibera n. 1034 del 17 marzo 1997 si evince che la responsabilità dei moduli e, quindi, degli emolumenti, decorre dal 5 dicembre 1996; ancora una volta per alcuni nominativi non sembrano sussistere i requisiti minimi per accedere al modulo stesso alla data 5/12/1996;

che nella lettura delle procedure amministrative si evidenzia in modo lampante l'adozione di procedure a dir poco inomogenee non essendo stato attribuito il reinquadramento a numerosi sanitari pur in possesso dell'atto formale richiesto dalla legge;

che, infatti, l'eventuale esito negativo non è stato trasmesso ufficialmente a numerosi sanitari dirigenti adducendo quali motivazioni verbali alla negatività della richiesta la mancanza dell'atto formale nelle cartelle personali archiviate e depositate presso l'Ufficio Gestione Risorse Umane;

che ci si domanda inoltre quali siano i termini di chiusura di un procedimento amministrativo ancora in corso, non esistendo elementi certi di chiusura dello stesso, procedimento adottato tra l'altro su una legge di riferimento nazionale con ben due anni di ritardo;

che appare del tutto evidente il grave danno morale e materiale arrecato a numerosi Dirigenti che in una unica soluzione si vedono annullare, *sine ratio*, una pregressa e futura carriera, non essendo stato loro riconosciuto un passaggio ad altra area funzionale nella quale operano da molteplici anni;

rilevato:

che alcuni nominativi risultano possessori di modulo di area diversa da quella di appartenenza, modulo *ex* art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 384/90 (pertanto hanno usufruito di un riconoscimento economico e di carriera – attribuzione di struttura semplice in mancanza di atto aziendale);

che l'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 384/90 prevede per l'ammissione alla selezione i seguenti requisiti:

posizione funzionale intermedia di ruolo (ex aiuto) con anzianità di 5 anni di servizio nella posizione e di specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare;

ovvero di un'anzianità di 7 anni di servizio nella posizione funzionale intermedia;

o, infine di un'anzianità di 3 anni di servizio nella posizione medesima ed in possesso dell'idoneità primariale nella disciplina;

che il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413, regolamenta le discipline degli esami di idoneità nazionale evidenziando nella tabella A i titoli di carriera, nella tabella B le specializzazioni suddivise per aree, area medica e delle specialità mediche, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, area di odontoiatria, area della medicina diagnostica e dei servizi, area di sanità pubblica;

che la delibera dell'ASL Napoli 1 n. 1034 del 17 marzo 1997 attribuisce alcuni moduli a dipendenti con posizione funzionale diversa da quella di attribuzione del modulo stesso;

che le delibere di reinquadramento (legge 401/2000) definiscono con chiarezza la disciplina di appartenenza di detti dipendenti negli anni antecedenti l'assegnazione dei moduli e quindi le relative aree di appartenenza;

che i passaggi ad aree diverse da quelle di assunzione non sono previsti se non in caso di inidoneità fisica (art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 384/90);

che non sembrano sussistere i requisiti di accesso per l'attribuzione dei moduli ottenuti in netto contrasto con quanto evidenziato dalle notifiche di reinquadramento,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale urgente iniziativa il Ministro in indirizzo intenda adottare affinchè venga riconosciuto il reinquadramento a tutti quei medici possessori dei requisiti richiesti dalle leggi e, invece, quali iniziative intenda assumere nei confronti di quelli che ne hanno beneficiato anche senza avere i suddetti requisiti;

se non intenda assumere in questa circostanza le funzioni guida dello Stato sulla politica dei finanziamenti alla spesa sanitaria, sempre

più compromessa nella Regione Campania da «allegre» e compiacenti gestioni clientelari nel comparto.

(4-02510)

SODANO Tommaso. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

decine di pacifisti italiani, diretti in Palestina per partecipare alla catena umana organizzata per sabato 29 giugno da Peacenow e su invito di pacifisti israeliani e palestinesi, sono stati bloccati negli uffici della polizia israeliana all'aeroporto di Tel Aviv e, dopo essere stati rinchiusi in due stanze senza cibo né acqua e interrogati per ore, sono stati espulsi dal quel paese; la manifestazione del 29 giugno è sostenuta da parlamentari e da intellettuali israeliani ed è stata regolarmente autorizzata;

il Ministero degli affari esteri italiano, di fronte ad una palese violazione del diritto dei cittadini italiani alla circolazione, non é intervenuto a tutela dei nostri connazionali che avevano l'unico obiettivo di testimoniare le ragioni della pace e del dialogo in una situazione che si fa ogni giorno più drammatica;

dall'Italia è prevista la partenza di altre 350 persone, organizzate dalle associazioni Action for Peace e Tavola della Pace, rappresentanti della Regione Campania, Toscana e Umbria, di enti locali, di organizzazioni sindacali, associative, pacifiste e di partiti politici;

in numerose interrogazioni e mozioni sul conflitto israelo-palestinese si è chiesto al Governo di illustrare al Parlamento quale impegno il nostro Paese intenda assumersi per favorire una soluzione di pace giusta e stabile imperniata sul rispetto degli accordi sottoscritti e delle risoluzioni delle Nazioni Unite;

il presidente americano George Bush ha dichiarato il 24 giugno 2002, di fronte all'intensificarsi del conflitto, che la pace potrà essere raggiunta con la fine del terrorismo e dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi, con la profonda riforma delle istituzioni palestinesi e con la nascita di uno stato palestinese;

che, sulla nuova *leadership* invocata da Bush, soltanto al popolo palestinese spetta la decisione in materia di elezioni,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere immediatamente per permettere alle delegazioni di pacifisti italiani di raggiungere i partecipanti alla catena umana e per quali motivi non vi sia stato un incisivo intervento del Ministero degli affari esteri per impedire il respingimento dei pacifisti già giunti a Tel Aviv;

se non ritenga che, di fronte all'intensificazione del conflitto, la comunità internazionale abbia il dovere di fare ogni sforzo per mettere fine alle sofferenze di entrambi i popoli, per prevenire ogni ulteriore pericolosa *escalation* del conflitto e favorire la ripresa del processo di pace;

se non si ritenga che le proposte di soluzioni prospettate dal presidente americano Bush debbano essere oggetto di un urgente confronto parlamentare.

(4-02511)

TURRONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali.* – Premesso che:

l'articolo 52, comma 56, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) prevede che entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base di un apposito decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali, adottino disposizioni affinché le pubbliche amministrazioni dedichino a beni realizzati con materiale riciclato almeno il 30 per cento dei loro acquisti;

a tutt'oggi l'atteso decreto non è stato ancora emanato e di conseguenza le Regioni sono in ritardo e a seguire le pubbliche amministrazioni;

l'ANPA aveva avviato, in collaborazione con l'Associazione Impresa Politecnico di Milano, un progetto pilota con la provincia di Torino, i Comuni di Firenze e Ferrara e la municipalizzata AGAC di Reggio Emilia, per la pubblicazione di un manuale ad uso delle pubbliche amministrazioni per l'adozione di criteri di acquisto di prodotti più ecologici;

il suddetto progetto è stato abbandonato e la struttura preposta smantellata;

ci si aspetta che il settore pubblico sia in prima linea nel consumo di prodotti verdi poiché gli amministratori pubblici sono i punti di riferimento della vita pubblica e possono svolgere una positiva funzione di stimolo;

la Commissione Europea, sempre più decisa a creare un mercato di prodotti ecologici, ha predisposto un documento che aiuta, tramite la tecnica di domande e risposte, gli uffici preposti agli acquisti ad inserire criteri ecologici nelle procedure di acquisto utilizzando i criteri già individuati per l'attribuzione di marchi ecologici,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del grave ritardo rispetto alla data stabilita nella legge finanziaria nella emanazione del decreto per la regolamentazione degli acquisti ecologici delle pubbliche amministrazioni;

se non si ritenga di dover provvedere all'immediata emissione del predetto decreto consentendo così alle Regioni di poter uscire dalla situazione di forzato immobilismo a cui sono attualmente costrette.

(4-02512)

BEDIN. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il CEATS (Central European Air Traffic Services) è un progetto internazionale, i cui accordi, siglati nel giugno del 1997 tra Eurocontrol

(organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea) e i fornitori di servizi di traffico aereo di Austria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia e Italia, prevedono la delega, da parte di questi otto soggetti a favore dell'Agenzia europea, per la fornitura dei servizi del traffico aereo all'interno dello spazio aereo superiore (oltre 29.500 piedi) di tali stati e per la gestione di un unico Centro di Controllo-UACC, la cui realizzazione è prevista per il 2007-2010 a Vienna;

tali accordi sono stati siglati con il dichiarato intento di assicurare sicurezza, efficienza ed uno spedito flusso del traffico aereo da realizzarsi con i mezzi che hanno il maggior rapporto costi-benefici;

per l'Italia era previsto il coinvolgimento del solo spazio aereo superiore attualmente gestito dal Centro di Controllo di Abano Terme (Padova), che copre una vasta area del Nord Est italiano, dai confini con la Svizzera e l'Austria fino a trenta miglia a nord di Pescara;

osservato che successivamente a tale accordo di progetto:

una attenta lettura degli effetti collaterali della realizzazione del progetto ha evidenziato gli squilibri che esso provocherebbe tra gli Air Trafic Services (ATS) Provider nazionali;

le valutazioni tecniche degli ATS Provider nazionali hanno quasi immediatamente determinato una stasi del progetto;

una Cost Benefit Analysis (CBA) effettuata nel 2000 ha confermato le perplessità, dando indicazioni contraddittorie; essa ha individuato la principale riduzione dei costi nella riduzione del numero dei controllori necessari nei Paesi CEATS; nella fattispecie i 30 settori previsti per il CEATS, a fronte dei 55 stimati come necessari (nella regione coinvolta) per il 2007, dovrebbero infatti essere in grado di far fronte ad un aumento del 50% del volume di traffico, previsto per la stessa data, conseguente con la metà del personale;

tale tesi è stata smentita dalle simulazioni: il 90 per cento dei settori simulati ha evidenziato problemi di sovraccarico e di complessità di gestione;

preso atto inoltre che, sempre rispetto al momento dell'avvio del progetto, per quanto riguarda l'Italia:

il Centro di controllo (ACC) di Abano Terme (Padova), principale struttura dell'Enav nel Nord-Est, unico coinvolto, ha avuto in questi anni un potenziamento in attrezzature e personale tale da avergli fatto incrementare il traffico del 50 per cento rispetto al 1997. Nel 2001 ha infatti superato i 500.000 voli, arrivando al record di 1.950 voli in un giorno; ora tale Centro risulta, grazie a cospicui investimenti che si concluderanno nella primavera del 2003, attrezzato a gestire perfettamente il traffico aereo per il prossimo decennio, rendendo oltremodo appetibili gli spazi aerei superiori dell'area;

la realizzazione del centro di formazione CTC-CEATS Training Center con sede a Forlì, prevista dal Progetto, risulta essere non solo finanziata a tutt'oggi esclusivamente dall'Enav spa, ma tale centro rischia di rimanere inutilizzato in mancanza di accordi riguardo alla formazione

e alla selezione del personale, non avendo gli altri Stati mostrato interesse alla attuazione di questo capitolo del progetto complessivo;

i proventi dell'attività di controllo del traffico aereo, ora incassati dal Ministero dell'economia e delle finanze, azionista unico di Enav spa, andrebbero dunque dopo il 2007-2010 ad Eurocontrol, senza una reale contropartita per l'Italia;

constatato:

che, pur in presenza di questi profondi cambiamenti delle previsioni tecniche e della qualità della partecipazione italiana, il 22 giugno del 2001 il Governo italiano, rappresentato dal Sottosegretario di Stato Paolo Mammola, ha sottoscritto a Budapest cinque risoluzioni ed ha ridato slancio al progetto CEATS;

che, successivamente a quella data, l'Enav Spa non ha sottoscritto il 6 settembre 2001 a Lubiana un accordo di cooperazione fra ATS Provider nazionali che ha dato vita alla associazione CAPA/CAPS (Ceats Air Navigation Service Providers Association/Support) che sembra aver sottratto ad Eurocontrol la parte più rilevante dei progetti di espansione previsti dall'accordo iniziale;

valutato:

che dunque il progetto iniziale è ora fortemente sostenuto da realtà del settore del traffico aereo (ATC) da sempre ai margini dell'area europea più evoluta, i quali da tale programma otterrebbero i principali vantaggi; infatti a oggi i fornitori di servizi di traffico aereo di Austria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Croazia, Slovenia hanno occupato il panorama istituzionale e la maggior parte degli incarichi e delle mansioni di rilievo nel progetto sono oggi nelle loro mani, mentre limitatissima è la presenza di italiani;

che ad oggi la selezione del personale da impiegare presso il CEATS è affidata ad Eurocontrol di cui fanno parte 31 paesi dei 38 che compongono l'area ECAC (European Civic Aviation Conference) e che – visto il pratico abbandono del progettato centro di formazione di Forlì – ciò comporta la possibilità che a gestire lo Spazio Aereo Italiano di Padova CRAV (Centro regionale di assistenza al volo) possa essere personale di nuova assunzione proveniente da paesi addirittura esterni all'area CEATS, con una prevedibile ulteriore riduzione delle aliquote di personale italiano;

riconosciute:

le forti differenze tra l'idea iniziale del progetto CEATS e la sua evoluzione ad oggi, che mette in discussione gli obiettivi stessi della sicurezza e soprattutto della fluidità del traffico aereo;

le possibili ricadute negative del progetto CEATS sul Centro di controllo di Padova, che a fronte di ingenti investimenti compiuti dall'Enav negli ultimi anni potrebbe essere ridimensionato sia sul piano dell'occupazione che su quello della professionalità, attualmente riconosciuta tra le più elevate in Europa,

si chiede di sapere:

quali siano oggi gli indirizzi del Governo italiano per il controllo del traffico aereo e in particolare sul progetto CEATS;

come si intenda rivedere la partecipazione italiana a CEATS, in considerazione del progetto della Commissione Europea «Cielo unico europeo» e dei criteri di professionalità che esso ha alla propria base;

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per meglio bilanciare il rapporto costi/benefici italiani del progetto CEATS e in particolare per salvaguardare il livello di professionalità e di quota occupazionale italiana del Centro di Controllo di Abano Terme (Padova).

(4-02513)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

a distanza di un anno dall'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», non è stato ancora emanato un regolamento attuativo da parte del Ministero delle attività produttive;

la mancata emanazione di tale regolamento sta causando una turbativa nel buon andamento di un servizio pubblico, regolando questa legge importanti aspetti fra cittadini e istituzioni;

in data 5 giugno 2002 l'avv. Eugenio Giulianelli nella qualità di Presidente dei Federalisti Democratici Europei ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma ravvedendo nell'inerzia dell'Amministrazione statale omissione di atti di ufficio,

si chiede di sapere se il Governo non intenda sollecitare il Ministro delle attività produttive affinché provveda ad emanare con urgenza il regolamento attuativo della legge in questione.

(4-02514)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a partire dal 1998 è stata istituita la Fondazione IG Students (ente no profit), controllata dal Ministero del tesoro, che, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro, ha gestito, per quattro anni, il Programma di Formazione IG Students, nato dall'esperienza europea Young Enterprise Europe e concepito per diffondere la cultura di impresa tra gli studenti di scuole superiori ed università, mettendo concretamente in pratica il tanto auspicato raccordo tra il mondo degli studi e quello del lavoro, attraverso la pratica dell'impresa in un contesto internazionale;

il Programma di formazione IG Students, nel triennio 1998/99 – 2000/01, ha prodotto i seguenti risultati:

3.800 imprese costituite da un totale di circa 100.000 studenti-imprenditori (4.000 studenti il primo anno, 16.000 il secondo anno, 44.000 il terzo anno, oltre 33.000 il quarto anno);

3.800 Docenti di collegamento e 3.800 Tutor coinvolti;

questo Programma, dall'indiscusso valore formativo, al punto d'essere riconosciuto dall'Unione Europea come esempio di «Best Practice», è stato bloccato lo scorso 17 aprile per mancanza di fondi e la Fondazione IG Studens è stata posta in liquidazione a seguito della quale è iniziata per i lavoratori della Fondazione IG Students (dipendenti e collaboratori, questi ultimi senza retribuzione da marzo) una fase di disagio che appare ad oggi senza sbocco;

considerato inoltre che a partire dal 17 aprile i lavoratori della Fondazione IG Students si ritrovano senza Presidente (dimessosi già dal 19 dicembre 2001 e mai sostituito), senza Direttore Generale (dimessosi lo scorso 19 giugno), con un Consiglio di Amministrazione che si dichiara impotente in assenza di un Presidente, con un Prefetto che non dà il via libera neppure all'insediamento del Liquidatore designato,

si chiede di sapere quali misure i Ministri interrogati intendano assumere, da un lato, per dare adeguate risposte ai dipendenti della Fondazione IG Students in merito alla loro situazione lavorativa, dall'altro per far sì che l'indubbio patrimonio professionale messo in atto dalla Fondazione IG Students, così come manifestato da diverse testimonianze di apprezzamento giunte dalle più alte cariche istituzionali del presente Governo (ivi compresi i Ministri interrogati), non venga sprecato e venga garantito anche per il futuro lo svolgimento delle importanti funzioni fino ad oggi espletate dalla Fondazione IG Students.

(4-02515)

RIZZI, SCOTTI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2002 nella zona del nord ovest milanese per tantissime ore è stata sospesa da parte dell'Enel l'erogazione dell'energia elettrica, causando disagi e ingenti danni ai cittadini e agli operatori economici;

nell'arco delle due giornate è stato un susseguirsi di erogazione e sospensione dell'energia senza che sia stato fornito alcun tipo di informazione da parte dell'Enel;

ci sono state numerose telefonate all'Enel, ma gli operatori non hanno mai risposto,

si chiede di sapere:

quali siano stati i motivi che hanno portato a quasi due giorni di blocco dell'energia elettrica;

quali siano stati i motivi per cui non è stata data ampia informazione all'utenza per la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica.

(4-02516)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00515, del senatore Brunale, sui trasferimenti erariali dei comuni;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00517, della senatrice Franco Vittoria, sulla riduzione dei docenti della scuola elementare in provincia di Firenze;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00516, dei senatori Bongiorno ed altri, sulla opportunità di realizzare una centrale geotermica nell'isola di Pantelleria.